

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 26

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 giugno 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. **237.** Sentenza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della Provincia di Trento in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.

- Legge Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, artt. 12 e 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h*); Statuto Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 e 9.....

Pag. 11

n. **238.** Sentenza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Censura concernente un'intera legge - Individuabilità della questione proposta - Ammissibilità del ricorso.

Lavoro e occupazione - Regione Umbria - Disciplina legislativa regionale di tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di «mobbing» - Ricorso dello Stato - Pretesa indeterminatezza della definizione di «mobbing» - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro - Disciplina non esorbitante dai limiti della competenza regionale - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. *g*) ed *l*), e terzo, e 118, primo comma

» 16

n. 239. Sentenza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Censura concernente un'intera legge - Individuabilità della questione proposta - Ammissibilità del ricorso.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di una intera legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Successiva modificazione, di natura terminologica e formale, di alcune delle disposizioni contenute nella legge impugnata - Trasferimento della questione sulle nuove disposizioni.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, artt. 66-70.

Lavoro e occupazione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina legislativa degli interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Ricorso dello Stato - Pretesa indeterminatezza dell'espressione «molestie morali e psico-fisiche» - Prevista costituzione di organismi regionali potenzialmente invasivi di ambiti riservati a competenze statali - Denunciata non riconducibilità della materia oggetto della legge ad alcuna norma statutaria - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Disciplina non esorbitante dalle competenze ordinarie della Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, e 118, primo comma; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5

Pag. 21

n. 240. Sentenza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Opposizione avverso il decreto di espulsione - Competenza attribuita al giudice di pace del luogo ove ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, anziché al giudice amministrativo - Violazione del principio di riserva di giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi - Possibile incidenza del provvedimento di espulsione sulla libertà personale dello straniero - Non irragionevolezza dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 100, primo comma, e 103, primo comma.

Straniero - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in caso di condanna con sentenza irrevocabile per il reato di detenzione ai fini della vendita di audiocassette abusive - Automaticità della sanzione - Eguale ingiustificato trattamento sanzionatorio rispetto a fatti di maggiore gravità - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla espulsione - Mancata limitazione della questione alla revoca del permesso di soggiorno - Inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 21, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo e 41.....

» 26

N. 241. Ordinanza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo per il datore di lavoro che sia tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento - Denunciata violazione dei principi di solidarietà sociale e di libertà di iniziativa economica privata - Questione riferita a norma che nulla dispone in ordine all'obbligo contributivo del datore di lavoro - Manifesta inammissibilità.

- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma secondo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41

Pag. 32

N. 242. Ordinanza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto che non è parte nel giudizio a quo e privo di interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Enti pubblici - Enti pubblici privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - Obbligo di dismissione del patrimonio immobiliare - Esclusione, ancorché la trasformazione in persona giuridica privata sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 1996 - Previsione retroattiva disposta da norma di interpretazione autentica - Denunciata assenza dei presupposti per l'adozione di norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e delle soggezione del giudice soltanto alla legge - Denunciato contrasto con i principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Adozione di un'unica ordinanza di rimessione riferita a due distinti giudizi e mancata indicazione, degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38.
- Costituzione, artt. 3, 24, 73, 97 e 101

» 37

N. 243. Ordinanza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma, sezione nona penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare - Riproposizione di conflitto già dichiarato ammissibile e non più coltivato dalla medesima autorità giudiziaria con l'esecuzione dei prescritti adempimenti - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 10 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 41

N. 244. Ordinanza 7 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, disparità di trattamento fra cittadini in base alle loro condizioni economiche, irragionevole previsione di una sanzione non riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale - Possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione - Omessa verifica - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180, comma 8.
- Costituzione, art. 3

Pag. 43

N. 245. Ordinanza 21 - 22 giugno 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso alcune disposizioni di un provvedimento legislativo recante «Norme in materia ambientale» - Istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione delle disposizioni impugnate - Prospettazione in maniera assertiva della sussistenza dei relativi presupposti - Omissione di argomenti in grado di indurre all'adozione del provvedimento sospensivo - Non luogo a provvedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, 118, 119; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8 e 9; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131

» 47

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 23 maggio 2006 (della Regione Toscana).

Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2006 che ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui si invita la Direzione marittima di Livorno a evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quelli di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Denunciata illegittimità in via generale della riappropriazione da parte dello Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo portuale dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale - Lesione delle attribuzioni regionali - Contrasto con la legislazione regionale in materia.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, divisione 6°, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.....

» 51

- N. 9. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'8 giugno 2006 (della Regione Emilia-Romagna).

Porti - Concessioni demaniali marittime nell'ambito dei porti regionali e sub-regionali - Collaudo della nuova darsena turistica interna del Porto di Cattolica - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale si afferma la illegittimità della procedura posta in essere dal Comune di Cattolica - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nella materia di legislazione concorrente dei porti e aeroporti civili e in quella residuale del turismo - Lesione delle prerogative riconosciute agli enti locali - Contrasto con il principio di leale collaborazione.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, prot. n. MINFTRA/DINFR/34 del 3 aprile 2006.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118, anche in relazione all'art. 105 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.....

Pag. 54

- N. 10. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 giugno 2006 (dalla Regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Individuazione, con Decreto del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, commi 302 e 303 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), dei soggetti tra i quali ripartire la somma di 100 milioni di euro per la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - Limitazione a determinati IRCCS della Lombardia e del Lazio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Istanza di sospensione.

- Decreto del Ministero della salute 23 febbraio 2006.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-bis.....

» 60

- N. 187. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 17 gennaio 2006.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e di parametri costituzionali numericamente indicati.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 111.....

» 64

- N. 188. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 20 febbraio 2006.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.....

» 65

N. 189. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 20 febbraio 2006.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42

Pag. 66

N. 190. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli del 24 febbraio 2006.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 42

» 67

N. 191. Ordinanza del Giudice di pace di Scicli dell'8 febbraio 2006.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42

» 68

N. 192. Ordinanza del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava dei Tirreni del 24 gennaio 2006 .

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsto collegamento dei differenti aumenti dei termini di prescrizione, per interruzione, allo *status* soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con i fondamentali principi in materia penale - Introduzione di una amnistia senza il rispetto della procedura prevista per la sua concessione - Violazione del principio di difesa sociale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 79.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Abrogazione dell'art. 158 cod. pen. - nella parte in cui stabiliva la decorrenza dei termini di prescrizione, in caso di reato continuato, dalla cessazione della continuazione - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 69

- N. 193. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 2006) del Tribunale di Firenze del 22 agosto 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27

Pag. 73

- N. 194. Ordinanza del Tribunale di Modena del 26 gennaio 2006.

Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Cessione in proprietà di terreni edificabili destinati ad edilizia abitativa di tipo economico e popolare - Divieto per l'acquirente di alienazione dell'immobile per un determinato periodo di tempo - Abrogazione di detto limite temporale e subordinazione dell'eventuale cessione al pagamento al comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione - Applicazione retroattiva della normativa censurata per effetto della nullità del divieto convenzionale di alienazione conseguente all'abrogazione del divieto stesso - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della funzione sociale del diritto di proprietà.

- Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23.
- Costituzione, artt. 3 e 42

» 76

- N. 195. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 2006) del Giudice di pace di Genova del 12 ottobre 2005.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o terapie adeguate al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio - Mancata previsione - Violazione del diritto fondamentale della persona - Incidenza sul principio di tutela della famiglia anche naturale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 30.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, al fine di assicurare tutela e assistenza morale e materiale al nascituro - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della salute.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 32.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, e avente, in ogni caso necessità di cure mediche e/o di tutela adeguata, al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e dei compiti relativi alla protezione della maternità ed infanzia - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 31

» 78

- N. 196. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006) del Giudice di pace di Roma del 22 giugno 2005.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo Pag. 83

- N. 197. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006) del Giudice di pace di Roma del 22 giugno 2005.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo » 86

- N. 198. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006) del Giudice di pace di Roma del 22 giugno 2005 .

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo » 89

- N. 199. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006) del Giudice di pace di Roma del 22 giugno 2005.

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo » 92

RETTIFICHE

- N. 186. Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità - Regione Siciliana - Consiglieri comunali - Prevista incompatibilità alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale del Comune di appartenenza - Ingiustificata deroga alla legislazione statale che limita l'incompatibilità al solo caso della sentenza penale passata in giudicato - Violazione del diritto all'elettorato passivo - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.

- Legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 10, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 51 » 95

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 237

Sentenza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sicurezza pubblica - Gioco e scommesse - Norme della Provincia di Trento in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici - Definizione, con regolamento provinciale del numero massimo degli apparecchi installabili in ambito provinciale, dei criteri direttivi da seguire per concedere l'autorizzazione e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa statale che regola l'installazione dei predetti apparecchi al fine di garantire l'uniformità e omogeneità dei trattamenti e la tutela della sicurezza pubblica - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.

- Legge Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, artt. 12 e 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h*); Statuto Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 e 9.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 della Provincia autonoma di Trento (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 maggio 2005, depositato in cancelleria il 18 maggio 2005 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato della Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Provincia di Trento.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 12 maggio 2005 e depositato in cancelleria il successivo 18 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia), per violazione dell'art 117, comma secondo, lettera *h*) della Costituzione, e degli articoli 11 e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il ricorrente rileva che, nel modificare la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dall'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 23 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), l'art. 12 impugnato dispone che con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla legge in discorso, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, mentre il successivo art. 13 estende le medesime previsioni alle sale giochi, ai circoli privati ed ai punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le due norme risultano invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, comma secondo lettera *h*) della Costituzione. D'altro canto — aggiunge il ricorrente — lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non contempla alcuna potestà legislativa provinciale nella materia, mentre, là dove (art. 12, numero 7) menziona genericamente gli «esercizi pubblici», precisa che restano fermi i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi statali per ottenere le licenze nonché i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza.

La Provincia autonoma di Trento si è costituita nel giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato che l'esigenza di garantire uniformità a livello nazionale in materia di ordine pubblico e sicurezza appare compromessa dalle norme impuginate, nella parte in cui demandano ad una fonte subordinata il compito di stabilire il numero degli apparecchi installabili e le altre prescrizioni necessarie, in tal modo favorendo una normazione differenziata che, nell'affine settore delle case da gioco, questa Corte ha più volte disapprovato.

Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria ed ha sostenuto che le disposizioni impuginate, facendo riferimento non alla natura degli apparecchi o a requisiti soggettivi del titolare, ma alle caratteristiche tipologiche e di localizzazione dell'esercizio stesso (ad elementi, quindi, tipicamente afferenti alla disciplina delle categorie degli esercizi pubblici), non interferirebbero con la regolamentazione del gioco di azzardo, ma si limiterebbero a regolamentare l'installazione degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità nell'ambito degli esercizi pubblici, la cui disciplina è demandata alla propria competenza, ai sensi dell'art. 9, numero 7, dello statuto speciale di autonomia.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia), per violazione dell'art 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, e degli articoli 11 e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

Sostiene il ricorrente che — nel rinviare ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo altresì apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni — le norme impugnate eccedono l'ambito delle competenze provinciali delineate dallo statuto speciale di autonomia, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma secondo lettera *h*) della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

3. — Come risulta dall'esame del quadro normativo complessivo entro il quale la questione va scrutinata, le norme impugnate collidono con le disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ricomprese nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

In forza dell'art. 9, numero 7, dello statuto appena richiamato, le province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa in materia di «esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi».

In virtù della previsione statutaria richiamata, la Provincia autonoma di Trento aveva già emanato la legge 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e dell'attività alberghiera nonché modifica dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) prevedendo, all'art. 13 comma 3, che le autorizzazioni prescritte dai precedenti articoli 7, 8 e 9 (concernenti l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione, aperti o non al pubblico, nonché degli esercizi alberghieri) comprendevano «l'autorizzazione all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi».

L'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 e successive modificazioni, nel testo in vigore all'epoca della citata legge provinciale, vietava l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ma permetteva gli «apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità» nei quali il costo della partita, e l'ammontare dei premi fosse assolutamente modesto.

La norma appena richiamata è stata modificata dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nonché dall'art. 39, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo ed la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, con la conseguenza che, pur confermandosi la disciplina vigente in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, veniva modificata quella in tema di apparecchi idonei per il gioco lecito.

In particolare, questi ultimi sono definiti in cinque categorie dai nuovi commi 6 e 7 dell'art. 110: 1) quelli «nei quali [...] gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche» (comma 6, lettera *a*); 2) quelli che si attivano esclusivamente con un collegamento alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che comunque distribuiscono vincite (comma 6, lettera *b*, in particolare i numeri 2 e 3); 3) «quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono [...] premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica» (comma 7, lettera *a*); 4) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione

di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte, che peraltro la norma considera leciti solamente fino al 31 gennaio 2003 (comma 7, lettera *b*); 5) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (comma 7, lettera *c*).

Lo stesso art. 22, comma 6, della legge n. 289 del 2002 ha poi stabilito che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe stato individuato il numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS installabili presso i pubblici esercizi e le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione (all'uopo è stato appunto emanato il decreto direttoriale del 27 ottobre 2003).

Del tutto coerentemente, l'art. 22 citato ha modificato anche l'ultimo comma dell'art. 110 TULPS prevedendo che il questore può disporre la sospensione della licenza anche in caso di violazioni relative al numero di apparecchi installati.

In siffatto quadro normativo statale si inserisce l'art. 12, comma 1, della legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3, il quale ha aggiunto all'art. 13 della precedente legge provinciale n. 9 del 2000 i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Il primo dispone che «nel limite massimo previsto dal comma 3, con regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla presente legge, nonché le prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi»; il secondo prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-*bis*, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nel decreto direttoriale sopra citato.

Analoghe disposizioni anche per i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati sono contenute nell'art. 13 della legge impugnata, la quale prevede sanzioni di uguale natura e misura.

4. — Da quanto esposto emerge chiaramente che la materia in esame risulta compiutamente disciplinata dall'art. 110 TULPS, come modificato dagli artt. 22 della legge n. 289 del 2002, e 39 commi 6, 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 nonché dall'art. 4, comma 195 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e ancora dall'art. 1, comma 499 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).

In particolare, la legge statale: (1) definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; (2) vieta i primi e consente i secondi; (3) detta le sanzioni per le violazioni della disciplina relativa ai primi; (4) stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi (divieto di utilizzo per i minorenni, tipologia dei luoghi ove essi possono essere installati, necessità di un limite massimo del loro numero in relazione alle dimensioni, all'ubicazione ed alla natura dell'attività del locale che li ospita, ecc.).

Non v'è dubbio che tutte queste prescrizioni attengono chiaramente alla materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» non compresa nell'articolo 9 dello Statuto e che l'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In proposito questa Corte ha più volte precisato che tale materia si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenze n. 95 del 2005, nn. 6, 162 e 428 del 2004, n. 407 del 2002). In essa rientra non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS).

Anche la disciplina relativa al numero massimo di apparecchi che possono essere installati in un determinato esercizio non attiene tanto alla sicurezza riferita allo svolgimento dell'attività da parte degli esercenti di un pubblico servizio, ma rientra nella materia che l'art. 9 dello statuto speciale riserva allo Stato, considerati i caratteri dei giochi cui sono predisposte tali apparecchiature (aleatorietà e possibilità di vincite, seppur modeste, in denaro), la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e l'altrettanto elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi medesimi.

La stessa Provincia resistente riconosce espressamente che le norme impugnate rispondono ad esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, «per evitare l'uso di apparecchi che, pur leciti, possono rivelarsi pericolosi qualora non controllati, ed incentivare così una insensata propensione al gioco».

Rafforza questa tesi proprio l'art. 12, numero 7 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, più sopra evocato, il quale ha rimarcato in termini netti la centralità dei poteri di vigilanza, «ai fini della pubblica sicurezza» rispetto alla quale non sarebbe tollerabile una diversificazione di interventi su base territoriale.

Dunque, la tesi della Provincia, secondo la quale le disposizioni impugnate, facendo riferimento soltanto alle caratteristiche tipologiche e di localizzazione, si limiterebbero a regolamentare l'installazione degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità nell'ambito degli esercizi pubblici, la cui disciplina è demandata alla propria competenza, ai sensi dell'art. 9, numero 7, dello statuto speciale di autonomia, non è condivisibile, ponendosi le disposizioni in contrasto con i sopraindicati parametri.

Come si è detto, infatti, anche le prescrizioni in tema di numero di apparecchi e di modalità di installazione rispondono ad evidenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ed il fatto che si tratti di locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potestà legislativa statale.

Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 238

Sentenza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Censura concernente un'intera legge - Individuabilità della questione proposta - Ammissibilità del ricorso.

Lavoro e occupazione - Regione Umbria - Disciplina legislativa regionale di tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di «mobbing» - Ricorso dello Stato - Pretesa indeterminazione della definizione di «mobbing» - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro - Disciplina non esorbitante dai limiti della competenza regionale - Non fondatezza della questione.

– Legge Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18.

– Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, e 118, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 maggio 2005, depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabrizio Figorilli per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing).

In particolare, l'art. 1 — che «tenta» di definire il mobbing con l'espressione «molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro» — conterrebbe una definizione talmente vaga ed inadeguata da determinare una normativa che rimette ad organi amministrativi il compito e il potere di integrare sostanzialmente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale.

L'art. 5 estende l'ambito del mobbing ai familiari del lavoratore ed affida alla Giunta regionale una competenza a stabilire, mediante deliberazione a contenuto sostanzialmente regolamentare, «criteri e modalità» per la concessione di incentivi alla realizzazione di «supporti e terapie» senza specificare ad opera di quale organismo.

Inoltre gli artt. 2, 4, 6, 7 e 8 della legge in esame prevedono strutture amministrative tratteggiandone «in modo molto elastico» le funzioni ed i compiti.

L'art. 8, comma 1, prevede come obbligatorie le ispezioni all'interno dei luoghi di lavoro e, quindi, l'accesso coattivo in tali luoghi, la ricerca e l'esame di documenti, l'audizione di persone ad opera di addetti, di imprecisato livello (o qualifica) e stato giuridico, al Servizio di prevenzione e sicurezza.

In sintesi, la legge in esame non individuerebbe (e quindi non delimiterebbe) l'ambito dell'intervento della Regione e la tipologia dei «luoghi di lavoro», rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di altre organizzazioni) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un ufficio territoriale del Governo, con invasione delle competenze di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Nel complesso — ad avviso del ricorrente — la legge impugnata omette di considerare la pluralità degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessità di reperire un equilibrio tra loro, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni ed infine introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.

La censurata normativa sarebbe perciò in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e con l'art. 118, primo comma, Cost.

Circa il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile, nel ricorso si osserva che la legge in esame inciderebbe sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, anche in modo imprevedibile e non definirebbe le tipologie dei «fenomeni» considerati, i quali sono destinati a tramutarsi in fattispecie di illecito contrattuale.

La legge sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il cosiddetto mobbing.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, affermando anzitutto che la legge in argomento non contiene alcuna definizione del mobbing; l'art. 1, infatti, recita: «[...] in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario», e così riconosce, tra le finalità della Regione, il compito di promuovere «azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing».

L'intento sarebbe quello di favorire iniziative attraverso le quali contenere l'insorgenza di fenomeni che da tempo, pur in assenza di una legge quadro specifica, la normativa interna e quella comunitaria qualificano come sintomi di attività riconducibile al mobbing, come dimostrato dal successivo art. 2 della legge regionale, secondo cui «... la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul *mobbing* di cui all'art. 7 e con le strutture sociosanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica».

Il ricorso sarebbe, quindi, inammissibile per genericità dei motivi e contraddittorietà, posto che, dopo avere attribuito alla Regione Umbria una volontà definitoria del tutto insussistente, eccepisce nel contempo una, non meglio identificata, vaghezza ed inadeguatezza nei confronti delle medesime disposizioni impugnate, da cui viene fatta derivare un'indebita sostituzione degli organi amministrativi regionali nei compiti esclusivamente riservati allo Stato.

Non sarebbero poi fondate le censure relative all'assenza di una precisa indicazione della tipologia dei luoghi di lavoro, con il paventato effetto di possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale ad opera del legislatore regionale. Parimenti senza fondamento sarebbe tale asserito sconfinamento del legislatore regionale, con conseguente presunta mancanza di neutralità, «per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni», e con introduzione di «una disciplina territorialmente differenziata in assenza di principi fondamentali unificanti».

Infatti, la materia andrebbe ricondotta, anziché alle lettere g) ed l) dell'art. 117, secondo comma, Cost., in quelle della «tutela e sicurezza del lavoro», nonché della «tutela della salute», cui la prima necessariamente si

ricollega, dando luogo, pertanto, ad un caso di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza della ammissibilità di uno spazio all'interno del quale le Regioni sono ammesse a legiferare, a condizione che tale intervento non vada a sovrapporsi o ad invadere gli ambiti già delineati con i principi e le singole disposizioni di rango statale e/o comunitario; condizione del tutto assicurata nella specie.

Sarebbe chiaro l'intento del legislatore regionale di predisporre adeguate «misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze». Né sarebbe possibile rinvenire — nelle azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale di cui all'art. 2 — alcun elemento in grado di introdurre spunti di novità rispetto ai criteri indicati da questa Corte quali parametri di compatibilità costituzionale dell'intervento regionale nella materia qui presa in considerazione.

3.— Nell'imminenza dell'udienza, fissata per la discussione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria in cui osserva come, nelle sue difese, la Regione Umbria non abbia affrontato la compatibilità delle «azioni ed iniziative» di cui all'art. 1 della legge impugnata con la disciplina civilistica — di indubbia competenza esclusiva statale — dei rapporti di lavoro e con quella «di diritto amministrativo» dei rapporti di pubblico impiego statale non contrattualizzato, essa pure di competenza esclusiva statale secondo il disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.; né la Regione si sarebbe soffermata sul cruciale art. 8, comma 1, della legge, al quale si connettono sia l'art. 7, comma 4, lettera c) — ove sono previsti protocolli di intesa tra gli organismi di vigilanza e, secondo il ricorrente, l'assessore regionale presidente dell'Osservatorio sul mobbing — sia l'art. 6, lettera c).

A parere dell'Avvocatura, le tre disposizioni citate consentono di organizzare una struttura di polizia alle dipendenze del «potere esecutivo» della Regione, attivata dagli sportelli istituiti «presso gli uffici comunali di cittadinanza».

La Regione non si è limitata a porre in essere «azioni di formazione» (art. 3), «azioni di informazione e ricerca» (art. 4) e «azioni di assistenza medico-legale e psicologica» (art. 5), cioè a monitorare e studiare il fenomeno e ad assisterne le vittime, ma al contrario, si è attribuita un penetrante potere di ispezione, ossia di accesso sul luogo di lavoro privato o persino pubblico-statale, di acquisizione di documenti, di interpello di possibili futuri testimoni, di redazione di processi verbali, etc; un potere, questo, che duplica similari poteri della giurisdizione e di apparati investigativi statali e che interferisce sia nelle attività imprenditoriali sia nelle attività delle amministrazioni pubbliche dello Stato o facenti capo ad esso.

Ritiene il ricorrente che il nucleo della legge in esame sia costituito non dai citati artt. 3, 4 e 5, ma dall'art. 8, comma 1, e dai connessi artt. 6, lettera c), e 7, comma 4, lettera e), e conclude, quindi, insistendo per la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale quanto meno di queste ultime norme.

4. — Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, sottolineando anzitutto come la questione sia del tutto simile a quella risolta dalla recente sentenza di questa Corte n. 22 del 2006, con la quale è stata esaminata un'analogo legge della Regione Abruzzo, e ribadendo quindi che la legge impugnata tende unicamente a prevenire e a contrastare l'insorgenza e la diffusione del mobbing, senza con ciò dettare una disciplina compiuta del medesimo sul piano giuslavoristico. Del resto, il richiamo espresso alla disciplina interna e comunitaria sarebbe di per sé dirimente in ordine ai dubbi ed alle perplessità manifestate nell'atto introduttivo.

Il legislatore umbro, quindi, astenendosi dal fornire non solo una definizione generale del fenomeno in oggetto, ma anche esemplificazioni di per sé idonee ad operare la paventata sostituzione nei confronti della potestà normativa statale, ha circoscritto il proprio intervento a disciplinare misure di sostegno per i lavoratori che subiscono le conseguenze negative discendenti dal verificarsi del fenomeno stesso, come definito dalla normativa nazionale e comunitaria. Infatti, ai sensi dell'art. 2, i compiti della Regione vengono individuati nella promozione di azioni di «prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale», in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui al successivo art. 7 e con le strutture socio-sanitarie. Parimenti i successivi artt. 3, 4, 5 e 6 regolano espressamente la tipologia di azioni con cui vengono concretamente svolte prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale previste dal richiamato art. 2.

Infine, del tutto infondata risulterebbe la doglianza volta a censurare la disposizione che parrebbe realizzare indebite interferenze in merito alla gestione dei rapporti di lavoro con amministrazioni statali, sulla scorta delle precisazioni fornite dalla citata sentenza n. 22 del 2006, allorché la domanda proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è stata rigettata, chiarendo come «dall'eventuale duplicazione di procedure che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva», non è dato ricavare l'invasione di competenza lamentata da controparte.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing), perché, da un lato, essa lederebbe la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e, dall'altro, non si limiterebbe a formulare disposizioni di dettaglio nelle materie della tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro, entrambe di competenza legislativa concorrente.

L'Avvocatura dello Stato, inoltre, a conforto delle proprie tesi richiama la sentenza di questa Corte n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).

Il ricorrente censura come «vaga e inadeguata» l'espressione «molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro», con la quale la legge regionale definisce il fenomeno del mobbing e sostiene che ulteriori precisazioni vengono così rimesse a successivi atti amministrativi, da emettere anche da parte di organismi che la legge stessa istituisce, quali l'Osservatorio regionale e gli sportelli anti-mobbing. Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole che a tali organismi sia affidato il compito di effettuare ispezioni sui luoghi di lavoro senza alcuna limitazione sulla appartenenza di questi e sulla loro natura; ispezioni destinate a sfociare nel possibile accertamento di fattispecie di illecito contrattuale.

2. — In via preliminare, si rileva l'ammissibilità del ricorso ancorché concerna un'intera legge, in quanto, come già ritenuto in casi analoghi (sentenza n. 359 del 2003 e sentenze ivi citate, nonché sentenza n. 22 del 2006), l'omogeneità della normativa in esame consente di individuare i limiti dello scrutinio richiesto.

3. — Nel merito, il ricorso non è fondato.

Il richiamo alla sentenza n. 359 del 2003 non giova al ricorrente, perché la legge della Regione Lazio dichiarata illegittima con quella sentenza era sostanzialmente diversa dalla legge della Regione Umbria, oggetto del presente scrutinio.

Con la sentenza citata questa Corte — dopo aver premesso che il mobbing, unitariamente considerato dalle scienze sociali, ma privo di una specifica disciplina statale, è fenomeno complesso avente una pluralità di aspetti, alcuni dei quali ricondotti dai giudici comuni sotto le previsioni dell'art. 2087 del codice civile — rilevò che esso, con riguardo alla condotta degli autori degli atti vessatori e dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, concerne anche l'ordinamento civile, mentre per i profili riguardanti le conseguenze patologiche sulla vittima di per sé considerate attiene alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro. La definizione del *mobbing* contenuta nella legge ne riguardava tutti i profili e la Regione Lazio rendeva manifesto il proposito di intervenire «nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia».

La constatazione che la legge regionale, fondata su un'autonoma definizione del complesso fenomeno sociale, lo disciplinava in molteplici suoi aspetti rientranti in competenze dello Stato, fu alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La legge della Regione Umbria oggetto del presente ricorso presenta, invece, elementi di analogia — come fa rilevare lo stesso ricorrente — con la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004 n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), passata indenne attraverso lo scrutinio di costituzionalità (sentenza n. 22 del 2006).

Anche nel caso ora in esame la normativa censurata non formula una definizione del mobbing con valenza generale, ma ha riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti già oggetto di valutazione in fattispecie sottoposte al vaglio di giudici comuni.

Inoltre, secondo l'art. 1 della legge in argomento, le azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, finalizzate a tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, sono promosse dalla Regione «nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario». Tale formula può risolversi

in un'affermazione meramente assertiva e di stile, inefficace al fine di escludere possibili contrasti con le normative di cui si postula il rispetto; ma, ove in concreto non si riscontrino disposizioni che tale contrasto determinano, come nella legge impugnata, essa fornisce un criterio interpretativo utile al positivo scrutinio di legittimità costituzionale.

Se poi, come questa Corte ha già affermato, l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.

Quest'ultimo rilievo vale anche a motivare l'infondatezza delle censure concernenti la genericità delle previsioni della legge riguardo alle ispezioni sui luoghi di lavoro ed al conseguente accertamento di ipotesi di *mobbing*. L'impugnato art. 8 della legge regionale, relativo a tali ispezioni, riguarda infatti l'attività di controllo del Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, collocandone i compiti «nell'ambito della sua attività istituzionale». Quest'ultima si inserisce nella più ampia attività dei dipartimenti di prevenzione (di cui fa parte il Servizio), i quali sono strutture operative delle ASL, poste a garanzia della salute collettiva ed operanti secondo linee coordinate ed integrate con le Regioni (in base al disposto dell'art. 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Si deve, infatti, più in generale ribadire, anche al di fuori del controllo incidentale di costituzionalità, la validità del principio secondo il quale una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali.

In conclusione, per la impugnata legge della Regione Umbria può dirsi ciò che si è ritenuto riguardo alla suindicata legge della Regione Abruzzo, e cioè che «essa non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005 n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 239

Sentenza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Censura concernente un'intera legge - Individuabilità della questione proposta - Ammissibilità del ricorso.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di una intera legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Successiva modificazione, di natura terminologica e formale, di alcune delle disposizioni contenute nella legge impugnata - Trasferimento della questione sulle nuove disposizioni.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, artt. 66-70.

Lavoro e occupazione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina legislativa degli interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro - Ricorso dello Stato - Pretesa indeterminatezza dell'espressione «molestie morali e psico-fisiche» - Prevista costituzione di organismi regionali potenzialmente invasivi di ambiti riservati a competenze statali - Denunciata non riconducibilità della materia oggetto della legge ad alcuna norma statutaria - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Disciplina non esorbitante dalle competenze ordinarie della Regione - Non fondatezza della questione.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7.

– Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, e 118, primo comma; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia (legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8 giugno 2005, depositato in cancelleria il 14 giugno 2005 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), in riferi-

mento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, per quel che riguarda le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), Cost., il ricorrente osserva come l'art. 1, comma 2, della legge regionale, intenda definire il mobbing con l'espressione «molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro», utilizzando, altresì, nell'art. 1, comma 1, le parole «esclusione sociale», così evidenziando una tale indeterminatezza definitoria da rimettere ad organi amministrativi il potere di integrare i contenuti normativi, anzi di sostituirsi al legislatore statale, che sarebbe competente a dettare la nozione di mobbing. Questa sarebbe molto più ampia di quella di «molestia», come definita nell'art. 2, par. 2, della direttiva n. 76/707/CEE del Consiglio, come sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 2002/73/CE, che riguarda soltanto il comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona.

Tuttavia la normativa europea rivelerebbe come l'applicazione delle norme sia affidata al giudice e non ad incontrollabili apparati amministrativi o ad altrettanto incontrollabili associazioni di volontari o sindacali. In tale ultimo senso sono invece dettate le previsioni dell'art. 2, relative ai «progetti» presentati da dette associazioni, che possono prevedere dei punti di ascolto, con compiti istruttori, i quali mantengono rapporti con le strutture pubbliche competenti.

Dubbi suscita nel Presidente del Consiglio anche il punto di ascolto ed assistenza istituito presso ogni ASL, in ragione della previsione di convenzioni suscettibili di attivare incarichi esterni (come quello ad un giuslavorista, e non a due, ipotesi che parrebbe più corretta al ricorrente in quanto implicherebbe la possibilità di un contraddittorio).

Ciò posto e premesso di aver proposto analoghi ricorsi avverso leggi delle Regioni Abruzzo e Umbria, il ricorrente, in ordine all'ipotizzato contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., sostiene che la censurata normativa non si limita a dettare una disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro. Il Presidente del Consiglio evoca, infine, anche un profilo di possibile eccesso dai limiti statutari, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, non essendo la legge censurata riconducibile a nessuna delle materie ivi elencate e non potendo neppure essere qualificata come esercizio di competenza integrativa ed attuativa in mancanza di collegamento con principi fondamentali.

Tali argomentazioni sono state ribadite in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, ove il ricorrente sottolinea come la legge impugnata non si sia affatto astenuta dal formulare una propria definizione di mobbing, ma abbia, al contrario, fatto riferimento a nozioni «proprie» quale «molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro» (o «sul posto di lavoro»), «comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo», «qualità [...] delle relazioni sociali», ed «esclusione sociale». L'aggettivo «sociale» sarebbe stato utilizzato per mettere in ombra la sostanza civilistica, attinente cioè ai rapporti contrattuali (anche per quanto disciplinati da contrattazione collettiva) genericamente ipotizzati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui contenuto finirebbe col finanziare con denaro pubblico patronati ed associazioni di volontariato, perché — presentato un «progetto» — svolgano una attività sostanzialmente amministrativa destinata ad affiancarsi ai normali rimedi offerti dall'ordinamento in caso di illeciti contrattuali.

È facile prevedere — a parere dell'Avvocatura — che i soggetti privati finanziati saranno portati ad enfatizzare l'accreditamento ad essi attribuito, a promuovere (mediante professionisti legali «organici») l'instaurazione di controversie civili e ad ingerirsi nelle dinamiche interne di impresa e di apparati amministrativi (anche statali). Anche se non esclude che la Regione possa dotarsi di strumenti conoscitivi del «fenomeno» di che trattasi e neppure che essa possa tener conto del mobbing nell'organizzare talune strutture del Servizio sanitario, il ricorrente ritiene, tuttavia, che la legge impugnata vada oltre, quando — soprattutto all'art. 2 e all'art. 3, commi 1, 2 e 3 — «accredita» operatori variamente motivati ad interferire nei rapporti civilistici (o addirittura nei rapporti non contrattualizzati con dipendenti statali).

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, concludendo per il rigetto del ricorso sul rilievo che la legge impugnata non ha dettato norme interferenti con l'ordinamento civile e penale o con l'organizzazione statale, né aventi carattere di principio fondamentale nelle materie della tutela del lavoro e della salute, ma si è limitata a prevedere — e, in parte, a finanziare — attività di sostegno, di studio e di formazione al fine di diminuire l'incidenza delle molestie nei luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori.

In particolare, la Regione eccepisce l'inammissibilità, per genericità, della prima censura là dove imputa all'art. 1 della legge in argomento la vaghezza e la inadeguatezza delle espressioni usate, contestando che la disposizione ponga una normativa in bianco, dato che il concetto di «molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro» è sufficientemente chiaro per guidare l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Anche la seconda censura sarebbe inammissibile per genericità, non essendo indicato alcun parametro costituzionale e non risultando chiaro se si tratti di censura relativa alla legittimità piuttosto che al merito, con riguardo al quale la doglianza sarebbe non fondata, in quanto la previsione di progetti delle associazioni di volontariato contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro è perfettamente logica, dal momento che la tutela dei dipendenti, parti deboli del rapporto di lavoro, viene istituzionalmente svolta da quelle associazioni.

Inoltre, l'art. 2 prescrive requisiti di competenza per le associazioni in questione e prevede che i progetti possano essere presentati anche da «organizzazioni datoriali di categoria»: come è ovvio, dato che la diminuzione dell'incidenza delle molestie è un interesse anche delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. Il fenomeno del mobbing non si svolge infatti tra «controparti», ma riguarda in generale le dinamiche delle relazioni interpersonali negli ambienti di lavoro. D'altra parte anche l'elenco dei compiti dei «punti di ascolto», di cui all'art. 3, dimostra l'infondatezza del timore che la legge regionale voglia conferire a soggetti esterni poteri tali da «penalizzare» gli interessi dei datori di lavoro.

Scarsamente comprensibile sarebbe poi la censura relativa alla presenza di un solo giuslavorista e l'auspicio della presenza di due giuslavoristi: non si tratta, infatti, di regolare una contrapposizione ideologica, né di organizzare una dialettica di tipo processuale, ma di fornire sostegno alle persone che ne hanno bisogno con professionisti competenti.

Peraltro le questioni in cui viene evocato l'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), Cost., sarebbero inammissibili per omessa illustrazione dell'applicabilità degli evocati parametri alla Regione a statuto speciale. Nel merito, le stesse sarebbero infondate, quanto al primo profilo, perché nessuna norma della legge impugnata incide o può incidere sull'organizzazione degli uffici statali, essendo previste solo attività di studio, formazione e sostegno, pienamente rientranti nelle materie «tutela del lavoro», «tutela della salute» e «formazione professionale»; quanto al secondo aspetto, non vi sarebbe alcuna incidenza «sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa», perché, infatti, la legge prevede attività «esterne» ai rapporti di lavoro, a fini di sostegno, studio e formazione, e non fa sorgere alcun obbligo a carico del datore di lavoro, né prevede alcun intervento degli organismi di sostegno nei luoghi di lavoro. Il fatto che le molestie possano dar luogo ad illeciti contrattuali non impedisce alla Regione di occuparsi delle conseguenze di esse e di cercare di prevenirle, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione amministrativa, tutela del lavoro, tutela della salute e formazione professionale.

La censura in relazione alla quale sono stati evocati gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale sarebbe poi infondata, posto che, da un lato, la legge regionale n. 7 del 2005 regola materie assegnate dallo statuto alla competenza legislativa regionale (ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera), e, dall'altro, alla Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione per essa più favorevoli, cioè quelle che prevedono la competenza concorrente in materia di «tutela del lavoro» e «tutela della salute» e quella che prevede la competenza regionale piena in materia di «formazione professionale».

Sarebbero altresì impropriamente evocati sia l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le Regioni possono adottare norme legislative nelle materie di competenza concorrente senza attendere l'entrata in vigore delle leggi-cornice, sia l'art. 6 dello statuto (che affida alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza integrativa-attuativa in materia di «lavoro»), perché tale norma non forma più la base ed il parametro della competenza regionale in materia di «tutela del lavoro», a seguito dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 che ha corrispondentemente ampliato la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Sarebbe, infine, inammissibile la censura sollevata in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., per difetto di motivazione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), all'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della suindicata Regione 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), perché la materia oggetto della medesima non sarebbe prevista da alcuna norma statutaria e la sua disciplina sarebbe invasiva delle competenze legislative statali nelle materie dell'ordinamento civile e dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il ricorrente sostiene, altresì, che la legge impugnata attiene anche alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di competenza legislativa concorrente, e non si limita a dettare disposizioni di dettaglio.

L'Avvocatura dello Stato, inoltre, a conforto delle proprie tesi richiama la sentenza di questa Corte n. 359 del 2003, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).

Il ricorrente rileva che l'espressione «molestie morali e psico-fisiche» usata dal legislatore regionale, per la sua indeterminatezza, implica la successiva emanazione di atti amministrativi in materie riservate allo Stato. Inoltre la nozione di mobbing sarebbe molto più complessa rispetto a quella di molestie così come è definita anche dalla normativa comunitaria, dal momento che le molestie costituiscono soltanto uno dei modi in cui può attuarsi il mobbing.

La legge censurata, infine, prevede la costituzione di organismi cui affidare compiti comportanti l'intrusione in non meglio definiti ambienti di lavoro, rendendo possibile l'invasione di organismi regionali in ambiti riservati allo Stato.

2. — In via preliminare, si rileva l'ammissibilità del ricorso ancorché concerna un'intera legge, in quanto, come già ritenuto in casi analoghi (sentenza n. 359 del 2003 e sentenze ivi citate, nonché sentenza n. 22 del 2006), l'omogeneità della normativa in esame consente di individuare l'oggetto e le ragioni dello scrutinio richiesto.

Ancora in via preliminare, si osserva che le modifiche introdotte dagli articoli da 66 a 70 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge impugnata sono di natura terminologica e formale, tali, comunque, da non incidere sostanzialmente sul contenuto normativo delle disposizioni impuginate. Ne consegue che le questioni devono essere trasferite sulle nuove disposizioni (ordinanza n. 137 del 2004, sentenza n. 533 del 2002).

3. — Nel merito, il ricorso non è fondato.

Il richiamo alla sentenza n. 359 del 2003 non giova al ricorrente perché la legge della Regione Lazio, con la medesima pronuncia dichiarata illegittima, era sostanzialmente diversa dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, oggetto del presente scrutinio.

Con la sentenza citata, questa Corte — dopo aver premesso che il mobbing, unitariamente considerato dalle scienze sociali, ma privo di una specifica disciplina statale, è fenomeno complesso connotato da una pluralità di aspetti, alcuni dei quali ricondotti dai giudici comuni sotto le previsioni dell'art. 2087 del codice civile — rilevò che esso, con riguardo alla condotta degli autori dei comportamenti vessatori e ai rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, inerisce anche all'ordinamento civile, mentre per i profili concernenti le conseguenze patologiche sulla vittima di per sé considerate è attinente alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro. La definizione del mobbing contenuta nella legge citata era onnivale e la Regione Lazio aveva reso manifesto che essa attuava il proposito di intervenire «nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia».

La constatazione che la legge regionale, fondata su un'autonoma definizione del complesso fenomeno sociale, lo disciplinava in molteplici suoi aspetti, alcuni dei quali rientranti in competenze dello Stato, fu quindi alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 2005, oggetto del ricorso in esame presenta, invece, elementi di analogia — come fa rilevare lo stesso ricorrente — con la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), passata indenne attraverso lo scrutinio di costituzionalità (sentenza n. 22 del 2006).

Anche nel caso in esame la legge censurata non formula una definizione del mobbing con valenza generale, ma ha riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie e ancor meno da quelle statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia, la cui violazione il ricorrente evoca in via subordinata, ma sulle quali la stessa Regione ritiene ormai prevalere il nuovo riparto di competenze. L'incompletezza della definizione, anche con riguardo alle nozioni di diritto comunitario, è quindi correlativa al carattere parziale e volutamente non esaustivo della regolamentazione legislativa regionale (come si evince dagli atti consiliari contenenti i lavori preparatori della stessa legge regionale).

Se, poi, l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni, come questa Corte ha già affermato, l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune (sentenza n. 22 del 2006). Quest'ultimo rilievo vale anche a motivare l'infondatezza delle censure concernenti la genericità delle previsioni della legge riguardo ai paventati interventi nei luoghi di lavoro, all'eventuale accertamento di casi di mobbing ed all'istituzione di «punti di ascolto» presso le ASL.

Si deve, infatti, considerare che, anche al di fuori del controllo incidentale di legittimità costituzionale, vale il principio secondo il quale una disposizione di legge non può essere dichiarata illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali.

In conclusione, anche per l'impugnata legge della Regione Friuli-Venezia Giulia può ribadirsi ciò che si è ritenuto riguardo alla legge n. 26 del 2004 della Regione Abruzzo, e cioè che «essa non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 240

Sentenza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Opposizione avverso il decreto di espulsione - Competenza attribuita al giudice di pace del luogo ove ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, anziché al giudice amministrativo - Violazione del principio di riserva di giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi - Possibile incidenza del provvedimento di espulsione sulla libertà personale dello straniero - Non irragionevolezza dell'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario - Non fondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 100, primo comma, e 103, primo comma.

Straniero - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in caso di condanna con sentenza irrevocabile per il reato di detenzione ai fini della vendita di audiocassette abusive - Automaticità della sanzione - Eguale ingiustificato trattamento sanzionatorio rispetto a fatti di maggiore gravità - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla espulsione - Mancata limitazione della questione alla revoca del permesso di soggiorno - Inammissibilità.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 21, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da T. M. contro il Ministero dell'interno, con ordinanza dell'11 novembre 2004 iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Brindisi emesso in data 31 gennaio 2004 e degli atti consequenziali, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 26, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; *b)* dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 100, primo comma, e 103, primo comma, Cost. ed al principio di ragionevolezza.

Premette, in fatto, il remittente che con il provvedimento del Questore di Brindisi impugnato, emesso in applicazione dell'art. 26, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo del cittadino extracomunitario ricorrente, in quanto questi è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 171, lettera *b)*, — *recte*: art. 171-*ter*, lettera *b)* — della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore, poiché trovato in possesso di centodiciannove musicassette, da altri abusivamente duplicate o riprodotte, destinate alla vendita. Il ricorrente, oltre a tale provvedimento, ha altresì impugnato il decreto prefettizio di espulsione emesso in conseguenza della revoca del permesso di soggiorno e il t.a.r. remittente, nell'accogliere provvisoriamente l'istanza di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente, ha esteso la portata dell'accoglimento anche a tale ultimo provvedimento, proprio a causa degli avanzati dubbi di legittimità costituzionale non solo con riguardo all'art. 26, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, ma anche in riferimento all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto.

2. — Ciò posto il giudice *a quo*, premesso, quanto alla rilevanza, che la pronuncia di questa Corte «condiziona la tutela cautelare, nei termini in cui è stata richiesta dal ricorrente», affronta il merito della prima delle due sollevate questioni.

Al riguardo si precisa che l'art. 26, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che allo straniero condannato con provvedimento irrevocabile «per alcuno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore» sia revocato il permesso di soggiorno, con conseguente espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, appare, anzitutto, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto del tutto irragionevolmente porrebbe sostanzialmente sullo stesso piano, «sotto il profilo della sintomaticità della pericolosità sociale dello straniero e delle conseguenti esigenze di tutela», i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e quelli di cui al Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633 del 1941, mentre i secondi sono puniti con pene edittali notevolmente inferiori e sono dotati di offensività palesemente più lieve rispetto agli altri. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 13, comma 2, lettera *b)*, e 15 del d.lgs. n. 286 del 1998, si desume chiaramente che l'espulsione dal territorio nazionale (sia in via amministrativa, sia come misura di sicurezza) del cittadino extracomunitario entrato regolarmente presuppone di norma un giudizio di pericolosità sociale spesso ancorato alla commissione di reati particolarmente gravi. Ora, la disposizione di cui si discute, per come è formulata, postula che il legislatore abbia posto sullo stesso piano i reati in essa contemplati e quelli indicati nel menzionato comma 3 del precedente art. 4 («reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero [...] reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o [...] reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite»), per i quali in caso di condanna è prevista, di fatto, l'espulsione automatica (a prescindere da qualsiasi giudizio di pericolosità) dello straniero regolarmente entrato in Italia.

A chiarimento del profilo di censura di cui si tratta, il t.a.r. precisa, poi, di non concordare con la qualificazione giuridica dell'espulsione prevista dall'art. 26, comma 7-*bis*, come pena accessoria rispetto ai reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni e di ritenere, invece, che essa, pur avendo fondamento nella sentenza di condanna, non sia un effetto penale di questa, ma «costituisca l'oggetto di un successivo procedimento amministrativo vincolato». In altri termini, ad avviso del remittente, si tratterebbe di una fattispecie analoga a quella di cui all'art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(che prevedeva la destituzione di diritto dei pubblici dipendenti a seguito di condanna penale). Tale tesi troverebbe conferma sia nel testo della norma, sia nel suo contenuto (che prevede la successione di due provvedimenti: la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione in via amministrativa), sia nella sua collocazione al di fuori dell'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998. Nel caso di specie, poi, la suddetta interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto che la sentenza di condanna non contiene la menzione dell'espulsione come pena accessoria. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire all'espulsione *de qua* «l'improbabile configurazione» della pena accessoria, non verrebbe meno l'irrazionalità della stessa ove si consideri, da un lato, che l'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998, in caso di condanna per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. (ben più gravi di quelli cui si riferisce la disposizione censurata), stabilisce che il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero solo nel caso in cui quest'ultimo risulti in concreto socialmente pericoloso e, dall'altro lato, che essa, così intesa, verrebbe a realizzare, senza alcuna giustificazione, una discriminazione dell'entità della sanzione tra cittadini e stranieri, a parità di illecito commesso.

Un secondo profilo di censura sarebbe rappresentato dalla violazione degli artt. 2 e 41 Cost., perché la disposizione censurata, «per apprestare una tutela centrale e sproporzionata al diritto di autore (oggi a tutela del patrimonio e del mercato), espone ad un sacrificio assoluto la condizione dello straniero, esprimendo così un giudizio in contrasto con la scala di valori espressa dalla Carta costituzionale». Anche in ordine a tale censura il remittente fa riferimento alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti condannati penalmente e alla sentenza di questa Corte n. 971 del 1988, la quale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 che la prevedeva, ha richiamato il principio, desumibile dal sistema, «dell'indispensabile esigenza di graduare qualunque sanzione al caso concreto».

Alla luce di tale ultimo principio la disposizione in oggetto violerebbe altresì gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., perché «vincola la revoca del permesso di soggiorno e il conseguente provvedimento di espulsione al mero presupposto della condanna per uno dei reati in essa richiamati» — i quali sono tra loro molto eterogenei — impedendo così la valutazione della reale entità del fatto concreto che può essere anche modesta, come si è verificato nella specie (nella quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena).

3. — Quanto alla seconda questione sollevata il remittente, dopo aver precisato di non voler riproporre una questione uguale a quella già ritenuta non fondata dalla ordinanza di questa Corte n. 414 del 2001, afferma che l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace, si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 100, primo comma, e 103, primo comma, Cost., i quali, secondo quanto si desume dalla sentenza di questa Corte n. 204 del 2004, «prevedono una riserva di giurisdizione a favore del giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi, intesa oggi come tutela giudiziaria a fronte dell'esercizio della funzione amministrativa». Tale è indubitabilmente quella di cui si tratta, come sarebbe confermato dall'abrogato art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e dal vigente art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998.

A ciò si aggiungerebbe l'irragionevolezza della disposizione per il fatto che essa, «rimettendo al giudice di pace la giurisdizione e la competenza per l'impugnazione dei provvedimenti di espulsione, di fatto rende inutile la pronunzia, collegiale, del giudice amministrativo sui provvedimenti afferenti al permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che l'interesse principale vantato dallo straniero è quello di rimanere nel territorio nazionale, ed esso viene inciso in via principale dal provvedimento di espulsione». E ciò sarebbe ancor più evidente ove si consideri, da un lato, che il giudice di pace, anche in mancanza di tempestiva impugnazione del decreto di annullamento o di revoca del permesso di soggiorno dinanzi al giudice amministrativo, può comunque disapplicarlo e, dall'altro, che, salva l'ipotesi di tempestiva sentenza di annullamento o di tempestiva ordinanza di sospensione giurisdizionale del provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno, lo straniero, ricorrendo al giudice amministrativo, non potrà ottenere alcun «effettivo risultato pratico» in quanto, nelle more della decisione del giudice amministrativo, può intervenire la decisione di rigetto del ricorso proposto al giudice di pace.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

La prima questione sarebbe manifestamente infondata, in primo luogo, in quanto la disposizione di cui si tratta è stata ispirata dall'esigenza di contrastare l'aspetto criminogeno del fenomeno dell'immigrazione e di ridurre l'allarme sociale, senza incidere sui diritti costituzionali da garantire agli stranieri. Questa Corte, del resto, ha in più occasioni (v. sentenze n. 62 del 1994 e n. 353 del 1997) affermato che l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale sono collegati alla discrezionale ponderazione, da parte del legislatore, di una serie di molteplici interessi pubblici, rispetto alla quale lo straniero non vanta una posizione di assoluta libertà, sicché una eventuale violazione del principio di uguaglianza può affermarsi solo ove situazioni identiche siano gestite in modo diseguale. Nella specie ciò non avviene, essendosi il legislatore limitato a stabilire la perdita del beneficio del permesso di soggiorno nei confronti degli stranieri condannati per specifici reati.

Quanto alla valutazione della pericolosità sociale, la procedura di cui si tratta non può essere ricondotta alla fattispecie dell'espulsione come misura di sicurezza, essendo originata da un atto dovuto e non discrezionale (come quello previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998). Orbene, in proposito questa Corte, nella sentenza n. 129 del 1995 e nella successiva ordinanza n. 146 del 2002, ha chiarito che la valutazione della pericolosità sociale va garantita solo per l'espulsione come misura di sicurezza e che il c.d. automatismo espulsivo «altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa».

Analogamente destituito di fondamento sarebbe il profilo di censura riferito agli artt. 2 e 41 Cost. in quanto, con la disposizione censurata, il legislatore, «più che privilegiare gli interessi economico-finanziari a scapito di diritti umani fondamentali», si è limitato a volere «allontanare dal territorio nazionale coloro che vivono di illeciti nuocendo alla produzione legale», in linea con quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 353 del 1997.

Inconferente sarebbe, infine, il richiamo all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto nella specie la revoca del permesso di soggiorno e il successivo provvedimento di espulsione attengono — come sostenuto dallo stesso remittente — al profilo amministrativo e non a quello penalistico delle predette misure.

La seconda questione sollevata sarebbe, poi, inammissibile, sia perché del tutto irrilevante per il giudizio *a quo* (essendo il giudice amministrativo carente di giurisdizione rispetto al decreto prefettizio di espulsione), sia perché essa è del tutto analoga a quella dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 414 del 2001 di questa Corte.

Il remittente, pur conoscendo tale ultimo provvedimento, ha ritenuto di poter sollevare di nuovo la questione sulla base di un erroneo richiamo alla sentenza n. 204 del 2004. Tale sentenza, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal giudice *a quo*, appare confermare la legittimità delle previsioni contenute nel testo vigente del d.lgs. n. 286 del 1998 secondo le quali la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata ai provvedimenti che incidono sugli interessi legittimi. E, d'altra parte, la scelta di attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione risulta in linea con i principi affermati al riguardo da questa Corte non solo nella citata ordinanza n. 414 del 2001, ma anche nelle sentenze n. 105 e n. 275 del 2001.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d'autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera».

Secondo il remittente la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sia perché equipara la condanna per i reati suindicati a quella per altri di ben maggiore gravità, sia perché non prevede il giudizio sulla effettiva pericolosità sociale del condannato come per altri reati paragonabili per gravità a quelli indicati.

La disposizione, inoltre, sarebbe lesiva degli artt. 27, terzo comma, e 41 Cost. in quanto, da un lato, non è aderente al principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 971 del 1988, secondo il quale la irrogazione di una sanzione comporta sempre una valutazione del caso concreto che ne assicuri la proporzionalità riguardo all'illecito considerato in tutti i suoi profili e, dall'altro, sacrifica eccessivamente i diritti della personalità del soggetto extracomunitario per la tutela di beni di minore rilievo.

Lo stesso t.a.r., con la medesima ordinanza solleva, in riferimento agli artt. 100 e 103 Cost. ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, il quale stabilisce che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace nel termine di sessanta giorni.

Nell'attribuzione al giudice di pace dell'impugnazione del provvedimento di espulsione il remittente individua anzitutto una violazione delle competenze costituzionali del giudice amministrativo relative alla tutela degli interessi legittimi.

In secondo luogo, il t.a.r. censura per irragionevolezza la previsione di due giudizi relativi alla legittimità, l'uno, della revoca del permesso di soggiorno, l'altro della espulsione, in quanto, potendo il giudice di pace giudicare in via incidentale, al fine di un'eventuale disapplicazione, della legittimità della suindicata revoca, il giudizio amministrativo potrebbe risultare inutile.

2. — Ha priorità logico-giuridica lo scrutinio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché dal suo esito dipendono i termini in cui si porrà l'altra questione, concernente l'art. 26, comma 7-bis, del medesimo decreto.

L'ordinanza di rimessione si fonda, infatti, sul convincimento del giudice *a quo*, implicito ma non implausibile, secondo cui, disponendo il censurato art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 che sull'impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione sia chiamato a decidere il giudice ordinario (in particolare il giudice di pace), il t.a.r. dovrebbe su tale punto declinare la giurisdizione, senz'alcuna possibilità di sollecitare il giudizio di questa Corte. Ed è proprio nei confronti di tale carenza di giurisdizione che si appuntano le censure del giudice remittente.

3. — La questione non è fondata.

Si rileva anzitutto che questa Corte, con l'ordinanza n. 414 del 2001, esaminando una questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione posta in termini in gran parte analoghi a quelli in cui la prospetta l'attuale remittente, affermò che deve «escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione alla giurisdizione del giudice ordinario, per le implicazioni, nella quasi totalità dei casi necessarie, sulla libertà personale e non solo sulla libertà di circolazione dello straniero...».

Il giudice *a quo* è di ciò consapevole e, tuttavia, ritiene che la questione debba essere riesaminata alla luce del principio, affermato con la sentenza di questa Corte n. 204 del 2004, secondo il quale, essendo il riparto della giurisdizione fondato sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo ai sensi degli artt. 102 e 103 Cost., la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e quello consequenziale di espulsione non potrebbe che essere attribuita nel suo complesso al giudice amministrativo.

La tesi non può essere accolta.

È sufficiente osservare che il provvedimento di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera può incidere sul suo diritto alla libertà personale (sentenze n. 105 del 2001 e n. 222 del 2004), per negare fon-

damento all'assunto del remittente e per ritenere che l'affermata irragionevolezza dell'attribuzione a giudici diversi del sindacato sui provvedimenti predetti non potrebbe essere eliminata attraendo entrambi nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

4. — La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 26, comma 7-bis, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998 è inammissibile per diverse ragioni.

Anzitutto lo è per quella parte della disposizione che prevede l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti lo stesso remittente ritiene che avrebbe giurisdizione su di essa solo se fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma che radica la giurisdizione davanti al giudice ordinario. L'infondatezza, appena rilevata, di tale questione impedisce che al t.a.r. possa essere riconosciuta la competenza giurisdizionale a decidere sulla legittimità della espulsione con accompagnamento alla frontiera e quindi la legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità.

Da tale parziale inammissibilità consegue quella della questione nel suo complesso.

Il remittente, infatti, ha prospettato la questione con riguardo all'intera disposizione del comma 7-bis dell'art. 26, che prevede la sequenza revoca del permesso di soggiorno-provvedimento di espulsione, considerandola come una misura unica e individuando i *tertia comparationis* in altre ipotesi di espulsione esistenti nell'ordinamento, ma neppure in via subordinata ha limitato la questione soltanto al suindicato provvedimento di revoca.

Giudicando sulla legittimità della sola previsione di quest'ultimo, la Corte si pronuncerebbe su un *thema decidendum* che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, si presenterebbe in termini diversi da quelli della questione effettivamente sollevata.

Infine, non è superfluo aggiungere che il giudice *a quo*, dopo aver escluso che la misura prevista dalla disposizione censurata sia una pena accessoria, l'ha poi qualificata come sanzione amministrativa; qualificazione che avrebbe richiesto una congrua motivazione, anziché esaurirsi in un'apodittica affermazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale amministrativo regionale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 241

Ordinanza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo per il datore di lavoro che sia tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento - Denunciata violazione dei principi di solidarietà sociale e di libertà di iniziativa economica privata - Questione riferita a norma che nulla dispone in ordine all'obbligo contributivo del datore di lavoro - Manifesta inammissibilità.

- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma secondo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2004 e del 6 ottobre 2005 dal Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili vertenti tra Metro Italia Cash and Carry S.p.a., filiale di Bolzano, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri e tra Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG e INPS, iscritte al n. 139 del registro ordinanze 2005 ed al n. 2 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 - 1^a serie speciale, dell'anno 2005 e n. 2 - 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione della Metro Italia Cash and Carry s.p.a., filiale di Bolzano, dell'Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG, dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Tullio Tranquillo e Giorgio Albé per la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., filiale di Bolzano, Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per l'Azienda energetica S.p.a. - Etschwerke AG, Fabrizio Corra e Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con due ordinanze, l'una in data 8 marzo 2004, l'altra in data 6 ottobre 2005, il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 10232 del 2003 delle sezioni unite della Corte di cassazione, e pertanto nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con il contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore;

che il dubbio è stato prospettato nel corso di due giudizi, l'uno di opposizione a una cartella di pagamento emessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e l'altro di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata, per lo stesso titolo, dall'Istituto;

che il rimettente precisa che l'incidente di legittimità costituzionale è sollevato sulla base del rilievo che, secondo il «diritto vivente», il datore di lavoro, pur quando abbia assunto su di sé, come nella fattispecie, il rischio della malattia del dipendente, non è tuttavia esonerato dall'obbligo di pagare all'INPS i contributi di malattia;

che la rilevanza della questione deriva dal fatto che, nei giudizi *a quibus*, è in contestazione proprio la debenza delle predette somme da parte di società che — applicando contratti collettivi che prevedono l'erogazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione — hanno chiesto, sulla base dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, che sia dichiarato il loro diritto ad essere esonerate dal pagamento dei contributi;

che, in punto di non manifesta infondatezza, osserva il rimettente che la norma impugnata sarebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo che il contributo economico di malattia non è dovuto per i dirigenti, i quadri e gli impiegati del settore industria, e perché inoltre dal relativo pagamento è stata completamente esonerata la RAI, con atto dello stesso Istituto, motivato proprio sull'assunto che la predetta azienda si era addossato l'onere della corresponsione della retribuzione, in caso di malattia dei dipendenti, sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, in quanto non vi sarebbe alcuna differenza tra datori di lavoro che, obbligandosi nel contratto collettivo a corrispondere la retribuzione netta ai lavoratori malati, sollevino l'INPS dal relativo rischio, e datori di lavoro che ciò non facciano; con l'art. 2 Cost., per l'assenza di qualsivoglia logica e razionalità nella distribuzione degli oneri connessi al principio di solidarietà economica e sociale; con l'art. 38 Cost., perché tale norma, al secondo comma, si preoccupa unicamente di assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in caso di malattia — nella specie soddisfatte con un trattamento di maggior favore rispetto alla corresponsione dell'indennità di malattia —, senza nulla dire in ordine agli strumenti con i quali va raggiunto tale obiettivo e, peraltro, senza sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, e segnatamente quello del rischio, sotteso alla legge n. 138 del 1943; con l'art. 41 Cost., perché, se corollario del principio della libertà di iniziativa economica privata è che la concorrenza tra le imprese deve svolgersi in condizioni paritarie, esigere il pagamento del contributo solo da parte di alcune di esse, e non di tutte, porrebbe un ingiustificato ostacolo al pieno dispiegarsi di quella libertà; e ciò tanto più che l'Enel e l'Italgas, aziende operanti nel medesimo settore produttivo di una delle società attrici, godono di riduzioni contributive, proprio in quanto obbligate alla corresponsione della retribuzione, in caso di malattia dei dipendenti;

che l'irragionevolezza della disciplina è resa evidente dalla circostanza, da un lato, che essa comporta una sorta di duplicazione contributiva per l'imprenditore, posto che questi, non solo è obbligato a versare in pieno, senza alcuna riduzione, il contributo, ma è assoggettato a imponibile contributivo pure sulla retribuzione da lui corrisposta ai lavoratori durante la malattia e, dall'altro lato, che, dai bilanci dell'INPS, risulta che le entrate costituite dai contributi di malattia sono enormemente superiori alle uscite imputabili al pagamento delle corrispondenti indennità;

che non avrebbe rilievo, secondo il rimettente, la circostanza, pur richiamata nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 10232 del 2003, che l'INPS, anche laddove il datore di lavoro abbia assunto su di sé il rischio malattia, sarebbe tuttavia tenuto al pagamento della relativa indennità in caso di superamento del periodo di comporta, o nei periodi di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, essendo, queste, ipotesi per vero eccezionali;

che, nel giudizio r.o. n. 139 del 2005, sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e Metro Italia Cash and Carry S.p.a., chiedendo, il primo, che venga dichiarata la manifesta irrilevanza, infondatezza e comunque l'inammissibilità della proposta questione e, la seconda, che ne venga dichiarata la fondatezza;

che, osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per erronea individuazione della norma censurabile, oggetto della questione, in quanto l'incidente di costituzionalità investe l'art. 6 della legge n. 138 del 1943, e cioè una disposizione che disciplina il regime dell'erogazione dell'indennità di malattia, e non già l'obbligo del pagamento del contributo (sancito dall'art. 9 della medesima fonte normativa, dall'art. 2 del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, recante «Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale», e dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986»);

che, quanto alla asserita violazione del principio di parità di trattamento, il riferimento ai contratti collettivi, contenuto nella norma censurata, deve intendersi limitato ai soli contratti collettivi vigenti all'epoca dell'emanazione della norma, e cioè a quelli corporativi efficaci *erga omnes*, e non anche ai contratti di diritto comune;

che la regolamentazione di eventuali esoneri dall'obbligo del versamento del contributo non potrebbe trovare applicazione «in via amministrativa o di autonomia imprenditoriale», ma dovrebbe essere legittimata da apposita norma, mentre il diverso trattamento praticato al personale della RAI, nonché agli impiegati e ai dirigenti del settore industria, deriva da provvedimenti dell'Istituto, adottati in virtù della regolamentazione speciale disposta dai contratti collettivi corporativi;

che, osserva ancora l'Avvocatura, la questione appare sollevata al solo fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della legge ordinaria, di modo che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte — secondo la quale le leggi si dichiarano incostituzionali solo quando non è possibile darne un'interpretazione conforme alla Costituzione —, la proposta questione andrebbe, anche sotto questo riguardo, dichiarata inammissibile;

che la Metro Italia Cash and Carry S.p.a. - ricapitolata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, all'esito della quale le prestazioni sanitarie, una volta erogate dall'INAM, sono ora rese dal Servizio sanitario nazionale, mentre il pagamento di quelle di carattere economico è demandato all'INPS — sottolinea che oggetto di contestazione nel giudizio *a quo* è esclusivamente la debenza dei contributi volti ad assicurare queste ultime, e non già del contributo sociale di malattia che, destinato a finanziare l'assistenza sanitaria, è posto a carico della generalità dei cittadini;

che i molteplici casi in cui — in forza dell'erogazione, da parte del datore di lavoro (o di altri enti), di un trattamento economico sostitutivo, e del conseguente venire meno dell'obbligo dell'INPS di corrispondere l'indennità di malattia — l'imprenditore è esonerato dal versamento del contributo relativo rendono innegabile il contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost.;

che, quanto alla violazione dell'art. 38 Cost., tale norma non ha certo inteso sovvertire i principi fondamentali del sistema assicurativo, mentre la lesione dell'art. 41 Cost. costituirebbe la ricaduta, sul piano delle relazioni economiche, di quella dell'art. 3 Cost., essendo inevitabile che il malgoverno del principio di uguaglianza, tra gli imprenditori, si ripercuota, negativamente, sul corretto svolgimento della concorrenza;

che, nel giudizio r.o. n. 2 del 2006, sono intervenuti l'INPS e l'Azienda Energetica S.p.a - Etschwerke AG, il primo insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della proposta questione, la seconda per il suo accoglimento;

che l'INPS sostiene che, in base alla lettura del sistema normativo, e segnatamente della disposizione censurata, fatta propria dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10232 del 2003, eventuali deroghe al regime legale della contribuzione potrebbero provenire solo da fonti equiordinate alla legge, quali erano, nel 1943, i contratti collettivi corporativi, ma non da statuizioni dell'autonomia privata, stante, tra l'altro, la natura solidaristica dell'obbligazione contributiva;

che, avendo la Costituzione repubblicana impresso all'intero sistema di sicurezza sociale, originariamente improntato alla logica mutualistico-assicurativa, un forte carattere solidaristico, deve dirsi che proprio la solidarietà è alla base del principio del cosiddetto automatismo delle prestazioni, immanente nel sistema previdenziale e assistenziale, principio in forza del quale resta a carico dell'INPS l'obbligo del pagamento dell'indennità di malattia nelle ipotesi di mancato pagamento dei contributi, da parte del datore di lavoro, e anche in quelle di mancata erogazione delle prestazioni alle quali l'imprenditore si era contrattualmente obbligato;

che la valenza solidaristica dell'obbligazione contributiva, che la sottrae alla disponibilità delle parti e ai poteri discrezionali dell'amministrazione pubblica (come evidenziato dalle Sezioni Unite nell'arresto innanzi richiamato), non viene meno per la sussistenza di taluni casi di esonero, disciplinati da specifici contratti collettivi corporativi, ancora in vigore, per effetto dell'art. 43 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 389, o da contratti dichiarati efficaci *erga omnes* con i decreti delegati emessi in base alla legge 14 luglio del 1959, n. 741;

che, lungi dal configgere con le norme costituzionali, la disposizione impugnata evita che, mediante previsioni contrattuali aziendali, o comunque, mediante contratti collettivi di diritto comune, vengano apportate alterazioni al regime pubblicistico contributivo, riservate esclusivamente alla discrezionalità del legislatore;

che, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'INPS — dopo aver insistito sull'eccezione di inammissibilità della questione per *aberratio ictus* — osserva che, poiché non sono mancate pronunce del Supremo Collegio che hanno affermato l'esonero del datore di lavoro, che abbia assunto su di sé il rischio della

malattia del dipendente, dall'obbligo di corrispondere i relativi contributi, la questione sarebbe inammissibile anche sotto il profilo del mancato esperimento, da parte del giudice *a quo*, del doveroso tentativo di pervenire a una interpretazione adeguatrice;

che, in ogni caso, le denunciate violazioni degli articoli 3 e 41 Cost. sarebbero smentite dal carattere volontario dell'assunzione del rischio della malattia da parte dell'imprenditore;

che l'obbligo, di natura pubblicistica, di corrispondere i contributi di malattia, lungi dal costituire violazione di precetti costituzionali, costituirebbe esso stesso pregnante applicazione — come ripetutamente affermato da questa Corte — del principio solidaristico enunciato nell'art. 38 Cost., e attuato sia attraverso la ripartizione dell'onere contributivo anche a carico di coloro che non hanno determinato le situazioni di bisogno, sia attraverso la regola dell'automatismo delle prestazioni;

che, nella sua memoria, l'Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke AG rileva che le denunciate violazioni si presterebbero a essere composte vuoi con una pronuncia di accoglimento, che, senza operare alcuna scelta di carattere discrezionale, operi un'aggiunta secca al dettato normativo, vuoi con una pronuncia che avalli un'interpretazione adeguatrice;

che, in punto di violazione degli artt. 2 e 3 Cost., la parte privata, evidenziato che il carattere onnipervasivo del dovere di solidarietà non esclude la sua finalizzazione alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e della sua personalità, sostiene che la categoria delle imprese alla quale essa appartiene assolverebbe già, e in misura pienamente soddisfacente dei diritti dei beneficiari, il proprio debito solidaristico, posto che le aziende *ex* municipalizzate del settore energetico non solo sono per contratto obbligate a corrispondere un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge, ma, sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di malattia, versano all'Istituto la stessa contribuzione fissata per la retribuzione in genere, e cioè il 35,84 per cento dell'imponibile, per il personale con iscrizione pensionistica INPS, e il 7,43 per cento, per quello con iscrizione pensionistica INPDAP;

che, esclusa ogni dannosa ricaduta sugli equilibri finanziari della gestione previdenziale dell'invocato esonero dalla contribuzione, è innegabile che gli oneri imposti dalla norma impugnata, nella lettura assurda a «diritto vivente», risulterebbero irragionevoli anche rispetto allo standard di solidarietà imposto dal vigente sistema previdenziale, profondamente inciso da riforme, come quella che ne ha comportato la ristrutturazione in senso binario (decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421») e quella relativa al calcolo contributivo delle pensioni e all'abolizione dell'istituto dell'integrazione al minimo (legge 8 agosto 1995 n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»), del tutto mortificando il principio di corrispettività, che è regola basilare dell'ordinamento di diritto privato, al quale, ancorché impregnata di elementi pubblicistici, continua ancora ad appartenere la materia delle assicurazioni sociali;

che il rapporto previdenziale non potrebbe, almeno sotto il profilo genetico, sottrarsi alla logica della corrispondenza tra oneri e benefici, logica in forza della quale il vincolo dell'assicurazione sociale (e con esso l'obbligo contributivo) può nascere solo laddove il legislatore identifichi un evento generatore di un bisogno socialmente rilevante, mentre nella specie questo è già stato integralmente soddisfatto in forme concordate dalle parti;

che la circostanza, per la quale i datori di lavoro che erogano la prestazione di malattia, in forza di legge o di contratto collettivo corporativo, godono dell'esenzione dal pagamento del contributo, è indice della valutazione del legislatore in ordine alla cancellazione *de iure* del corrispondente obbligo, in assenza di un rischio da assicurare, sicché del tutto irrilevanti a tale fine sono il diverso regime e la diversa forza, rispetto a quelli corporativi, dei contratti collettivi di diritto comune, venendo la clausola pattizia a costituire, ora come allora, solo il «presupposto fattuale» per la produzione di un effetto — l'esonero dal pagamento del contributo — ad esso collegato dall'ordinamento;

che l'illegittimità costituzionale della norma risulta anche dalla circostanza che, per circa quarant'anni, l'INAM, il Ministero del lavoro e lo stesso INPS l'avevano interpretata nel senso inopinatamente smentito dalle Sezioni Unite, nonché dal raffronto con la disciplina dettata per i cosiddetti «fondi esonerati», cioè per i fondi aziendali che, ove riconosciuti idonei ad assicurare ai lavoratori dipendenti una tutela almeno equivalente a quella del regime generale obbligatorio, sono liberati dall'obbligo dell'assicurazione sociale;

che la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le fattispecie in relazione alle quali essa è destinata ad operare e altre situazioni in cui, sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'accollo del rischio della malattia, a carico del datore di lavoro, ne ha comportato la liberazione dall'obbligazione contributiva, come è stato ed è per gli impiegati, per i quadri, per i dirigenti, nonché in

ipotesi quali «quelle di cui all'art. 1, legge n. 33 del 1980» (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), all'art. 31, comma 5, della legge n. 41 del 1986 e all'art. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), norme che, disponendo il pagamento dei contributi soltanto «per gli aventi diritto», inequivocabilmente legano col nesso della corrispettività prestazioni e contribuzione;

che la circostanza, infine, che le differenziazioni di disciplina attengano a imprese, quali ad esempio l'Enel, operanti nel medesimo settore merceologico della deducente, comporterebbe una alterazione delle regole della concorrenza, e, dunque, una palese violazione anche dell'art. 41 Cost.

Considerato che il Tribunale di Bolzano dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), nella parte in cui — secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e costituente «diritto vivente» — non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore;

che, avendo ad oggetto la medesima questione, i due giudizi devono essere riuniti;

che la questione è manifestamente inammissibile, dal momento che oggetto della censura di illegittimità costituzionale è esclusivamente la norma che si limita ad esonerare l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla prestazione assistenziale alla cui erogazione, altrimenti, sarebbe tenuto, senza nulla disporre quanto all'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro;

che, conseguentemente, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe esclusivamente sugli effetti che, nei confronti dell'INPS, produce la assunzione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo contrattuale di continuare ad erogare al lavoratore in malattia la retribuzione e non risolverebbe, pertanto, il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 242

Ordinanza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto che non è parte nel giudizio *a quo* e privo di interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità.

Enti pubblici - Enti pubblici privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - Obbligo di dismissione del patrimonio immobiliare - Esclusione, ancorché la trasformazione in persona giuridica privata sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 1996 - Previsione retroattiva disposta da norma di interpretazione autentica - Denunciata assenza dei presupposti per l'adozione di norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e delle soggezioni del giudice soltanto alla legge - Denunciato contrasto con i principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Adozione di un'unica ordinanza di rimessione riferita a due distinti giudizi e mancata indicazione, degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38.
- Costituzione, artt. 3, 24, 73, 97 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2005 dal Tribunale di Roma, nei procedimenti civili vertenti tra Bonanni Maurizio, Bianchi Carla e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 - 1^a serie speciale - dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Bonanni Maurizio, Bianchi Carla, e dell'ENPAF, nonché gli atti d'intervento dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giovanni Giacobbe e Arturo Giallombardo per Bonanni Maurizio e Bianchi Carla, l'avvocato Simone Ciccotti per l'ENPAF, l'avvocato Massimo Luciani per l'AdEPP e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di due distinti giudizi promossi, rispettivamente, da Maurizio Bonanni e da Carla Bianchi nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di prelazione all'acquisto degli immobili di proprietà del medesimo Ente, dei quali gli stessi sono conduttori, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 31 gennaio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), quale norma interpretativa dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), per contrasto con gli articoli 3, 24, 73 — anche in relazione all'art. 12 (*recte*: art. 11) delle disposizioni preliminari al codice civile —, 97 e 101 della Costituzione;

che la disposizione in questione stabilisce che «l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996»;

che il giudice *a quo*, nel delineare il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, osserva che il legislatore, al fine di risolvere il problema dell'indebitamento degli istituti previdenziali, ha disciplinato con il d.lgs. n. 104 del 1996 e il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, due programmi di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici: il primo «ordinario», il secondo «straordinario»;

che, in precedenza, il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) aveva sancito la trasformazione di alcuni enti pubblici (tra cui l'ENPAF), a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, a seguito della deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi;

che, in presenza di tale quadro normativo, l'ENPAF ha sostenuto di non dover applicare la disciplina relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, in quanto ente privatizzato;

che il giudice rimettente ricorda che il Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale, nonché la giurisprudenza ordinaria, sarebbero univoci nel ritenere applicabile, salvo alcune divergenze in ordine alle modalità attuative, la suddetta disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare all'ENPAF;

che il Tribunale di Roma afferma che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale sarebbe norma di interpretazione autentica, con «carattere di retroattività», che vincola il, senza che ricorra l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di interpretazione della legge anteriore;

che il giudice rimettente prospetta, quindi, l'illegittimità della norma impugnata, poiché «può confliggere» con l'art. 101 della Costituzione, che rende i giudici soggetti alla legge, nel senso che ad essi soli è riservata l'interpretazione e l'applicazione delle leggi; con l'art. 73 della Costituzione — anche in relazione all'art. 12 (*recte*:

art. 11) delle disp. prel. cod. civ., che affermano il principio della irretroattività della legge e della sua efficacia per l'avvenire — con l'art. 3 della Costituzione, che assicura la parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge e la certezza del diritto;

che, infine, secondo il Tribunale di Roma, il mancato rispetto delle aspettative e dei rapporti giuridici così formati contrasterebbe con i principi costituzionali di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, indicati nell'art. 97 della Costituzione;

che, con atto in data 13 maggio 2005, l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP) è intervenuta nel giudizio chiedendo che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, successivamente, con atto in data 17 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio, deducendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione di costituzionalità sottoposta alla Corte;

che, in particolare, la difesa dello Stato ha rilevato l'inammissibilità della questione prospettata dal Tribunale di Roma, in ragione dell'errata indicazione della norma impugnata e della mancata coincidenza dei parametri evocati nella motivazione con quelli richiamati espressamente nel dispositivo dell'ordinanza;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato l'infondatezza della questione, asserendo che la norma *de qua* non darebbe luogo a disparità di trattamento e che non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 101 della Costituzione, in quanto la legge interpretativa, pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non inciderebbe sul principio della divisione dei poteri;

che anche l'ENPAF, parte resistente nei giudizi *a quibus*, si è costituito nel presente giudizio, con atto in data 17 maggio 2005, deducendo profili di inammissibilità e profili di infondatezza in ordine alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma;

che, nel merito, l'ENPAF ritiene che la questione non sia fondata in quanto il legislatore, lungi dal modificare il proprio intervento normativo, ne avrebbe semplicemente precisato la portata;

che anche i ricorrenti dei due giudizi *a quibus* si sono costituiti nel presente giudizio, con atto in data 17 maggio 2005, cui è seguita successiva memoria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma sia accolta;

che, in data 2 maggio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate;

che l'ENPAF ha depositato memoria, in data 3 maggio 2006, con la quale ha ribadito le difese svolte;

che anche l'AdEPP ha depositato memoria, in data 3 maggio 2005, rinnovando la richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio di questa Corte;

che l'AdEPP ha sostenuto l'ammissibilità del proprio intervento, in quanto associazione esponenziale, per statuto, degli interessi di tutti gli enti previdenziali privati, e quindi legittimata a prendere parte nel giudizio di costituzionalità per far valere le posizioni giuridiche «specificamente» proprie di tali enti.

Considerato che il Tribunale di Roma dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, 73 — anche in relazione all'art. 12 (*recte*: art. 11) delle disposizioni preliminari al codice civile —, 97 e 101 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), quale norma interpretativa dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e ciò sia in quanto mancherebbero i presup-

posti per l'adozione di una disposizione di interpretazione autentica con effetto retroattivo, sia perché sarebbero lesi i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge, e della parità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione;

che, preliminarmente, va ribadita, per le ragioni esposte nell'ordinanza della quale si è data lettura in udienza, l'inammissibilità dell'intervento dell'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), la quale, come si evince dal relativo statuto, ha per scopo la tutela delle Casse associate, nonché mere attività di coordinamento, collaborazione, studio;

che la questione è manifestamente inammissibile per diversi e concorrenti motivi;

che il giudice *a quo* ha adottato un'unica ordinanza di rimessione relativamente a due distinti giudizi rispetto ai quali non risulta essere intervenuto provvedimento di riunione, mentre, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è del tutto ovvio che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende il giudizio, proprio in ordine al medesimo e non ad altri;

che l'art. 24 della Costituzione è richiamato, senza alcuna motivazione, solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione;

che nella medesima ordinanza manca, altresì, la descrizione della fattispecie, poiché il giudice *a quo* omette di indicare elementi decisivi ai fini del controllo di questa Corte sulla rilevanza della questione, quale, tra gli altri, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei singoli conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per tutti i motivi sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 73, 97 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 243

Ordinanza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma, sezione nona penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare - Riproposizione di conflitto già dichiarato ammissibile e non più coltivato dalla medesima autorità giudiziaria con l'esecuzione dei prescritti adempimenti - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati 10 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 novembre 1999, promosso con ricorso dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, notificato il 18 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2003 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2003.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato Alberto Romano per la Camera dei deputati.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, con ordinanza del 10 dicembre 2001, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla delibera del 10 novembre 1999, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi, sulle quali si fonda la imputazione posta all'origine di tale procedimento penale;

che con tali dichiarazioni, comparse su numerosi quotidiani nazionali, il deputato Sgarbi ha illustrato la denuncia da lui sporta per falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e violazione di domicilio contro l'allora Procuratore della Repubblica di Napoli, Agostino Cordova, in ragione di un accesso eseguito dall'ufficiale giudiziario su istanza di quest'ultimo, al fine di eseguire un pignoramento presso il domicilio romano del deputato Sgarbi;

che tale deputato, infatti, era stato condannato dal Pretore di Palmi a risarcire un danno da lui cagionato al magistrato Cordova, sicché l'accesso era stato disposto in esecuzione di tale capo della sentenza, confermata in grado di appello, ed oggetto di ricorso per cassazione;

che il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità del parlamentare, osserva che «le critiche rivolte all'iniziativa del Procuratore della Repubblica di Napoli

di avviare la procedura esecutiva [...] nulla hanno a che vedere con l'esercizio della funzione parlamentare, «trattandosi di vicenda strettamente privata» non riferibile «né all'esercizio della [...] attività parlamentare, né ad una qualsiasi attività politica»;

che la Camera dei deputati, nel dichiarare l'insindacabilità, delle dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, avrebbe illegittimamente menomato la sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, posto che la stessa relazione della Giunta, che il Tribunale riproduce espressamente, difetta di qualsiasi riferimento valutativo a quel «nesso di connessione tra le dichiarazioni [...] e le [...] funzioni di parlamentare»;

che il Tribunale solleva per tali ragioni «conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 35 del 2003, depositata il 4 febbraio 2003 e comunicata al ricorrente con plico pervenuto il 5 febbraio 2003;

che questi ha provveduto a effettuare la prescritta notifica alla Camera dei deputati il successivo 18 febbraio 2003, e ha depositato l'atto introduttivo del giudizio, unitamente con l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità, nella cancelleria di questa Corte con plico del 22 febbraio 2003 pervenuto il 24 febbraio 2003;

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, con apposito atto difensivo, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza del medesimo, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi;

che, quanto all'eccezione di inammissibilità, la Camera ha osservato che identico conflitto del 1° giugno 2000, sollevato dalla medesima autorità giudiziaria, era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 473 del 2000 di questa Corte, ma non era stato più coltivato dal ricorrente, e ha aggiunto che il presente conflitto sarebbe privo di idoneo *petitum*;

che, nel merito, il conflitto sarebbe infondato, poiché, «indipendentemente dalla sussistenza del nesso funzionale», le dichiarazioni del deputato Sgarbi sarebbero espressione di una «residuale, ma ineliminabile facoltà di autodifesa che inerisce alla prerogativa dell'insindacabilità»;

che, infatti, esse si riferirebbero ad un pignoramento disposto mentre la sentenza azionata in sede esecutiva era ancora oggetto di un ricorso in Cassazione e nonostante il fatto che tale ultimo procedimento fosse stato sospeso, ai sensi dell'allora vigente art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione), in attesa che la Camera si pronunciasse sull'insindacabilità, sicché l'esecuzione mobiliare avrebbe costituito per il deputato Sgarbi una «inaspettata ed inammissibile violazione dell'immunità parlamentare», cui questi si sarebbe limitato a reagire;

che, in ogni caso, il deputato Sgarbi avrebbe già avuto modo di censurare la condotta del magistrato Cordova, mediante un atto parlamentare, vale a dire un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia del 17 gennaio 1995;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Camera ha depositato memoria, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.

Considerato che il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ripropone, nei confronti della Camera dei deputati, un conflitto di attribuzione già dichiarato ammissibile, con ordinanza n. 473 del 2000, e non più coltivato dalla medesima autorità giudiziaria con l'esecuzione dei prescritti adempimenti;

che questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri 358, 280, 277, 254, 247, 238, 217, 214, 189, 188 e 153 del 2003) «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», ragion per cui non è consentito mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, procrastinando così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività dei rapporti»;

che, pertanto, l'odierno conflitto, in quanto oggetto di riproposizione di un precedente, identico conflitto già formalizzato innanzi alla Corte e successivamente non più coltivato, deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0540

N. 244

Ordinanza 7 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, disparità di trattamento fra cittadini in base alle loro condizioni economiche, irragionevole previsione di una sanzione non riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale - Possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione - Omessa verifica - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180, comma 8.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del

decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 15 novembre 2005 dal giudice di pace di Aosta, nel procedimento civile vertente tra Autosalone Columbia s.n.c. e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto, l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente premette di dover giudicare il ricorso proposto dalla società «Autosalone Columbia» s.n.c. avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia che confermava l'irrogazione della sanzione, contemplata dall'art. 180, comma 8, del codice della strada, a carico della predetta società, per non avere la stessa ottemperato all'invito a fornire, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 2, del medesimo codice, le generalità del conducente della vettura di proprietà della società ricorrente;

che, secondo il giudice di pace di Aosta, il combinato disposto delle norme testé menzionate — nel sanzionare sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'accertata infrazione — violerebbe l'art. 3 della Costituzione sotto due distinti profili;

che, difatti, in virtù di tali norme «si impone al titolare di una ditta» — per sottrarsi all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada — di «indicare quale dipendente sia stato alla guida di un veicolo aziendale» in occasione dell'accertata infrazione, ovvero, in caso contrario, «di effettuare il pagamento di una somma di denaro»;

che in tal modo si darebbe vita, *ex lege*, ad «una evidente disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», ponendosi questi ultimi nella necessità di «indicare un nominativo che funga da “capro espiatorio”»;

che accanto all'ipotizzato contrasto con il principio di eguaglianza si assume la violazione dell'art. 3 della Costituzione «anche sotto il profilo della ragionevolezza»;

che il rimettente — non senza evidenziare che «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» — sottolinea che essa appare destinata ad operare anche quando, come «nel caso in questione», il destinatario abbia ottemperato, «presentandosi o scrivendo», all'invito a rispondere, seppur al solo fine di esporre di non poter rivelare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione, tenuto conto «che la richiesta perviene a distanza di molti mesi dall'avvenuta violazione», e dunque fornendo una motivazione «legittima e ragionevole», specie in considerazione della inesistenza di norme che impongano al proprietario del veicolo «di prendere nota giornalmente dei dati del conducente, familiare o dipendente»;

che su tali basi, quindi, il giudice *a quo* ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme impugnate;

che è intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione sollevata;

che, secondo la difesa dello Stato, la stessa «è da ritenersi inammissibile in quanto il giudice *a quo* ha ommesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare sulla rilevanza»;

che la difesa erariale evidenzia, in subordine, come il prospettato dubbio di costituzionalità sia comunque privo «di ogni fondamento»;

che, difatti, la scelta della «sanzionabilità, sul piano patrimoniale, della condotta del proprietario del veicolo che ometta di comunicare — ai fini dell'applicazione delle sanzioni anche di natura personale previste dal codice della strada — i dati personali e della patente del conducente», lungi dall'essere irragionevole, si presenta coerente con l'obbligo di vigilanza «posto a carico di chi ha la disponibilità del veicolo» dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dagli artt. 196 e 214, comma 1-*bis*, del codice della strada, non presentando alcun profilo di incostituzionalità, come avrebbe ribadito questa Corte nella sentenza n. 27 del 2005;

Considerato che il giudice di pace di Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo della supposta «disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità», è manifestamente inammissibile, essendo la stessa «sollevata in modo astratto ed ipotetico» (ordinanza n. 66 del 2005);

che l'ordinanza di rimessione non contiene, difatti, «alcun riferimento alle condizioni economiche» dell'attore nel giudizio principale, «né ad un'eventuale eccezione svolta dal medesimo in relazione ad una pretesa incapacità economica ad assolvere l'obbligo di pagamento» previsto dalle censurate disposizioni; omissioni che comportano «la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza» (ordinanza n. 66 del 2005);

che è, del pari, manifestamente inammissibile la censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, prospettata sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe l'impugnato combinato disposto normativo;

che tale doglianza — a parte il poco comprensibile rilievo svolto dal rimettente, secondo cui «la sanzione prevista per il proprietario del veicolo non è riconducibile alla trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale», giacché la sanzione *ex art.* 180, comma 8, del codice della strada è proprio diretta a reprimere non già un'infrazione stradale, bensì «l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti» (così, da ultimo, Cass. 23 giugno 2005, n. 13488; nello stesso senso già Cass. 5 marzo 2002, n. 3123 e Cass. 20 luglio 2001, n. 9924) — mira a stigmatizzare la equiparazione che le norme impugnate stabilirebbero tra condotte del tutto differenti;

che, difatti, la sanzione pecuniaria *de qua* colpirebbe indifferentemente, secondo il rimettente, tanto il comportamento di chi si disinteressa completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, quanto il contegno di chi, «presentandosi o scrivendo», espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all'invito a rispondere, fornendo una giustificazione «legittima e ragionevole»;

che il rimettente, tuttavia, non ha esplorato la possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione;

che il giudice *a quo*, per un verso, ha omesso di verificare se il rinvio dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada alla «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8» del medesimo codice non sia esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata, per l'irrogazione di tale sanzione, e dunque se sussista in concreto un «giustificato motivo»;

che, inoltre, il giudice rimettente neppure ha attribuito rilievo alla circostanza che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell'illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all'esistenza di un'azione od omissione che sia «cosciente e volontaria», ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l'agente da responsabilità;

che, dunque, il rimettente non ha verificato se, alla stregua di tale duplice argomento ermeneutico (letterale e sistematico), già esista la possibilità di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito «a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», da quello di colui che, «presentandosi o scrivendo», adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati;

che, pertanto, la mancata verifica circa la possibilità di giungere ad un'interpretazione *secundum Constitutionem* del combinato disposto delle due norme censurate rende manifestamente inammissibile la questione sollevata (ordinanze n. 64 e n. 57 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Aosta con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 245

Ordinanza 21 - 22 giugno 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso alcune disposizioni di un provvedimento legislativo recante «Norme in materia ambientale» - Istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione delle disposizioni impugnate - Prospettazione in maniera assertiva della sussistenza dei relativi presupposti - Ommissione di argomenti in grado di indurre all'adozione del provvedimento sospensivo - Non luogo a provvedere.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, 118, 119; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8 e 9; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 aprile 2006, depositato in cancelleria il 27 aprile 2006, ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF);

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il successivo 27 aprile, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario;

che, secondo la ricorrente, le norme impugnate violerebbero l'art. 76 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, in quanto le modalità di acquisizione del parere della Conferenza Unificata hanno sostanzialmente impedito che detto parere fosse reso;

che, inoltre, gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, nelle parti in cui, rispettivamente, stabiliscono che «le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto» ed accorpano i precedenti bacini in otto distretti idrografici, si porrebbero in contrasto con gli artt. 76, 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in quanto ineriscono anche alla materia «governo del territorio» e, in vio-

lazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), recano *vulnus* alle competenze regionali;

che, in particolare: l'unificazione di più bacini realizza un accentramento carente di giustificazione, in violazione del riparto di competenza fissato dall'art. 117 Cost. e del principio di sussidiarietà; la configurazione dei distretti quali enti sovraregionali altera la configurazione delle Autorità di bacino fissata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); il potere normativo attribuito dall'art. 63, commi 2 e 3, al Presidente del Consiglio dei ministri configura un potere regolamentare che, se fosse giustificato dal principio di sussidiarietà, dovrebbe comunque essere esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni; la soppressione delle Autorità di bacino a far data dal 30 aprile 2006 comporta la sostanziale impossibilità di stabilire la disciplina transitoria, rendendo incerta l'individuazione degli organi competenti ad emanare gli atti e ad esercitare le funzioni di gestione, vigilanza e controllo, soprattutto nel territorio della ricorrente; le norme censurate hanno carattere marcatamente innovativo, in contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti nella legge-delega n. 308 del 2004;

che gli artt. 181, commi 7-11, 183, comma 1, lettere *g*), *h*), *m*), *n*), *q*) ed *u*), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, riguardano la previsione di accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti e la fissazione delle nozioni di «smaltimento», «recupero», «deposito temporaneo», «sottoprodotto», «materia prima secondaria», «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche», violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, operando una deregolamentazione del settore e riducendo, mediante l'introduzione di definizioni di sottoprodotto e materia prima secondaria contrastanti con la disciplina comunitaria, l'area di applicazione del regime dei rifiuti;

che, per «per le stesse ragioni», i commi 3 e 5 dell'art. 214 del d.lgs. n. 152 del 2006, «nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti» e richiamano il decreto ministeriale 5 febbraio 1988 per la fase transitoria, violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, disponendo che le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati «non costituiscono rifiuti» e, a determinate condizioni, non rientrano nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto delegato, stabilisce, ad avviso della Regione, in linea generale, una deroga al di fuori del quadro normativo europeo, mentre l'art. 189, comma 3, dello stesso decreto delegato, concernente l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di determinate attività, prevede un esonero in favore degli imprenditori e degli enti che producono rifiuti non pericolosi, il quale comporta una perdita di informazioni in ordine a molteplici categorie di rifiuti;

che, complessivamente, dette norme violano i principi ed i criteri direttivi fissati dall'art. 1, comma 8, lettere *e*) ed *f*), della legge n. 308 del 2004, con conseguente lesione delle attribuzioni delle regioni in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio;

che, ad avviso della ricorrente, l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, assimilando alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, in queste comprese quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché detta attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, violerebbe gli artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che ha sostituito al puntuale criterio fissato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, un concetto elastico di «materia prevalente», che definisce un criterio meno rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque, in contrasto con i principi ed i criteri direttivi recati dall'art. 1, comma 8, lettera *a*), e comma 9, lettera *b*), della legge n. 308 del 2004, recando *vulnus* alle attribuzioni regionali stabilite dalle norme di settore e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

che, infine, gli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali istituiscono la tariffa per il servizio idrico quale corrispettivo del servizio idrico integrato, stabilendo: le modalità della determinazione della tariffa; il potere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di definire con decreto, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua; il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di fissare con decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi

ambientali e dei costi della risorsa, prevedendo riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, violerebbero gli artt. 76, 117, comma quarto, e 119, della Costituzione;

che, infatti, dette norme: prevedono poteri normativi ministeriali sovraordinati a quelli delle Regioni, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia; incidono sul metodo di tariffazione istituito nella Regione Emilia-Romagna, che aveva ovviato agli inconvenienti che caratterizzano il tariffario nazionale; riguardano la materia dei servizi pubblici locali, spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni; incidono su di un'entrata che deve essere disciplinata dalla Regione, ponendosi in contrasto con il principio direttivo contenuto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004;

che la ricorrente, la quale ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio, ha sollecitato la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prospettando la ricorrenza del rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure, contestando altresì i presupposti della chiesta sospensione;

che, tuttavia, successivamente, è stata depositata la delibera del Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2006, con la quale il Governo ha deliberato di «rinunciare all'intervento»;

che nel giudizio è intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dalla ricorrente.

Considerato che la Corte viene richiesta in questa fase, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di valutare esclusivamente la possibilità di disporre d'ufficio la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate;

che la ricorrente, nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953;

Visto l'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Impregiudicata ogni decisione anche in ordine all'ammissibilità dell'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF);

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio promosso con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 23 maggio 2006
(della Regione Toscana)

Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Sentenza della Corte costituzionale n. 89/2006 che ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui si invita la Direzione marittima di Livorno a evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quelli di Viareggio - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Denunciata illegittimità in via generale della riappropriazione da parte dello Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo portuale dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale - Lesione delle attribuzioni regionali - Contrasto con la legislazione regionale in materia.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, divisione 6^o, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 313 dell'8 maggio 2006, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma, via del Viminale n. 43, ricorrente.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente *pro tempore*, il Ministro delle infrastrutture e trasporti *pro tempore*, resistenti, per l'annullamento, della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione sesta, Prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006, pervenuta alla Regione Toscana in data 27 marzo 2006 (doc. 1), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

F A T T O

La Regione Toscana, nel marzo 2003, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale nei confronti delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003 con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al porto di Viareggio. Più precisamente, con la citata nota in data 12 febbraio 2003, il Ministero comunicava alla Regione Toscana che la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna aveva invitato gli uffici periferici a voler nuovamente considerare ascritti alla propria competenza i porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, tra i quali risultava inserito il porto di Viareggio. Con la successiva nota del 26 febbraio 2003, il Ministero richiamava il precedente atto e, riaffermando la competenza statale in ordine ai porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, dichiarava di rimanere in attesa di concordare le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'esercizio delle relative funzioni.

La regione ha contestato tale pretesa, ritenendola non conforme sia all'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 — che esclude dal conferimento di funzioni alle regioni solo i porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato — sia al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni come risultante dal nuovo assetto sancito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. A seguito della riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, infatti, il settore dei porti civili è stato demandato alla potestà legislativa concorrente delle regioni, senza distinguere tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale.

— 51 —

Il problema oggetto della controversia riguardava dunque la delimitazione dell'ambito delle competenze, statali e regionali, in riferimento alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito di un porto che, come quello di Viareggio, non è finalizzato alla difesa militare o alla sicurezza dello Stato, né è sede di Autorità portuale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/2006, ha accolto il ricorso.

In data 21 marzo 2006 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione sesta, ha inviato la nota oggetto del presente ricorso alla Direzione marittima di Livorno e a quella di Viareggio e, per conoscenza, anche alla Regione Toscana; in detta nota, nel riassumere quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, ha sottolineato che la medesima riguarda il porto di Viareggio e perciò «invita la Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da quelli di Viareggio».

Tale conclusione non appare condivisibile ed è lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1) Violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione.

Indubbiamente il caso che ha originato la sentenza costituzionale citata n. 89/2006 riguardava il porto di Viareggio; tuttavia la sentenza ha rilevato in via generale l'illegittimità della riappropriazione di funzioni concernenti il demanio marittimo da parte dello Stato basata sull'inserimento dei porti nell'ormai superato d.P.C.m. del 1995.

In particolare la sentenza ha rilevato l'illegittimità della pretesa statale volta ad operare una vera e propria «riappropriazione» di competenza su tutti i porti e le aree portuali di cui al citato d.P.C.m. del 21 dicembre 1995. Infatti il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. del 1995 non comporta, affatto, il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia».

La Corte costituzionale ha precisato che «il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista».

È da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale».

In altri termini, il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia».

Ne consegue che su tale d.P.C.m. lo Stato non può più fondare la propria competenza per nessuno dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana: oltre a Viareggio si rinvengono Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Isola del Giglio.

Infatti, come rilevato, l'art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998, nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle regioni le funzioni relative: «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.».

La disposizione relativa al conferimento alle regioni delle funzioni in materia di gestione dei beni demaniali marittimi nei «porti di rilevanza economica regionale ed interregionale» a decorrere dal 1° gennaio 2002 riproduce la formulazione dell'art. 4, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di classificazione dei porti, il quale alla lett. d), prevede, tra gli altri, i porti di categoria II, classe III, individuabili, appunto, come porti di rilevanza economica regionale ed interregionale. Il relativo decreto di classificazione dei porti, previsto dal suddetto art. 4, ai commi 4 e 5, non è ancora intervenuto.

Tuttavia, tale circostanza non costituisce ostacolo al conferimento delle funzioni in argomento alle regioni.

Ed invero il legislatore del 2001 — nel modificare il testo dell'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedendo che il conferimento non operasse per determinate tipologie di porti (cioè quelli finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 1995), e che, al contrario, per quanto concerne i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, il conferimento stesso avesse decorrenza dal 1° gennaio 2002 — ha inteso evidentemente tracciare una netta linea di demarcazione tra competenze regionali e statali in materia, ritenendo che i tempi fossero ormai maturi per attuare il conferimento delle funzioni in argomento con riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale; e ciò a decorrere inderogabilmente dal 1° gennaio 2002, senza necessità alcuna di ulteriori classificazioni o catalogazioni alla stregua dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge n. 84 del 1994.

In base al quadro delle attribuzioni risultante dagli artt. 117 e 118 Cost., dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 nonché dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, e riconducibili alle materie del governo del territorio, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, turismo ed industria alberghiera e lavori pubblici, non può ritenersi che l'attribuzione delle competenze regionali resti condizionata all'emanazione di un decreto ministeriale che dovrebbe, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n. 84 del 1994, individuare i porti rientranti nelle diverse classificazioni: una simile lettura renderebbe infatti priva di rilevanza giuridica la previsione della scadenza fissata dal legislatore ed attribuirebbe un potere all'amministrazione statale di rinviare *sine die* il conferimento stesso, in violazione del riparto costituzionale di competenze nelle materie sopra indicate.

Né può ritenersi idoneo, per i motivi evidenziati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 89/2006, quale fondamento della competenza statale, il richiamo al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 operato dal citato art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale d.P.C.m. infatti è stato emanato per individuare i porti e le aree escluse dall'ambito di operatività della delega di funzioni indicate nell'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 e non può più essere invocato oggi, per una riappropriazione di competenze che il nuovo art. 117 Cost. ha attribuito alle regioni e dopo che l'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998 ha previsto che nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento di funzioni alle regioni decorra dal 1° gennaio 2002.

Perciò i porti che non stati classificati come porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, né come porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, sono di rilevanza economica regionale nell'ambito dei quali le funzioni amministrative concernenti le concessioni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, sono state conferite alle regioni.

La Regione Toscana ha attribuito le medesime ai comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà (art. 27, terzo comma, della legge regionale n. 88/1998), stabilendo che «sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale»; per l'esercizio della funzione sono altresì state impartite ai comuni apposite direttive con la delibera della giunta regionale n. 51 del 21 gennaio 2002.

La nota in questione vanifica del tutto la legislazione regionale suddetta ed in modo del tutto illegittimo determina la violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 Cost., nonché dalla norma interposta contenuta nell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, nelle materie del governo del territorio, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che l'atto impugnato è lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 5 Cost. e, per l'effetto, lo annulli.

Si depositano i seguenti documenti:

1) *nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione sesta, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.*

Si deposita altresì la delibera di autorizzazione a stare in giudizio n. 113/2006.

Firenze - Roma, addì 19 maggio 2006

AVV. Lucia BORA - AVV. Fabio LORENZONI

N. 9

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'8 giugno 2006
(della Regione Emilia-Romagna)

Porti - Concessioni demaniali marittime nell'ambito dei porti regionali e sub-regionali - Collaudo della nuova darsena turistica interna del Porto di Cattolica - Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale si afferma la illegittimità della procedura posta in essere dal Comune di Cattolica - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nella materia di legislazione concorrente dei porti e aeroporti civili e in quella residuale del turismo - Lesione delle prerogative riconosciute agli enti locali - Contrasto con il principio di leale collaborazione.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, prot. n. MINFTRA/DINFR/34 del 3 aprile 2006.
- Costituzione, artt. 114, 117 e 118, anche in relazione all'art. 105 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, sig. Vasco Errani, rappresentata e difesa, per mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco Mastragostino e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri, n. 5, giusta delib. G.R. n. 748 del 29 maggio 2006;

Contro Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna - MINFTRA/DINFR/34, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di Porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune di Cattolica in data 8 aprile 2006, avente ad oggetto: «Porto di Cattolica - Collaudo nuova darsena turistica interna - prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo *ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 509/1997*», nella quale si afferma che la procedura posta in essere dal comune di Cattolica (nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite) deve ritenersi illegittima per incompetenza dell'Ente locale, poichè «l'area relativa all'intervento aderente al porto canale si configura una espansione dell'unitario ambito portuale, ascritto alla competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995» nonché per violazione della normativa speciale di cui al d.P.R. n. 509/1997 e, conclusivamente, si invita la Capitaneria di Porto di Rimini ad «intraprendere le necessarie misure atte a riportare la procedura nell'alveo della legittimità», perchè sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — attribuendola alle autorità marittime statali — la competenza amministrativa relativa all'esercizio di funzioni inerenti le concessioni demaniali relative agli ambiti portuali di porti regionali e sub-regionali e quella inerente l'utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, ricadenti nel territorio comunale e, in particolare, nell'ambito del porto di Cattolica.

F A T T O

La vicenda è connessa alla realizzazione, nell'ambito del porto canale di Cattolica (Rimini), delle opere inerenti alla costruzione di una nuova darsena interna ed esterna.

Questo l'antefatto. A seguito di richiesta presentata dalla Società Marina di Cattolica S.r.l., di concessione, per un periodo di anni cinquanta, dell'area demaniale marittima di mq. 9750, posta lungo il torrente Tavollo, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (come previsto dal Piano particolareggiato dell'Area Portuale, approvato dal comune nel 1998, e successive varianti), è stato attivato un apposito procedimento, con pubblicazione della domanda, da parte della Capitaneria di Porto di Rimini, nell'Albo pretorio del comune di Cattolica, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 509/1997.

Di seguito, è stata attivata la Conferenza dei servizi, con la partecipazione di tutti i soggetti, statali, regionali, comunale, e delle altre amministrazioni, di cui all'art. 5 del medesimo d.P.R. n. 509/1997, per l'esame del progetto preliminare. La Conferenza dei servizi approvava tale progetto in data 4 febbraio 2000, con l'invito a presentare quello definitivo. Il progetto definitivo è stato, quindi, esaminato nel corso di due diverse Conferenze di servizi, concluse con il parere favorevole di tutte le amministrazioni convocate (seduta del 28 maggio 2001), ad eccezione

dell'Agenzia del demanio, che esprimeva il proprio parere favorevole in data successiva (15 ottobre 2002), previo versamento di idonea cauzione, per garantire le aree demaniali interessate dal rischio di danni derivanti dai lavori. La stessa Agenzia del Demanio esprimeva il proprio nulla osta per quanto concerneva l'anticipata occupazione dell'area, per ragioni di urgenza del procedere.

Nelle more del rilascio dell'atto formale di concessione, il comune di Cattolica, su espressa richiesta della Società concessionaria Marina di Cattolica S.r.l., ha, quindi, consentito l'anticipata occupazione dell'area, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione, affinché potessero avere inizio i lavori di realizzazione della nuova darsena interna del porto turistico e all'uopo ha rilasciato, in data 26 febbraio 2003, l'atto di sottomissione n. 1/2003 e, successivamente, la concessione edilizia n. 48 del 26 febbraio 2003.

La Conferenza di servizi è stata poi nuovamente convocata altre due volte per esprimersi sulla variante al progetto definitivo e in data 2 aprile 2004 ha concluso i propri lavori con i pareri favorevoli delle Amministrazioni interessate (essendo quello della Regione da ultimo pervenuto in data 5 agosto 2004).

L'esecuzione delle opere è stata sottoposta alla vigilanza della Commissione, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 509/1997, la quale è stata convocata in prima seduta in data 8 settembre 2004, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e una seconda volta in data 5 luglio 2005, avendo a quella data acquisito il cronoprogramma dei lavori presentato dalla società esecutrice e lo stato di avanzamento delle opere già realizzate. In data 1° settembre 2005, la Società concessionaria presentava formale istanza diretta ad ottenere, nelle more del collaudo definitivo della darsena, un nulla osta provvisorio volto alla verifica della fruibilità della medesima mediante prove funzionali. A questo punto si evidenziava, da parte dell'Ufficio Locale marittimo di Cattolica, l'opportunità di convocare la Commissione insediata *ex art.* 8 del d.P.R. n. 509/1997, per procedere al collaudo finale, indispensabile per l'inizio dell'attività cui l'opera è destinata.

La predetta Commissione si è, quindi, riunita una prima volta in data 5 dicembre 2005 e poi in data 9 febbraio 2006, esaminando tutta la documentazione necessaria per il collaudo finale, come prodotta dalla Società concessionaria e concludendo, in tale ultima seduta, i propri lavori, con i pareri favorevoli di tutti gli Enti coinvolti per il rilascio del collaudo finale, acquisendo altresì agli atti l'attestazione di regolarità urbanistica del comune di Cattolica, per quanto relativo alle opere realizzate presso il comparto denominato «darsena interna» del Piano del Porto.

Del tutto sorprendentemente, in data 8 aprile 2006, è stata trasmessa al comune di Cattolica, la nota del Ministero infrastrutture e trasporti. Dir. Gen. infrastrutture della navigazione marittima ed interna, citata in epigrafe, con la quale il Ministero rivendica, in via generale, la competenza statale sulla vicenda, in quanto l'intervento in oggetto «aderente al porto canale» è considerato «come una espansione dell'unitario ambito portuale ascritto alla competenza statale, ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995» e rileva, inoltre, pretese illegittimità del procedimento inerente l'anticipata occupazione, reputando conseguentemente illegittimo l'atto di sottomissione rilasciato dal comune. Con la medesima nota, il Ministero sollecita la Capitaneria di porto di Rimini, quale autorità delegata a rappresentare l'Amministrazione centrale ai lavori della Conferenza dei servizi e a partecipare alla commissione di collaudo, nell'esercizio della funzione gestoria del demanio marittimo, di competenza statale, ad «intraprendere le necessarie misure atte a riportare la procedura nell'alveo della legittimità».

Contestando in radice le competenze esercitate dal comune in materia, il Ministero interviene a revocare in dubbio la legittimità di un intero procedimento, ad opera già compiutamente realizzata e già vagliata dalla Commissione di collaudo, sotto il profilo della conformità tecnica al progetto, in attesa unicamente della sottoscrizione del relativo verbale.

Oltre a configurare la rivendicazione di competenze oramai da tempo attribuite e riconosciute alle Regioni e, tramite loro espressa attribuzione mediante strumento legislativo regionale, ai comuni, siffatto provvedimento è anche gravemente lesivo degli interessi dell'Amministrazione locale a dare avvio all'implementazione dello sviluppo turistico del porto e, quindi, contrario a rilevanti interessi dell'economia locale – regionale.

Avverso tale atto, la Regione Emilia-Romagna promuove, quindi, giudizio per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi.

D I R I T T O

Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Violazione del principio di leale collaborazione.

Con la nota indicata in epigrafe ed indirizzata al comune di Cattolica per conoscenza, il Ministero delle infrastrutture e trasporti è intervenuto in relazione al procedimento per il collaudo della darsena interna del porto regionale di Cattolica — e, quindi, in una fase avanzata di realizzazione di un'opera interessante un porto a carattere indubabilmente non statale — a rivendicare la competenza dell'autorità statale in ordine ad un procedimento amministrativo posto in essere nell'esercizio delle competenze amministrative attribuite ai comuni, sul presupposto che «risultando l'area relativa all'intervento aderente al porto canale, si configura una espansione dell'unitario ambito portuale, ascritto alla competenza statale ai sensi del d.P.C.m. 21 dicembre 1995.».

Una simile determinazione non può certo essere condivisa e costituisce una chiara violazione del riparto di competenze delineato dagli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, direttamente lesiva delle prerogative riconosciute agli Enti locali, nonché delle attribuzioni regionali, soprattutto a seguito delle modifiche del titolo V e alla conseguente individuazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione», di cui all'art. 117, terzo comma Cost.; ciò infatti limita l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non potrebbero comprendere, tuttavia, anche l'attribuzione delle competenze amministrative.

L'atto ministeriale, sotto questo profilo, si pone anche in netto contrasto con il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, attuato dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla successiva legislazione statale di settore (legge n. 88/2001), nonché con la specifica disciplina adottata dal legislatore regionale, che ha individuato i porti regionali e ha da tempo attribuito, relativamente a tale ambito, le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di procedimenti amministrativi relativi al rilascio di concessioni demaniali marittime, ai comuni.

Giova, al riguardo, brevemente riepilogare i tratti salienti della evoluzione normativa in materia di porti regionali e dare conto, nel contempo, dei rapporti intercorsi in questi anni tra le rispettive amministrazioni.

Come è noto, l'art. 105, comma 2, lett. *l*) del d.lgs. n. 112/1998, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 9 della legge n. 88/2001 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), prevede che sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» (art. 105, comma 2, lettera *l*), primo inciso). Il suddetto art. 105 ha, altresì, precisato, da un lato, che: «tale conferimento non opera nei portifinalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995», dall'altro, che: «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002».

Già sulla base di tali chiare disposizioni, avrebbe, quindi, dovuto essere pacifica la competenza regionale per quanto attiene ai «porti turistici».

A seguito della intervenuta operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2002, della disposizione contenuta nell'art. 105, comma 2, lettera *l*), testè citata, la Regione Emilia-Romagna ha, di conseguenza, approvato la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) ove, all'art. 3, comma 3, è previsto che «sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative: *a*) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale; ... *c*) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale o subregionale», e, all'art. 7 sono conferite ai comuni, nell'ambito delle competenze attribuite, le connesse funzioni di vigilanza, sull'uso dei beni demaniali.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1461/2003 sono state poi emanate direttive agli Enti locali per l'esercizio omogeneo delle funzioni attribuite, concernenti sia gli indirizzi generali, che le specifiche procedure da seguire in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo di competenza, al fine di assicurare uniformità di disciplina sul territorio regionale. Al Capo III, dedicato alle funzioni dei comuni, punto 3.1, è stato, inoltre, precisato che nelle funzioni individuate all'art. 3, comma 3 della l.r. n. 9/2002, si intendono ricomprese tutte le attività ad esse, accessorie e connesse con la sola esclusione delle competenze in materia sicurezza della navigazione riservate allo Stato.

Tale attribuzione di competenze ha avuto efficacia immediata.

Con il medesimo atto amministrativo, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della citata l.r. n. 9/2002, sono stati, altresì, individuati i seguenti porti di interesse regionale e sub-regionale:

i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;

i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;

i porti e gli approdi turistici marittimi.

Nonostante la chiara portata del dettato legislativo e pur dopo la modifica costituzionale del Titolo V, che ha assegnato la materia «porti ed aeroporti» alla competenza legislativa regionale concorrente, sono sorti problemi interpretativi, sollevati da parte dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine all'ambito di efficacia della norma relativa al conferimento di funzioni in materia di porti regionali ed interregionali, atteso che, sulla scorta di quanto previsto dal più volte citato art. 105, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni suddetto non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle «aree di preminente interesse nazionale» individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella *G.U.* n. 136 del 12 giugno 1996.

Più in particolare, il problema si è posto in relazione al rilievo che la gran parte dei porti regionali — e tra questi il porto regionale di Cattolica — sono inseriti nell'elenco delle aree di preminente interesse nazionale, individuate dal d.P.C.m. suddetto, nonché in relazione al fatto che la classificazione dei porti nelle diverse categorie: a rilevanza economica internazionale, nazionale, interregionale e regionale, che era stata prevista dall'art. 4 della legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) è stata rinviata ad un decreto ministeriale, che, però, non è mai stato emanato.

Sulla scorta di questi due elementi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, con una precedente nota del 5 marzo 2003, n. 228, peraltro richiamata anche nella nota oggi impugnata, l'inefficacia del conferimento di funzioni sino all'emanazione del decreto di classificazione dei porti, ovvero, in ogni caso, l'inefficacia con riferimento alle aree inserite nel d.P.C.m. del 21 dicembre 1995.

Senonché, tale posizione di parte statale è stata più volte smentita sia dagli organi della giustizia amministrativa, che dall'intervento chiarificatore e risolutivo di codesta ecc.ma Corte costituzionale, in seguito a due ricorsi, del tutto analoghi, proposti per conflitto di attribuzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Campania, avverso note ministeriali dello stesso tenore di quella oggi contestata.

Il primo intervento chiarificatore è, ancor prima, rappresentato dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. 767 del 15 maggio 2002, espresso dalla seconda sezione.

Tale intervento era stato sollecitato dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con una relazione allegata al quesito, aveva sostenuto che il conferimento delle funzioni alle Regioni in materia di porti regionali ed interregionali non potesse operare, in mancanza della classificazione dei porti prevista dalla legge n. 84/1994, e che, allo stesso modo, non potesse trovare applicazione per i «porti turistici», atteso che, in ragione della loro rilevanza economica, i suddetti porti avrebbero potuto assumere rilievo nazionale.

La risposta del Consiglio di Stato si è rivelata quanto mai tranciante laddove, con il parere summenzionato, è stato evidenziato che: «La sezione ritiene di non poter condividere tale rigida impostazione» ed affermato, inoltre, che non è necessaria «alcuna ulteriore classificazione o catalogazione per individuare i porti turistici, con conseguente mancanza di ostacoli a ritenere immediatamente applicabile la disposizione di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 nella parte in cui questa prevede il conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di concessioni del demanio marittimo con decorrenza 1° gennaio 2002 per i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale tra i quali rientrano ... i porti turistici ... La Sezione si limita ad osservare che l'amministrazione ben può

intervenire per sottrarre i porti ritenuti di importanza nazionale da quelli le cui funzioni sono trasferite alle regioni. Ciò che può dirsi anche per altre categorie di porti quali ad esempio i porti da pesca. Naturalmente le determinazioni dell'Amministrazione statale potranno essere adottate secondo il metodo della leale collaborazione con le Regioni.».

Ma sicuramente ben più rilevante e decisivo deve ritenersi l'intervento di questa ecc.ma Corte costituzionale, che ha definitivamente fugato ogni dubbio in ordine alla titolarità delle funzioni amministrative e al sistema normativo che oggi regola la materia, escludendo qualsiasi rilevanza delle disposizioni contenute nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con riferimento ai porti regionali o internazionali.

Con le sentenze n. ri 89/2006 e 90/2006, in seguito ai due diversi ricorsi, sopra menzionati, proposti per conflitto di attribuzione dalla Regione Campania e dalla Regione Toscana, l'ecc.ma Corte costituzionale ha inequivocabilmente affermato che «è da escludere che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle regioni in vista del loro preminente interesse regionale. In altri termini, il nuovo sistema delle competenze recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia.».

Conseguentemente, la Corte ha dichiarato che «non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania», così come «nell'ambito del porto di Viareggio».

I termini della questione paiono, quindi, sufficientemente chiariti.

Alla luce di quanto questa ecc.ma Corte ha già affermato, pare indubitabile che analoga conclusione debba assumersi con riferimento al porto regionale di Cattolica, in relazione ad un intervento che si caratterizza quale tipica struttura del porto turistico, qual'è la darsena di cui si discute.

E ciò è evidente poiché il Ministero non può ignorare, così come invece ha fatto e continua a fare, il nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla Riforma del titolo V, laddove esso si limita a reputare attratti alla competenza statale i «porti turistici» solo perché inseriti nell'elenco di cui al d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Come chiarito dalla Corte, il richiamo effettuato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 al suddetto d.P.C.m. non comporta il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa» e la cristallizzazione del suo contenuto al di là della portata che esso ha in un determinato contesto. Inoltre, il nuovo assetto costituzionale delle competenze comporta, da un lato che nella materia concorrente la Regione vanta un potere regolamentare esclusivo e, dall'altro, che la materia «turismo» è attualmente di competenza legislativa residuale e, quindi, piena delle regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri di sussidiarietà indicati nell'art. 118 Cost..

La nota ministeriale impugnata contrasta palesemente con questo ordine costituzionale e, quindi, viola l'assetto delle competenze di cui agli artt. 114, 117 e 118 Cost.. Essa va rimossa dall'ordinamento, in quanto non compete più alle strutture statali l'esercizio di funzioni amministrative oramai da tempo decentrate al livello di sussidiarietà più adeguato in relazione agli interessi coinvolti. Né possono aver pregio, in tale ottica, i rilievi di pretesa illegittimità dedotti con riferimento all'utilizzo dell'istituto di anticipata occupazione (che, al contrario, è generalmente utilizzato per opere di urgente e indifferibilità), evidenziati nella stessa nota ministeriale, in quanto promananti da una autorità che non è competente a «governare» il procedimento amministrativo preordinato alla realizzazione dell'opera e alla acquisizione dei necessari provvedimenti concessori.

Ma vi è di più. L'atto ministeriale in tal modo emanato configura un chiaro esempio di rivendicazione tardiva ed intempestiva di competenza, che avrebbe dovuto, semmai, essere a suo tempo prospettata dalla stessa Amministrazione statale avverso i primi atti di manifestazione di esercizio della competenza e non alla conclusione del procedimento, ad opera compiutamente realizzata, anche con la consapevolezza e la acquiescenza degli organi statali coinvolti.

Sotto altro profilo, l'atto ministeriale impugnato configura, quindi, anche una chiara violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, laddove nel corso di questi anni non è mai stata sollevata, nel-

l'ambito della Regione Emilia-Romagna, alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali funzioni amministrative da parte dei comuni, circostanza ampiamente nota al Ministero in virtù delle comunicazioni trasmesse dagli uffici periferici.

Da sottolineare, a questo proposito, che proprio sulla scorta del parere del Consiglio di Stato del 2002 e dell'invito in esso contenuto alla leale collaborazione, la Regione Emilia-Romagna aveva avuto modo di disporre incontri con le locali Capitanerie di Porto, ove era stato convenuto il trasferimento alla regione di tutte le pratiche aventi ad oggetto concessioni demaniali marittime nell'ambito dei porti regionali e, nel prosieguo, l'espletamento delle funzioni amministrative in materia è stato comunque ispirato al previo concerto tra le amministrazioni, per superare le residue resistenze da parte statale legate al fatto che i porti regionali dell'Emilia Romagna sono inseriti nell'elenco di cui al già menzionato d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

Per altro verso, la sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 1461/2003, contenente le direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, attribuite ai comuni, e che contempla, altresì, la puntuale individuazione dei porti di interesse regionale e subregionale, non è stata impugnata né mai contestata dall'autorità marittima statale e, dunque, essa è suscettibile di produrre i propri effetti, prevalendo su atti di classificazione diversi e precedenti.

Merita, infine, di essere sottolineata la posizione tenuta dagli uffici delle locali Capitanerie di Porto, che non hanno mai formulato espresse riserve in sede giudiziale in ordine all'esercizio delle funzioni da parte dei comuni e che hanno, seppur in maniera talvolta dubitativa, collaborato all'esperimento delle attività amministrative connesse.

Ne deriva, quindi, che l'attribuzione di funzioni in favore dei comuni nel cui territorio ricadono porti di interesse regionale, conseguente all'approvazione della legge regionale n. 9/2002, può considerarsi pienamente operativa e, conseguentemente, rientra nelle competenze comunali il rilascio delle concessioni, nonché ogni attività connessa, quali l'esercizio della vigilanza e la disciplina dell'uso dei beni demaniali. Per converso, l'atto ministeriale recentemente emesso costituisce di per sé una *vindicatio potestatis* che non può essere contrastata con istituti diversi dal conflitto di attribuzione. Esso segue all'acquiescenza manifestata lungo l'intero procedimento, contraddice la prassi di leale collaborazione di fatto instaurata, smentisce i precedenti della giurisprudenza costituzionale e finisce col riflettersi, con conseguenze di grave pregiudizio economico, sugli interessi del privato concessionario che ha oramai completato le opere fidando sul comportamento, sin qui apparentemente lineare, tenuto dalla Amministrazione statale.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato esercitare le funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime, per quanto riguarda i porti regionali e sub-regionali e, in particolare, il porto di Cattolica e, di conseguenza, che sia annullata la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti, citata in epigrafe, con ogni conseguente effetto.

Si deposita:

1) nota MINFTRA/DINFR/34, datata 3 aprile 2006, pervenuta per conoscenza al comune di Cattolica in data 8 aprile 2006;

2) relativa nota di trasmissione, da parte del comune, alla Regione in data 12 aprile 2006, della nota ministeriale di cui sopra.

Bologna-Roma, addì 31 maggio 2006

PROF. AVV. FRANCO MASTRAGOSTINO - AVV. LUIGI MANZI

06C0544

N. 10

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 giugno 2006
(dalla Regione Emilia-Romagna)

Sanità pubblica - Individuazione, con Decreto del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 1, commi 302 e 303 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), dei soggetti tra i quali ripartire la somma di 100 milioni di euro per la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione - Limitazione a determinati IRCCS della Lombardia e del Lazio - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Istanza di sospensione.

- Decreto del Ministero della salute 23 febbraio 2006.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-*bis*.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente in carica Vasco Errani, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Rosaria Russo Valentini presso il cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 282/284 elegge domicilio;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa sospensione del decreto del Ministero della salute del 23 febbraio 2006 portante individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 - del 22 marzo 2006.

P R E M E S S E

La legge statale n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006), all'art. 1, comma 302, allo scopo di incentivare la ricerca sanitaria, ha destinato un'ingente somma aggiuntiva – 100 milioni di euro – per la ricerca oncologica, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Il comma 303 dell'art. 1 ha statuito che «Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006».

In data 23 marzo 2006 il Ministro della salute ha adottato il decreto che così recita:

«Visto l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ...;

Visto l'art. 1, comma 303 della legge 23 dicembre 2005, n. 266...

Visto l'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266....

Avuto riguardo che le tematiche per l'oncologia previste sono quelle della prevenzione, della cura, della riabilitazione, della innovazione tecnologica e i progetti di collaborazione internazionale...

Avuto riguardo della rispondenza delle tematiche con il programma di ricerca sanitaria del 4 agosto 2005, ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 giugno 2005;

Considerato che si è ritenuto opportuno finanziare soggetti previsti nel decreto legislativo n. 502/1992, art. 12 (e successive modifiche) ed in particolare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e l'Istituto superiore di sanità al fine di non disperdere le risorse ed utilizzare quelle conoscenze ed esperienze maturate grazie al contributo del finanziamento del Ministero della salute;

Avuto riguardo della esperienza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella cura dei tumori, tali risorse saranno ripartite secondo le specifiche competenze; gli IRCCS individuati come capofila avranno il compito di coinvolgere gli altri enti territoriali con l'obiettivo di rendere comuni i risultati al fine di consentire una crescita diffusa della conoscenza ed una veloce ricaduta sulla popolazione;...

Segue l'art. 1 che individua n. 9 programmi di ricerca e n. 9 enti capofila tra cui, oltre all'Istituto Superiore di Sanità, l'IRCCS privato San Raffaele Monte Tabor di Milano, l'IRCCS privato Europeo di Oncologia di Milano, l'IRCCS Istituto Nazionale di tumori di Milano, l'IRCCS Istituto Regina Elena di Roma - IFO, l'IRCCS privato S. Raffaele della Pisana di Roma, l'IRCCS privato Fondazione S. Lucia di Roma, l'IRCCS privato Fondazione Maugieri di Milano.

Il monitoraggio dei progetti è affidato a sei esperti nominati dal Ministero della salute (art. 2).

La Regione Emilia-Romagna impugna il suddetto decreto per i seguenti

M O T I V I

1) Violazione dell'art. 118, primo comma Cost., in relazione all'art. 12-bis, d.lgs. n. 502/1992 testo vigente, e al principio di leale collaborazione, nonché in relazione agli articoli 97 e 3 Cost.

Sia la ricerca scientifica, sia la tutela della salute sono materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost.

È pacifico che vi possano essere programmi di ricerca scientifica finalizzati alla tutela della salute in cui l'istanza di esercizio unitario collochi in capo allo Stato non solo una potestà legislativa di dettaglio ma anche, nel meccanismo di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma Cost., l'ambito più adeguato per l'esercizio dell'attività amministrativa. Per questa ragione, la Regione Emilia-Romagna non ha contestato la legittimità costituzionale dei commi 303 e 304 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

È però altrettanto pacifico che, quando l'attività amministrativa impatti nel cuore di materie di competenza concorrente che strettamente ed inscindibilmente si intrecciano, una concezione «dinamica» della sussidiarietà richiede un procedimento e strumenti idonei a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. E più i poteri sono intrecciati, più devono essere adottate procedure idonee a garantire la leale collaborazione.

Strettamente intrecciate tra Stato e Regioni sono le competenze in materia di ricerca finalizzata alla tutela della salute, non solo a livello teorico e di principio, ma anche all'atto organizzativo e pratico. La ricerca, infatti, in tutte le sue fasi, dall'attività di diagnosi, a quelle di prelievo, agli screening su larga scala o a campione, alle attività di cura sperimentale e di riscontro ha necessità di «corpi», ha necessità di pazienti. È un'attività «*in corpore vili*».. Per questo, da sempre, la ricerca in campo sanitario ha avuto necessità strumentale «di corpi», e di qui sono nate le cliniche universitarie in cui, mentre si insegnava e si ricercava, strumentalmente si curava anche. Da identica istanza sono nati gli IRCCS, che a differenza delle cliniche universitarie non hanno finalità istituzionale anche didattica ma solo di ricerca, ma che inscindibilmente hanno necessità di «curare e di ricoverare», pena l'impossibilità effettiva di ricercare e che, mentre ricoverano e curano, ricercano.

Ora, la concreta organizzazione e gestione dei «pazienti», cioè dei soggetti che accedono alle prestazioni sanitarie, sicuramente rientra nella competenza amministrativa e gestionale delle Regioni, che la esercitano per alcuni aspetti in via diretta e, per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni, tramite organismi strumentali pubblici propri, quali le aziende sanitarie, o «misti», quali le aziende ospedaliero-universitarie o gli IRCCS pubblici, oppure in via indiretta, con l'esercizio dei poteri-doveri di autorizzazione e vigilanza su tutte le istituzioni sanitarie private (art. 43, legge n. 833/1978), ivi compresi gli IRCCS privati. E tale potere di esercizio di funzione amministrativa da parte delle Regioni è anche un dovere, irrinunciabile, indifferentemente ed inscindibilmente nell'ipotesi in cui il paziente sia solo «curato» o sia anche contemporaneamente sottoposto ad attività di ricerca. Basti pensare alle cautele sanitarie cui ogni attività di ricerca è sottoposta sui piani non solo medico, ma anche igienico, organizzativo e strumentale, questi ultimi tutti rientranti nella competenza regionale di autorizzazione e vigilanza. Per esempio, l'uso di attrezzature sanitarie non consone, o l'utilizzazione di personale non idoneo nel corso di un'attività sanitaria e anche di ricerca, richiederebbe l'intervento regionale in sede di vigilanza sulla struttura che tale attività effettua.

Questa «inscindibilità» di competenze sanitarie ed assistenziali è la *ratio* per cui l'art. 6, d.lgs. n. 502/1992 ha superato, con il modello delle aziende miste ospedaliero-universitarie, il precedente modello delle cliniche solo universitarie in cui si faceva anche assistenza, riportandone in capo alle regioni, congiuntamente con le università, la competenza amministrativa e gestionale. È, altresì, la *ratio*, per cui gli IRCCS, dopo un'iniziale e subito abbandonata ipotesi di configurazione quali «enti nazionali», sono stati espressamente dichiarati enti «a rilevanza nazionale (art. 42, primo comma, lett. a) legge n. 3/2003 e art. 1, primo comma, d.lgs. n. 288/2003).

D'altronde, l'ecc.ma Corte adita, ragionando in tema di competenza legislativa, ci ha precisato che «nel nuovo quadro costituzionale, caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. anzitutto della materia "tutela della salute", assai più ampia rispetto alla precedente materia "assistenza ospedaliera", ed inoltre dalla materia "ricerca scientifica", non può dubitarsi che di norma tutti gli enti pubblici operanti in queste materie di competenza delle Regioni siano oggetto della corrispondente potestà legislativa regionale, ... e che la competenza dello Stato a legiferare nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali ... non può assumere le caratteristiche di un titolo trasversale in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite ...».

A maggior ragione, riteniamo, quando la trasversalità riguarda le competenze e le attività amministrative e gestionali. Tanto è vero che, proprio per quanto riguarda i programmi di ricerca, l'art. 42, primo comma, lett. d) legge n. 3/2003 aveva delegato il Governo al «individuare nel ristretto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare ed attuare programmi comuni di ricerca...» e l'art. 8, terzo comma, d.lgs. n. 288/2003 ha attuato tale delega con riferimento al programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis*, terzo comma del d.lgs. n. 502/1992, per cui è richiesta l'intesa del Ministero della sanità con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

È, infatti, in questa sede che le Regioni possono, tra l'altro, rappresentare le migliori condizioni per l'ottimizzazione dei programmi nazionali di ricerca, rappresentando quali siano le strutture da esse dipendenti, o controllate e vigilate, che presentino e che possano offrire, per esperienza, sistema epidemiologico della popolazione del territorio, programmi di ricerca già in atto e sinergici, particolare professionalità delle équipe sanitarie e tecniche, particolare dotazione strumentale ecc. È, infatti, in questa sede che le Regioni possono impegnarsi per la migliore riuscita del programma di ricerca, attivandosi con tutte le proprie competenze.

In sostanza, la collaborazione tra Stato e Regioni per i programmi di ricerca anche nazionale nel campo della tutela della salute, è un principio non solo astratto, bensì positivamente previsto e imposto da tutta la legislazione di settore che di tale tema si è espressamente interessata.

Cosicché esso era scontato, e dato per presupposto, dalla legge finanziaria 2006 che a tale scopo aveva previsto un finanziamento aggiuntivo ed assai ingente per un «programma straordinario».

La «straordinarietà» del programma di nuovo finanziamento, implica di per sé che la ricerca così finanziata non è ricompresa nel programma ordinario già approvato ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 502/1992.

Ma straordinarietà del programma di nuovo finanziamento, non può ragionevolmente significare la sua esenzione dalle procedure amministrative di intesa già imposte al Ministero della salute in via generale dall'art. 12-*bis*, d.lgs. n. 502/1992. Valendo, altrimenti, l'artificio che basterebbe per lo Stato prevedere un finanziamento «ordinario» minimo, ed un finanziamento «straordinario» massimo, per svuotare di effettività l'obbligo di intesa con le Regioni.

La corretta applicazione, in sede di esercizio delle funzioni amministrative, della legge che ha stanziato il finanziamento «straordinario» di ricerca, avrebbe imposto al Ministero della salute di adottare il decreto di sua competenza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, o comunque attraverso un procedimento di leale collaborazione, nel corso del quale, fra l'altro, ogni Regione avrebbe avuto la possibilità di rappresentare le opportunità offerte dalle strutture di ricerca ed assistenza insistenti sul territorio di propria competenza, e di offrire la propria attiva collaborazione: ciò che, fra l'altro, avrebbe consentito la scelta attraverso un procedimento di selezione motivato, e perciò più trasparente, anche in aderenza ai principi di cui all'art. 97 e 3 Cost.

Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna, anche ammesso e non concesso che si fosse ragionevolmente inteso limitare la selezione delle sedi di ricerca agli IRCCS, non estendendola, ad esempio, alle aziende ospedaliere-universitarie, avrebbe potuto rappresentare l'esperienza e la competenza assolutamente primarie, a livello nazionale ed internazionale, dell'IRCCS - Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna nel campo dell'oncologia muscolo-scheletrica neuromotoria.

Il Ministro della salute, in assenza di un qualsiasi confronto con le regioni, con un provvedimento privo di previ ed oggettivi criteri di selezione, e di qualsiasi motivazione specifica, ha concentrato tutte le ingenti somme stanziata dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente nazionale ISS, su n. 8 IRCC, pubblici e privati, insistenti sul territorio di sole due Regioni, Lombardia e Lazio.

Neppure ha previsto la partecipazione regionale in sede di «Monitoraggio dei progetti» di cui all'art. 2 del decreto.

Con ciò violando i moduli di leale collaborazione indicati come indispensabili dalla Corte costituzionale, in particolare nella materie di intreccio di poteri, doveri, tra Stato e Regioni.

Domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale ex art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 1.

L'esecuzione del provvedimento ministeriale impugnato, pur così palesemente costituzionalmente illegittimo, creerebbe, tuttavia, diritti di credito in capo alle strutture direttamente e inopinatamente individuate dal Ministero quali destinatarie, molte delle quali, oltretutto, private. Cosicché, vista la rilevanza economica ma anche l'assoluta straordinarietà dell'intervento previsto, *una tantum*, dalla legge finanziaria, non sarebbe di fatto possibile riscostituire una situazione di integrità all'esito dell'auspicato giudizio positivo di merito da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale.

La Regione Emilia-Romagna, in considerazione del pregiudizio derivante dalla esclusione degli IRCCS, e di ogni altra struttura sanitaria di ricerca, presenti nel proprio territorio dal programma di ricerca oncologica definito dal Ministro della salute con il decreto impugnato, e dalla conseguente esclusione dalla ripartizione delle relative risorse finanziarie, chiede che venga sospesa, nelle more del presente giudizio, l'attuazione del provvedimento.

Ed invero, l'assenza di meccanismi di selezione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai quali vengono conferite le risorse, e l'esclusione di Istituti, presenti nel territorio di altre Regioni all'infuori di Lombardia e Lazio, che per l'esperienza maturata e le risorse disponibili pure potrebbero fornire contributi rilevanti nella realizzazione dei programmi già elaborati, oltre a concretizzarsi in una invasione di competenze regionali, risulta pregiudizievole per l'interesse generale ad una adeguata e coordinata attività di ricerca su tutto il territorio nazionale. Identicamente assurdo precludere la presenza di esperti nominati anche nelle sedi regionali dalle attività di monitoraggio

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale, voglia annullare il decreto del Ministro della salute – Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse e individuazione dei soggetti capofila cui è destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il ministero della salute – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, previa sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 40 della legge 1953, n. 1 fino alla definizione del giudizio, sentendo i difensori delle parti in Camera di consiglio.

Bologna-Roma, addì 20 maggio 2006

Avv. Rosaria RUSSO VALENTINI

06C0545

N. 187

*Ordinanza del 17 gennaio 2006 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento civile vertente tra Rendo Rosario contro Prefettura di Ragusa*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e di parametri costituzionali numericamente indicati.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 gennaio 2006 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente Rendo Rosario;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex* art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione degli articoli 24, 27 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 17 gennaio 2006

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0521

N. 188

*Ordinanza del 20 febbraio 2006 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento civile vertente tra Rroshi Nazif contro Polizia Municipale di Scicli*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 6 febbraio 2006 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex* art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 16 febbraio 2006

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0522

N. 189

*Ordinanza del 20 febbraio 2006 emessa dal Giudice di pace di Scicli
nel procedimento civile vertente tra Dantoni Ignazio Mirko contro Prefettura di Ragusa*

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 6 febbraio 2006 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex art.* 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 16 febbraio 2006

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0523

N. 190

Ordinanza del 24 febbraio 2006 emessa dal Giudice di pace di Scicli nel procedimento civile vertente tra «Eredi di Caserta Maria Teresa di Miceli Giuseppe & C. s.a.s.» contro comune di Scicli

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2006 e letti gli atti di causa;

Viste le note autorizzate depositate dai ricorrenti nel termine concesso;

Dato atto dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s., introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera *c*), n. 2, seconda parte, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, così come convertito e modificato dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, avanzata dai ricorrenti;

Dato atto che i ricorrenti eccepiscono la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex* art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dagli articoli 23 e 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 23 febbraio 2006

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C0524

N. 191

Ordinanza dell'8 febbraio 2006 emessa dal Giudice di pace di Scicli nel procedimento civile vertente tra Inì Giuseppe Giulio contro Comando Vigili Urbani del comune di Scicli

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla proprietà privata.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice di pace, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2006 e letti gli atti di causa;

Dato atto dell'eccezione di incostituzionalità della norma applicata nel provvedimento opposto, avanzata dal ricorrente;

Dato atto che il ricorrente eccepisce la violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, *ex* art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nonché la violazione del diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata,

P. Q. M.

*Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, del d.l. n. 285/1992, e successive modifiche, e dell'art. 213, comma 2-*sexies* del medesimo d.l. n. 285/1992, introdotto dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005.*

Sospende il presente procedimento sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Scicli, addì 2 febbraio 2006.

Il giudice di pace: DE AGOSTINO

06C00525

N. 192

*Ordinanza del 24 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava dei Tirreni
nel procedimento penale a carico di Degli Esposti Vittorio*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Previsto collegamento dei differenti aumenti dei termini di prescrizione, per interruzione, allo status soggettivo dell'imputato e non alla gravità oggettiva del fatto - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con i fondamentali principi in materia penale - Introduzione di una amnistia senza il rispetto della procedura prevista per la sua concessione - Violazione del principio di difesa sociale.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 79.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Abrogazione dell'art. 158 cod. pen. nella parte in cui stabiliva la decorrenza dei termini di prescrizione, in caso di reato continuato, dalla cessazione della continuazione - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai processi già pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Contrasto con il principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Esaminata la richiesta avanzata dal difensore di Degli Esposti Vittorio, imputato dei reati di cui all'art. 268 c.p. nel processo penale n. 158/2004 R.G. Trib., di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; acquisito il parere contrario del p.m. e della costituita parte civile;

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Premessa in fatto

La difesa dell'imputato ha chiesto emettersi declaratoria di non doversi procedere in ordine ai reati a quest'ultimo ascritti per intervenuta prescrizione: ed invero, invocando la nuova disciplina normativa introdotta dalla legge n. 251 del 2005, e rappresentando che non vi era ancora stata la dichiarazione di apertura del dibattimento — momento processuale che scandisce, ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, l'applicabilità o meno di nuovi termini di prescrizione — ha chiesto che fosse pronunciata l'estinzione per intervenuta prescrizione con particolare riferimento al fatto contestato come commesso in data 19 dicembre 1994, per il quale il termine massimo di prescrizione, alla stregua della nuova normativa, è di sette anni e sei mesi.

Implicito nella richiesta difensiva appare dunque il rilievo secondo il quale i due fatti di calunnia in contestazione, commessi rispettivamente in data 19 dicembre 1994 e 22 ottobre 1998; ed avvinti, alla stregua dell'imputazione elevata dalla pubblica accusa, dal vincolo della continuazione, devono ritenersi ormai sciolti ai fini del calcolo dei termini della prescrizione, secondo quanto stabilito dall'attuale tenore dell'art. 158 c.p., come novellato dall'art. 6, comma 2, legge n. 251/2005.

Rilevanza

Alla stregua di quanto premesso in fatto, dunque, emerge con evidenza la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che verranno esposte in prosieguo: al riguardo, infatti, giova osservare che la richiesta avanzata all'odierna udienza imporrebbe una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quantomeno con riferimento al reato di calunnia commesso, secondo l'imputazione, in data 19 dicembre 1994, e con un'applicazione congiunta degli artt. 6, comma 1 e comma 4 (che modifica i termini di prescrizione e l'efficacia degli atti interruttivi), 6, comma 2 (che non lascia più decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui è cessata la continuazione), e 10, comma 3 (che fa coincidere la non applicabilità della nuova normativa con la dichiarazione di apertura del dibattimento), della legge n. 251/2005.

Non manifesta infondatezza

Limitando, ovviamente, la prospettazione dei profili di illegittimità costituzionale alle norme rilevanti in questo processo, ed obliterando ogni valutazione in ordine ai molteplici aspetti di irragionevolezza della legge n. 251 del 2005, occorre prendere le mosse dalle norme che, novellando gli artt. 157 e 161 c.p., hanno ridotto i termini di prescrizione secondo criteri che a questo giudice non appaiono dotati innanzitutto dal canone della ragionevolezza.

1) Illegittimità dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251/2005 per violazione degli artt. 3, 13, 25, comma 2, 27 e 79 Cost.

Le norme di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251/2005, come è noto, nel modificare gli artt. 157 e 161 del codice penale, hanno sancito una quasi generale riduzione dei termini di prescrizione: ed invero, il decorso del tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque di un tempo non inferiore a sei anni, è sufficiente ad estinguere il reato; peraltro, il corso della prescrizione può essere interrotto da taluni atti, comportando un aumento frazionario di un quarto del tempo necessario a prescrivere in caso di soggetti incensurati, della metà in caso di imputati cui sia applicabile (o contestata) la recidiva infraquinquennale o specifica (art. 99 comma 2, c.p.), di due terzi in caso di imputati cui sia applicabile la recidiva plurima (art. 99 comma 4 c.p.), del doppio nel caso di imputati dichiarati delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.) o professionali (art. 105 c.p.).

L'attuale assetto normativo appare a questo giudice contrario ai fondamentali principi dettati dalla costituzione in materia penale ed all'assetto proprio di uno Stato sociale di diritto.

La prescrizione, come è pacifico, è configurata nel nostro ordinamento come causa di estinzione del reato, come si evince *ad abundantiam* dall'inserimento nel relativo Capo I del Titolo VI del codice penale.

Come è altrettanto noto e pacifico, non solo nella ormai costante giurisprudenza costituzionale, ma altresì nella pressoché unanime opinione dottrinale, la Costituzione repubblicana delinea un ordinamento improntato ai tratti di un «diritto penale del fatto»: la tesi, che riposa pacificamente su una lettura congiunta degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione — norme che impongono che la privazione della libertà personale sia consentita solo in seguito alla commissione di un «fatto» previsto dalla legge come reato, e per il quale deve essere prevista (a livello normativo) ed irrogata (a livello giudiziario) una sanzione che persegua la finalità di risocializzazione del reo (*cfr.*, al riguardo, Corte cost. n. 313 del 1990, rel. E. Gallo), oggetto di un rimprovero personale — impedisce pertanto di connotare le norme penali secondo i canoni propri del «diritto penale d'autore», storicamente attuati nell'ordinamento nazionasocialista in Germania (*cfr.* paragrafo 2 dello *StGB*) e negli ordinamenti comunisti dell'Unione Sovietica e della ex Jugoslavia.

L'attuale normativa, invece, rivela preoccupanti segni di emersione dei canoni tipici del diritto penale d'autore, ove collega i differenti aumenti dei termini di prescrizione, per interruzione, non già alla gravità oggettiva del fatto, come avveniva precedentemente, bensì allo *status* soggettivo dell'imputato: alla stregua della nuova normativa, infatti, è la personalità criminale del reo, desunta dalla recidiva o dallo stato di delinquente abituale o professionale, a determinare un allungamento ovvero una riduzione, anche consistente — nel caso in esame, da 15 anni a 7 anni e 6 mesi — dei termini di prescrizione.

Tale impostazione normativa, dunque, prescinde totalmente dal fatto di reato e della sua oggettiva gravità, soffermandosi unicamente sul reo e sulla sua presumibile personalità criminale.

La scelta, oltre ad assecondare gli infidi confini della presunzione di pericolosità, appare non soltanto confliggente con il diritto penale del fatto, ma altresì schizofrenica, atteso che l'allungamento dei termini di prescrizione può essere legato ad una situazione di recidiva maturata a distanza di anni dal fatto, nel corso del procedimento, che, come è noto, può talvolta subire, anche per la estrema farraginosità del sistema processuale, tempi molto dilatati: una situazione quindi del tutto *absoluta* dalla commissione del singolo fatto di reato, oggetto di giudizio, e legata magari alla mera, e casuale, divaricazione temporale tra *tempus commissi delicti* ed accertamento processuale.

Del resto, appare quasi ridondante richiamare le storiche pronunce n. 364 e 1085 del 1988 della Corte costituzionale (rel. Dell'Andro), che, nel rendere affermazioni di alto valore anche dogmatico, hanno ancorato, definitivamente, l'illecito penale alla concezione del *personales Unrecht*: una visione del reato che, valorizzando sia il disvalore della condotta che il disvalore d'evento, è strettamente connessa ad una impostazione «oggettiva» della colpevolezza.

Colpevolezza per il «fatto», dunque, e non per «l'autore».

Non va del resto obliterata un'ulteriore considerazione: l'assetto normativo inaugurato dalla legge n. 251/2005 asseconda i canoni del diritto penale d'autore, anche perché, di fatto, conduce ad un trattamento sfavorevole della delinquenza c.d. da strada (si pensi al soggetto condannato per più fatti di furto di estrema esiguità), e ad un trattamento favorevole della delinquenza dei c.d. «colletti bianchi», categoria criminologica, come è noto, elaborata da oltre un cinquantennio da Sutherland, e dotata di assoluta affidabilità empirica (si pensi a tutti gli autori di truffe, ovvero di reati contro al p.a. ovvero in materia economica, di regola «inseriti» nel contesto sociale, e non gravati da precedenti penali, che, oltre a godere di termini più brevi, difficilmente rischiano di entrare nel circuito penale, allorquando vengano prosciolti per prescrizione).

Del resto, ove si ritenga che la nuova normativa, con i differenti termini di prescrizione, non riveli i tratti di un diritto penale d'autore, in verità evidenti, non si comprenderebbe quale sia il canone di ragionevolezza adoperato per sancire una tale distinzione legislativa: le norme infatti appaiono afflitte altresì dal vizio di irragionevolezza, per violazione dell'art. 3 Cost.

Non va infine sottaciuto che la riforma dettata dalla legge n. 251/2005, riducendo in maniera consistente i termini di prescrizione determinerà una estinzione generalizzata di una molteplicità di ipotesi di reati (*cfr.* al riguardo, i dati statistici pubblicati dal Ministero della giustizia e dalla Corte di cassazione), di solito commessi dai «colletti bianchi»: tale conseguenza, invero, sembra rivelare i tratti di una amnistia di fatto, mascherata da un mutamento delle regole in materia di prescrizione, e conseguita per il tramite di un aggiornamento dell'art. 79 Cost., che, come è noto, richiede una legge approvata con una maggioranza parlamentare dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Ultimo profilo di illegittimità da considerare è, secondo questo giudice, la violazione del principio costituzionale di difesa sociale, immanente all'intero sistema costituzionale, e tale da giustificare la pretesa punitiva dello Stato: la riduzione consistente dei termini di prescrizione impedisce, di fatto, il perseguimento e la punizione di molteplici fatti di reato, con una obliterazione della sicurezza collettiva, atteso che i consueti tempi processuali, dilatati all'estremo da improvvise elargizioni di pseudogaranzie prive di reali contenuti difensivi e dalla asfitticità dell'organizzazione giudiziaria, non consentono un reale esercizio dell'azione penale con conseguente affermazione di responsabilità in termini così ridotti: si pensi all'ipotesi delittuosa, paradigmatica a fini dialettici, di false comunicazioni sociali, per desumere l'assoluta inadeguatezza di sette anni e sei mesi per la definizione del relativo processo, in un tempo, invece, sufficiente al più alla scoperta ed alla conclusione delle complesse indagini preliminari.

2) Illegittimità dell'art. 6, comma 2, della legge n. 251/2005 per violazione dell'art. 3 Cost.

La norma di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 251/2005 ha abrogato l'art. 158 c.p. nella parte in cui stabiliva la decorrenza dei termini di prescrizione, in caso di reato continuato, dalla cessazione della continuazione.

La norma appare in contrasto con il principio di ragionevolezza immanente all'intero ordinamento costituzionale, e sancito, in maniera puntuale, nell'art. 3 Cost., oltrechè nella elaborazione, invero corposa negli ultimi anni, della giurisprudenza costituzionale.

In presenza di una pluralità di condotte avvinte dal medesimo disegno criminoso appare irragionevole prevedere un trattamento unitario allorchando si versi nell'ambito del regime sanzionatorio, ed un trattamento distinto del reato continuato, che di fatto viene «sciolto», allorchando si versi in tema di estinzione del reato per prescrizione.

Del resto, appare evidente che la categoria, innanzitutto normativa, dal reato continuato è stata elaborata, ed è oggetto di applicazioni, in presenza di una molteplicità di «condotte» che, lungi dal subire un frazionamento normativo artificioso, sono ritenute frammenti del medesimo «fatto» criminoso, in virtù di elementi oggettivi in grado di connotare l'unitarietà della vicenda penale e della predisposizione soggettiva del reo.

3) Illegittimità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 per violazione dell'art. 3 Cost.

L'art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 appare a questo giudice in contrasto con l'art. 3 della costituzione, nella parte in cui sancisce l'applicabilità della nuova normativa, ove più favorevole, ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, «ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento...».

Far dipendere l'applicabilità della nuova disciplina della dichiarazione di apertura del dibattimento appare priva di qualsivoglia giustificazione razionale, essendo legata ad un momento processuale assolutamente «causale» e, peraltro, privo di qualsivoglia connotato in grado di giustificare una dismissione della pretesa punitiva: ed invero, giova evidenziare che la dichiarazione di apertura del dibattimento è un momento del tutto casuale nella scansione processuale, e ad essa non è legata alcuna espressione della pretesa punitiva dello Stato, che, al contrario, è intrinseca all'esercizio dell'azione penale; né tantomeno è assimilabile alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado, atto autoritativo che esprime l'accertamento della responsabilità ipotizzata.

Non appare a questo giudice un caso, infatti, che in ordinamenti culturalmente omogenei, e sovente oggetto di impropri richiami comparatistici, la sospensione della prescrizione sia legata all'esercizio penale (negli Stati Uniti) ovvero alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (in Germania): entrambi gli atti, infatti, appaiono lapalissianamente dotati di connotati di una tale pregnanza, ai fini dello sviluppo della pretesa punitiva dello Stato, da essere assunti a termine oltre il quale la prescrizione non opera più, proprio perchè lo Stato ha concretamente manifestato la volontà di perseguire e punire il reato.

Nel nostro ordinamento, invece, non soltanto il legislatore non ha accolto una tale ragionevole impostazione, che peraltro avrebbe avuto il pregio di assecondare concretamente il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), vanificando impugnazioni ovvero strategie dilatorie, ma ha fatto dipendere l'applicabilità o meno della normativa in esame da un atto processualmente assolutamente «neutro», in alcun modo espressione della volontà punitiva dello Stato.

P. Q. M.

Letti gli artt. 3, 13, 25, 27, 79 Cost., 23 legge n. 87/1953.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito, e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cava de' Tirreni, addì 24 gennaio 2006

Il giudice: RICCARDI

N. 193

*Ordinanza del 22 agosto 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 2006)
emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mbaye Moussa Niang*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 268/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 271/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, rileva quanto segue.

L'imputato è stata arrestato il 20 agosto 2005 nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione e l'ordine emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, tradotti in lingua francese sono stati notificati in pari data 18 marzo 2005.

L'imputato non ha allegato giustificato motivo per la propria inottemperanza all'ordine riferendo di un'inverso-simile mancata comprensione degli effetti dei richiamati provvedimenti.

All'esito della convalida Mbaye ha chiesto l'applicazione della pena *ex art.* 444 cpp.

Pertanto, la pena da applicare dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla norma della cui legittimità costituzionale si dubita.

Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal Questore in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto.

La fattispecie penale di cui trattasi è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi a un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio.

Con la sentenza n. 223/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli articoli 3 e 13 Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale.

È quindi intervenuto il d.l. n. 241/2004, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 15-quinquies limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-quater (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), già prevista come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter veniva previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, ipotesi per la quale veniva mantenuta la pena dell'arresto da sei mesi a un anno) e veniva nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio.

È dunque intervenuto un notevole inasprimento della pena, della cui proporzionalità e ragionevolezza si dubita.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che d'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, sentenza n. 84/1997).

Ancora, è stato affermato (sentenza n. 409/1989) «che il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali».

Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza. A ciò si aggiunge (sempre nella sentenza citata) che il principio di proporzionalità porta a negare legittimità alle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo, (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni». Questo principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. 2-109).

Inoltre, la Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato vanifica il fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione.

In primo luogo, poiché il dubbio di costituzionalità riguarda un inasprimento della pena, non può omettersi di ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale su un'eccezione concernente l'elevazione nel 1991 del minimo edittale per il reato di cui all'art. 629 c.p.

Nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione, la Corte (ordinanza n. 368/1995) ritenne rispettato il limite della ragionevolezza rilevando che l'inasprimento in quel caso non dava luogo «a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rapina — fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a quella della estorsione».

La questione oggi in esame è totalmente diversa per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, l'inasprimento è, in questo caso, certamente macroscopico: il massimo edittale della pena detentiva in precedenza prevista per lo stesso fatto, qualificato come contravvenzione, corrisponde ora al minimo edittale previsto per il delitto.

In secondo luogo, l'aumento di pena per il delitto di estorsione, come rileva tra le righe la Corte con il riferimento alla «difficile individuazione in concreto dell'aggravante di far parte dell'associazione di tipo mafioso», costituiva la risposta al fenomeno del «pizzo» emerso con particolare gravità in alcune regioni nel corso degli anni ottanta e, quindi, a decenni di distanza (e quindi in un contesto sociale certamente diverso) da quando vennero scritte le sanzioni per la rapina e l'estorsione.

Una simile ragione non è invece dato rinvenire per l'inasprimento di pena per lo straniero che non ottempera all'ordine del questore.

Nei soli due anni che intercorrono tra legge 189 e la legge 271, il fenomeno dell'immigrazione clandestina (per contrastare il quale vennero scritte le norme della legge n. 189/2002) non ha subito variazioni tali da giustificare la conversione in delitto dell'inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento del questore e l'elevazione macroscopica di pena introdotta in sede di conversione in legge del d.l. n. 241/2002.

Né una tale giustificazione si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004 che ha introdotto una sanzione così elevata, posto che i relatori fanno riferimento soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, intendendo tale adeguamento come un inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Che questo fosse l'unico fine per il quale è stata elevata in misura così rilevante la sanzione è confermato dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice (fatto evidentemente ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale).

È evidente che la trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale non integra il criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con i principi costituzionali posti dagli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

Per valutare se l'inasprimento di pena introdotto dalla legge n. 271/2004 sia compatibile con l'art. 3 della Costituzione si deve poi fare riferimento a norme incriminatrici poste a tutela degli stessi interessi (individuati nell'ordine pubblico e nella sicurezza pubblica) con previsione di analoghe modalità di condotta. Tale comparazione è stata effettuata dalla Corte costituzionale al fine di valutare la proporzionalità e la ragionevolezza della pena prevista per il reato di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 772/1992 (sentenza n. 409/1989) e della pena prevista per il reato di cui all'art. 341 c.p. (sentenza n. 341/1994).

In questo caso, deve essere preso in considerazione l'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico.

Ancora, sempre alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza è ispirata la fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 423/1956. Anche qui vi è un ordine della pubblica autorità (il Questore, come nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 4-ter) concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» (si osserva che si tratta non di una pericolosità «potenziale», quale è quella dello straniero clandestino, ma di una pericolosità concreta) e anche qui l'inottemperanza configura una contravvenzione, per la quale è previsto l'arresto da uno a sei mesi.

Marginalmente si osserva che completamente diversa è la fattispecie del delitto previsto dall'art. 9 della legge citata.

Si tratta della violazione da parte del sorvegliato speciale dell'obbligo o del divieto di soggiorno impostogli dal tribunale e, sebbene gli interessi tutelati dalla norma siano ancora quelli della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, non soltanto vi è una valutazione in concreto della pericolosità sociale (effettuata dal tribunale e non dall'autorità amministrativa), ma soprattutto è prevista una condotta attiva dell'autore, consistente nella violazione di un obbligo o di un divieto (anche questo imposto dal tribunale) al quale è già stata data esecuzione a cura del questore (art. 7, legge cit.) e quindi nell'allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato ovvero nel ritorno nel territorio per il quale sussiste il divieto.

L'ipotesi in questione potrebbe quindi costituire parametro di riferimento per il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-quater del d.lgs. n. 286/1998 (reingresso dello straniero espulso nel territorio dello Stato), ma non per la norma oggetto della presente questione, norma che sanziona la mera inosservanza di un ordine dell'autorità di polizia.

Coerentemente con le sanzioni dettate per analoghe violazioni il legislatore del 2002 aveva previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma-ter, potendo la maggiore pena (da sei mesi a un anno di arresto) dettata per lo straniero (inottemperante, ma non necessariamente pericoloso) trovare giustificazione nell'esigenza di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Sussiste invece una rilevante sproporzione tra le pena ora prevista per la stessa ipotesi, configurata come delitto e le sanzioni penali dettate per le contravvenzioni (ad essa analoghe) di cui agli articoli 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza sussiste dunque sotto un duplice profilo e cioè sia con riferimento alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua per l'ipotesi in esame, sia con riferimento alle pene previste per analoghe fattispecie.

Come si è visto, la Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 3 Costituzione impone che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale (che, se si tratta di straniero, non è per questo di rango inferiore a quello del cittadino) venga effettuato con riferimento alle sanzioni previste per condotte analoghe, che minacciano gli stessi interessi e che solo quando la sanzione penale viene stabilita con la necessaria proporzionalità la pena può avere la funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 186/1998 come sostituito dall'art. 1 comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 22 agosto 2005

Il giudice: GRATTERI

N. 194

*Ordinanza del 26 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Modena
nel procedimento civile vertente tra Odorici Roberta contro comune di Vignola*

Edilizia ed urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Cessione in proprietà di terreni edificabili destinati ad edilizia abitativa di tipo economico e popolare - Divieto per l'acquirente di alienazione dell'immobile per un determinato periodo di tempo - Abrogazione di detto limite temporale e subordinazione dell'eventuale cessione al pagamento al comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione - Applicazione retroattiva della normativa censurata per effetto della nullità del divieto convenzionale di alienazione conseguente all'abrogazione del divieto stesso - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio della funzione sociale del diritto di proprietà.

- Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile di prima istanza, iscritta al n. 801/1995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1995, promossa da Roberta Omelettivamente domiciliata in Modena, Via Cesare Battisti n. 5, presso lo studio dell'avv. Rolando Pini che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione, attice.

Contro comune di Vignola, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Modena, Via A. Nardi n. 35, presso lo studio dell'avv. Elisa Barbini che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuto.

Oggetto: restituzione somma.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23 febbraio 1995, la signora Roberta Odorici, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, il Comune di Vignola, in persona del sindaco *pro tempore*, chiedendone la condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 7.111,93 (già lire 13.770.620), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e al risarcimento dei danni subiti.

Ritualmente costituitosi in giudizio il Comune di Vignola, in persona del sindaco *pro tempore*, contestata la fondatezza delle pretese *ex adverso* formulate, chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

All'udienza del 4 dicembre 1997 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni.

Ex legge 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio presso i tribunali, la presente causa, dapprima congelata, veniva assegnata al giudice istruttore nominato nella persona del sottoscritto.

All'udienza del 25 ottobre 2001 la causa veniva trattenuta per la decisione, con termine alle parti per la produzione di comparsa conclusionale ed eventuali memorie di replica.

Motivazione

Premesso che con atto ricevuto dal notaio Giorgio Cariani di Vignola in data 24 agosto 1979, rep. n. 4748/1931, registrato a Modena il 5 settembre 1979 al n. 7440 ed ivi trascritto il 2 ottobre 1979 al n. 10817 reg. particolare il comune di Vignola ha concesso in proprietà ai signori Bernardi Giuseppe, Falsati Orianna, Bernardi Giuliano, Righi Illuminata, Odorici Roberta, Giuriato Edoardo, Bernardi Anna Grazia, Gualandi Giovanni, Pellacani Ave e Gualandi Sara Elia, un appezzamento di terreno edificabile destinato ad edilizia abitativa residenziale di tipo economico e popolare, compreso nel piano di zona formato ai sensi della legge 13 aprile

1962, n. 167, nonché della legge 22 ottobre 1971, n. 865, posto in Comune di Vignola (Modena), avente accesso dalla via Salvo D'Acquisto ed allibrato al Catasto Terreni di detto comune al foglio 13, con i mappali 366 e 365, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della sopra citata legge n. 865/1971;

che su detto terreno i signori Bernardi Giuseppe, Falsati Orianna, Bernardi Giuliano, Righi Illuminata, Odorici Roberta, Giuriato Edoardo, Bernardi Anna Grazia, Gualandi Giovanni, Pellacani Ave e Gualandi Sara Elia, hanno costruito un fabbricato urbano ad uso civile abitazione, in forza di convenzione *ad aedificandum* contenuta nel predetto atto di acquisto;

che intendendo la signora Roberta Odorici vendere la porzione di sua spettanza del fabbricato in oggetto, ha richiesto al Comune di Vignola il nulla osta alla vendita;

che il Consiglio comunale, con determinazione in data 19 luglio 1993, n. 67, ha modificato l'iter procedurale dei subentri in alloggi costruiti su lotti ceduti in proprietà eliminando ogni limitazione temporale e subordinando la stipula dell'atto di cessione al pagamento al Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione;

che la Giunta municipale, con deliberazione del 7 febbraio 1994, n. 90, ha determinato in lire 13.770.620 la differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisto stabilito nella convenzione;

che la signora Roberta Odorici in data 11 aprile 1994 provvedeva a versare al Comune di Vignola la suddetta somma; che la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (articolo 23, comma 2), ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che parte attrice in seguito all'abrogazione dei sopra citati commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della legge n. 865/1971, con conseguente eliminazione dei vincoli temporali per la cessione degli alloggi e dell'obbligo di corrispondere al comune la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto indicato nella Convenzione, chiede condannarsi il Comune di Vignola alla restituzione della somma di euro 7.111,93 (già lire 13.770.620), versata in adempimento della sopra citata deliberazione del 7 febbraio 1994, n. 90;

che il comune convenuto, richiamando il principio della irretroattività della legge, ritiene che l'abrogazione dei commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge n. 865/1971, non può incidere sui rapporti regolati dalle Convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992.

Ritenuto che i commi abrogati, con riferimento espresso agli alloggi assegnati in proprietà, prevedevano vincoli di inalienabilità temporanea;

che gli atti compiuti in violazione delle disposizioni suddette erano nulli;

che tali divieti erano pacificamente considerati di ordine pubblico (essendo, infatti, presidiati dalla sanzione della nullità che, a sua volta, non può avere fonte convenzionale ma solo legale) ed avevano il duplice scopo di evitare la speculazione di una rivendita di alloggio a prezzo venale, quando l'area fabbricabile era stata acquisita a prezzo politico e di garantire che l'assegnatario esercitasse effettivamente il rapporto abitativo, attestando in tal modo che l'abitazione rappresentava un'esigenza reale;

che, pertanto, ciò che impediva al proprietario dell'alloggio di alienare il proprio bene non era la disciplina contenuta nella convenzione ma esclusivamente e inderogabilmente la legge;

che l'abrogazione dei divieti posti dall'art. 35 comporta, qualora i divieti previsti dalla convenzione siano, come nella fattispecie in esame, delle pedissequae riproduzioni dei divieti legali, la cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che li riportano, indipendentemente dal fatto che la Convenzione sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa;

che l'abrogazione dei suddetti divieti è avvenuta con effetto *ex nunc*.

Dato altresì atto, che la difesa del Comune convenuto solleva la questione di incostituzionalità dell'art. 23 della sopra citata legge n. 179/1992 rispetto al principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione nonché rispetto all'art. 42 della medesima, con riferimento alla funzione sociale della proprietà.

Ritenuta la rilevanza, ai fini della decisione della presente causa, della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del comune convenuto;

la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa del Comune convenuto;

P. Q. M.

a) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della sopra citata legge n. 179/1992 rispetto al principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione nonché rispetto all'art. 42 della medesima;*

b) *Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

c) *Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Modena, addì 27 dicembre 2005

Il giudice: VINCENZI

06C0528

N. 195

Ordinanza del 12 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 2006) emessa dal Giudice di pace di Genova sul ricorso proposto da Vega Gonzales Gabriel Martin contro Prefetto di Genova

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, e avente, in ogni caso, necessità di cure mediche e/o terapie adeguate al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio - Mancata previsione - Violazione del diritto fondamentale della persona - Incidenza sul principio di tutela della famiglia anche naturale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 30.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, con la quale sia stato concepito il nascituro, al fine di assicurare tutela e assistenza morale e materiale al nascituro - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della salute.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 32.

Straniero - Divieto di espulsione per straniero legato da relazione affettiva a donna in stato di gravidanza, e avente, in ogni caso necessità di cure mediche e/o di tutela adeguata, al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e dei compiti relativi alla protezione della maternità ed infanzia - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 2 e 31.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel proc. n. 444/2005 Affari Non Contenziosi, promosso da Vega Gonzalez Gabriel Martin, nato in Ecuador il 20 marzo 1981, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini e Marco Vano del Foro di Genova e domiciliato presso il loro studio in Genova, in Salita Salvatore viale n. 5/2, ricorrente;

Contro prefettura di Genova in persona del vice questore aggiunto dott.ssa Maria Rita Cardillo, delegata dalla prefettura di Genova, sia all'udienza del 28 settembre 2005 sia del 10 ottobre 2005, e, dal funzionario amministrativo sig. Davide Verri, delegato dalla prefettura di Genova, all'udienza del 5 ottobre 2005, resistente, avverso il decreto di espulsione n. 055643/Cat.A.II/Uff.Imm. emesso dal vice prefetto di Genova il 22 luglio 2005, con il quale risultava che il ricorrente, in Italia senza regolare dimora, avente la cittadinanza ecuadoriana, sedicente, aveva dichiarato su, apposito modulo plurilingue, di essere entrato nel territorio dello Stato attraversando il confine di Malpensa nel periodo di 28 marzo 2002, privo del prescritto visto d'ingresso, sottraendosi ai controlli di frontiera e comunque non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, e, considerato che esigenze di celerità impedivano di comunicare l'avvio del procedimento in quanto l'interessato/a è privo/a di permesso di soggiorno e avrebbe potuto rendersi irreperibile, e, visto l'art. 13, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, decretava l'espulsione del territorio nazionale informandolo degli obblighi e delle facoltà spettantegli, a cui faceva seguito lo stesso giorno 22 luglio 2005 l'ordine del questore della provincia di Genova con il quale rilevato che, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, non era possibile accompagnare lo straniero alla frontiera per mancanza di vettore e documento d'identità nè era possibile trattenerlo presso un Centro di permanenza temporanea in quanto non vi era disponibilità di posti, come comunicato dal Servizio immigrazione del Ministero dell'interno, ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche avvisandolo delle comminatorie di legge.

Il giudice di pace a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 10 ottobre 2005;

Premesso che il d.l. 14 settembre 2004, n. 231, convertito in legge n. 271/2004, in data 12 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2004, con le modifiche apportate, che ha attribuito la competenza in *subiecta materia* al giudice di pace, ha conservato la struttura di procedimento camerale, in quanto, pur non reintroducendo l'applicazione della norma corrispondente al rito suddetto, ex art. 737 c.p.c., inserita dal comma 3, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f) della legge 30 luglio 2002, n. 189, specificamente prevede all'art. 13, comma 4, che «la decisione non è reclamabile, ma impugnabile per Cassazione», mutuando, in tal guisa, caratteri costitutivi della procedura suindicata;

che, in dipendenza di ciò, la decisione qui assumenda, ha natura di decreto a motivazione necessaria, ossia, non ampia come la sentenza, nè succinta come l'ordinanza, bensì sommaria e, per l'effetto, limitata all'indicazione dei fatti posti dal pronunciante alla base dell'iter logico-giuridico del suo convincimento (Cass. civ., sez. I 25 agosto 1997, n. 7958, Vari c. Rampini-RV507071=);

che, tale normativa, esemplifica, precipuamente, un provvedimento, la cui materia del contendere è afferente la tutela di un diritto soggettivo incardinato nell'ambito di una causa devoluta al G.O., in quanto inerente a questione di diritto civile o politico (ineunte la persona), indipendentemente dalla posizione del titolare della stessa «comunque possa essere interessata la pubblica amministrazione» (art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). Nel caso in esame il decreto di espulsione rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi (segnati dai requisiti loro propri dell'autoritarità e dell'esecutorietà) definiti quali ordini di polizia;

che, in ragione di quel che si è appena detto, la disputa circa la prospettata violazione di una norma di azione — mirante a disciplinare i rapporti intersoggettivi, delimitando le funzioni stesse, in correlazione con posizioni giuridiche altrui — non sottende la configurabilità di un giudizio «sul rapporto» (proprio del diritto civile), bensì «sull'atto» (specifico di quello amministrativo) avente — ossia — natura impugnatoria, di tipo «demolitorio» del provvedimento in oggetto;

che, ciò comporta, ineluttabilmente, il restringimento sia dell'attività istruttoria, sia di quella decisoria del pronunciante, per cui il di lui sindacato non può fuoriuscire dai confini in cui opera, in tema di valutazione o meno dei presupposti per l'emanazione dell'atto controverso, perché diversamente agendo, ossia, esorbitando dai cardini impostigli dal rispetto della sfera di giurisdizione spettantegli, ed, esondando dagli argini in cui deve incanalarsi la giudiziale verifica espletanda, egli valicherebbe le barriere *de quibus* e sarebbe censurabile per «straripamento di potere» per aver invaso un campo riservato ad altra autorità (quella amministrativa); prova di ciò è incarnata, indefettibilmente, dalla previsione della novellata disciplina, qui applicanda, che permette al g.d.p. di far luogo, solo, all'eventuale annullamento dell'atto, e, non, alla riforma di esso;

che le questioni di legittimità costituzionale debbono essere risolte, per quanto possibile, in via preliminare (sent. C.cost. 279/2001);

che l'accertamento della pregiudiziale è il risultato di un delicato «itinerario logico» (sent. C.cost. 137/1983);

che per la proposizione delle questioni di costituzionalità debbono coesistere questi requisiti;

la rilevanza;

la non manifesta infondatezza;

l'impossibilità - all'esito del tentativo esperito - di pervenire ad un'interpretazione «adeguatrice»;

che la «rilevanza», definibile come probabilità che l'eventuale pronuncia della Corte sia in grado di incidere/influire sul processo principale concretamente (cd. «assenza del difetto relativo di rilevanza»), viene, sempre più, considerata sotto l'aspetto — innanzi a tutto — dell'accertamento del requisito relativo all'applicabilità della norma (nn. 115-125-149-180-255/2001,240/2002), e, solo dopo, sotto quello della «concreta rilevanza» in senso stretto; da ciò deriva la valutazione della rilevanza sotto due aspetti: come applicabilità e come influenza (sent. n. 65/1999), richiedendo di talché: I) una congrua motivazione in fatto (sent. nn. 194/1999 e 255/2003 *ex multis*), e, in diritto — sia dell'una che dell'altra a pena d'inammissibilità — (sentt. nn. 19-25-37-53-72-93-211-282-300-317-455-460/1999, 21-251/2003 *ex plurimis*. Tenuto conto del carattere «istantaneo» dell'accertamento della rilevanza è preferibile ritenere che il giudice *a quo* sia convinto — almeno — della ragionevole probabilità che la norma costituzionalmente dubbia venga applicata, e, motivi, in tali guisa, la di lui decisione; per ciò la Corte parla, in punto, di «ragionevole possibilità» (sent. n. 277/1998);

che la lettura dell'art. 23 comma 2, legge n. 87/1953 fa esplicito riferimento all'ipotesi che il caso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione principale;

che la «non manifesta infondatezza», dapprima racchiusa in termini che richiamano il dubbio, carico di sospetto ed incertezza, del *vulnus* al dettato costituzionale (sent. n. 171/1977), quale condizione psicologica, pur minima, per l'emanazione dell'ordinanza di rinvio, oggi, allo stato, è — invece — contraddistinta — sempre più frequentemente — da espressioni quali: «certo», «palese», «evidente», «insanabile»;

che l'impossibilità a giungere all'interpretazione adeguatrice, da parte del giudice *a quo*, è sussumibile quando egli non sia in grado di «a tanto provvedere», anche in presenza del «diritto vivente»;

che, anche quando la questione di legittimità costituzionale sia avanzata dalla parte, e, non, *ex officio* dal giudice, quest'ultimo conserva la funzione di «soggetto di impulso processuale», ben potendo modificare e trasformare (in senso riduttivo o ampliativo), anche — all'occorrenza — attraverso la «reinterpretazione» del contenuto della domanda *de qua*, l'oggetto dell'impugnativa adeguandola a «parametro» della violazione;

Ciò premesso rilevato che, questo g.d.p., ritiene la questione sollevanda munita dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, e, che, non ritiene possibile sciogliere il nodo in punto mediante un'«interpretazione adeguatrice», come *infra* spiegando, per cui fin d'ora indica quanto oggetto del suo provvedimento, ossia:

a) solleva d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna che richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza — da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro;

b) solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 31 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e l'adempimen-

to dei compiti relativi, alla protezione della maternità e dell'infanzia — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna — che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza — da una relazione affettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro;

c) solleva, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale al nascituro — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna — che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza — da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro.

In linea di risulta che l'interessata: Pico Barzola Maria De Monserrate, di nazionalità ecuadoriana, ha dichiarato (in atto di cui all'incarto in questione), di essere fidanzata con il ricorrente, ed è stato, altresì, allegato dall'opponente certificato in data 11 agosto 2005 dell'Azione sanitaria genovese — Dipartimento assistenza e riabilitazione, da cui evincesi che, alla data del rilascio di esso, la donna era in stato di gravidanza alla diciassettesima settimana;

che la resistente — in sede d'ultima udienza *a quo* — ha confermato che la straniera ha richiesto il permesso di soggiorno per salute ed, a domanda del difensore del ricorrente, ha risposto affermativamente al fatto che per tale motivo dovesse intendersi lo stato di gravidanza dell'interessata.

In punto di diritto è sussumibile che l'art. 16, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York 10 dicembre 1948), riconosce il diritto dell'individuo a fondare una famiglia, considerando — a riguardo il matrimonio come una scelta possibile, in assenza della quale, non è pretermesso alcun diritto alla tutela della famiglia, definita, semplicemente, quale «nucleo naturale e fondamentale della società» avente «diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» senz'altra «enunciazione tassativa» afferente al vincolo matrimoniale;

che l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 — sancendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare amplia la sfera di tutela dell'individuo rispetto al modello di cui al regime matrimoniale;

che l'art. 2 Cost. garantisce i diritti fondamentali dello straniero (C. Cost. 18 luglio 1986, n. 189, in *Foro it.*, 1988, I, 2803);

che, in relazione all'art. 30 Cost., la Costituzione garantisce al figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) non una generica difesa, ma «ogni tutela giudica e sociale» e ciò non può intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio (C. Cost. 14 aprile 1969, n. 79, in *Foro it.*, 1969, I, 1033; Giur. cost. 1969, 1133; C. cost. 30 aprile 1973, n. 50, *Foro it.*, 1973, I, 1684);

che la riforma del diritto di famiglia del '75, nell'intero di equiparare la filiazione legittima e naturale, pur non potendosi ritenere la qual cosa — completamente — realizzata, ha dato ragguardevole protezione al figlio naturale;

che l'art. 30 Cost. tende ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori per i figli naturali (C. cost. 16 febbraio 1963, I, 471);

che la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio è assicurata — proprio — dal cennato art. 30 Cost. (C. cost. 28 dicembre 1970, n. 205, in *Foro it.*, 1971, I, I, Giur. cost. 1970, 2257);

che, in relazione a quanto espresso, è motivata la questione di legittimità costituzionale di cui al capo a);

che in relazione all'art. 31 Cost. la «tutela dei minori» si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti (C. Cost. 8 giugno 1983, n. 149, in *Foro it.*, 1983, I, 2062);

che l'art. 31 sunnominato facendo carico della Repubblica di agevolare con misure economiche e «altre provvidenze», l'assolvimento dei compiti della famiglia — tra i quali è compreso quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30 Cost.), (C. Cost. 8 giugno 1987, n. 215, in *Foro it.*, 1987, I, 2935; Giur. cost. 1987, I, 1615, Cons. Stato, 1987, II, 934);

che, in virtù di quanto riportato, è motivata la questione di legittimità costituzionale di cui al capo *b*);

che, in relazione all'art. 32 Cost., il valore costituzionale della salute, come diritto inviolabile, non può soffrire limitazioni od esclusioni del corrispondente dovere inderogabile di solidarietà (*cf.* sul principio generale: C. Cost., 17 giugno 1987, n. 226; Giust. civ. 1987, I, 2547);

che, in base a quanto esposto, l'espulsione in questione costituisce nocumento per la madre del nascituro;

che, operando un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in contesa: quelli dello Stato e quelli dell'individuo, si dà corpo al problema che giustifica la questione di legittimità costituzionale di cui al capo *c*);

considerato che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione necessaria del processo nel quale il medesimo è sollevato (cass. civ. sez. un. 3 giugno 1983, n. 3783, Minarelli c. Inadel);

che, per ciò, è adottabile la misura della sospensione dell'esecuzione del decreto espulsivo opposto.

P. Q. M.

Dispone la sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsione opposto fino alla data della decisione della Corte costituzionale adita;

Solleva:

a) d'ufficio: questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche che non debba essere eseguito — al fine di permettere l'adempimento del dovere e l'esercizio del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro;

b) d'ufficio: questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 31 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede che non debba essere eseguito — al fine di garantire il diritto alla formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, alla protezione della maternità e dell'infanzia — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna — che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza — da relazione affettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro;

c) d'ufficio: questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui la norma denunciata non prevede anche con non debba essere eseguito — al fine di assicurare tutela ed assistenza materiale al nascituro — il decreto di espulsione di straniero legato alla donna — che ha richiesto permesso di soggiorno anche se solo per salute in quanto, appunto, in stato di gravidanza — da una relazione effettiva, e, con la quale sia stato concepito il nascituro.

Manda la cancelleria di notificarla alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarlo ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica.

Genova, addì 12 ottobre 2005

Il giudice di pace: CATTANI

06C0529

N. 196

*Ordinanza del 22 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006)
emessa dal Giudice di pace di Roma sul procedimento di convalida relativo a Bucataru Mirela*

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul procedimento di convalida n. 1630/05 R.G., parte signor Bucataru Mirela.

Il dott. Maurizio Giovanforte, addetto all'Ufficio stranieri del giudice di pace di Roma, rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non contempla che al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione sia prevista la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali;

Solleva censura sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i seguenti motivi.

L'art. 13, comma 7, della «Bossi-Fini» si pone in contrasto con principi cardine del nostro ordinamento ed in particolare con le previsioni dettate dagli artt. 3, 13 e 24, secondo comma Cost.

L'argomento sottoposto all'attenzione di codesta illustrissima Corte si pone su un piano di tutela sostanziale dei diritti degli stranieri extracomunitari.

Viene in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo di legittimità delle norme che incidono su valori, come la libertà personale, che la Costituzione garantisce come diritti inviolabili dell'uomo, sia esso cittadino o straniero, deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (sent. Corte cost. n. 58 del 1995).

Le censure mosse riguardano, infatti, le garanzie che circondano l'adozione del provvedimento di espulsione, le quali possono produrre conseguenze rilevanti su diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

L'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271, stabilisce, al comma 2, lett. b), che l'espulsione dello straniero è disposta dal prefetto qualora la persona si sia trattenuta «nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»; mentre, al comma 3, che «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato». L'espulsione viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, decreto legislativo cit.)

Il questore è tenuto a comunicare immediatamente e, comunque, entro le quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.). Il decreto rimane sospeso fino alla decisione sulla convalida. Soltanto all'udienza all'uopo disposta è prevista la partecipazione necessaria di un difensore; tuttavia, nelle more del procedimento finalizzato alla convalida, «lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14» (artt. 13, comma 5-*bis* e 14 del decreto legislativo cit.).

Nell'ambito del predetto quadro normativo, a parere di questo giudice, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, decreto legislativo cit., viola, in primo luogo, il diritto alla difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) laddove non prevede, tra gli elementi di garanzia, l'indicazione nominativa di un difensore, non essendo sufficiente a tal fine la mera informativa del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia.

È ben vero che la normativa introdotta nel 1998, nell'ambito delle attività preordinate all'emissione del decreto di espulsione, prevede a carico dell'amministrazione una serie di obblighi la cui inosservanza viene sanzionata con la nullità del provvedimento medesimo, ma nulla dice in ordine alla nomina di un difensore determinato.

La lacuna normativa impone l'intervento della eccellentissima Corte, non essendo dubitabile che il grado di civiltà del nostro ordinamento giuridico si misura proprio in relazione alle garanzie difensive poste, a salvaguardia dei diritti di rilevanza costituzionale riconosciuti a chiunque, cittadino o straniero, risulti destinatario di un provvedimento limitativo o comunque restrittivo della libertà personale (art. 13 Cost.).

La lesione del diritto alla difesa del cittadino straniero si accentua considerando in modo particolare gli effetti del provvedimento di espulsione e di quelli connessi. Secondo la giurisprudenza costituzionale più recente, i provvedimenti di allontanamento producono limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dello straniero nonché restrizioni della libertà personale particolarmente incisivi. Compressioni che si sostanziano nell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, nel divieto di farvi rientro per un determinato numero di anni ovvero, nelle ipotesi più frequenti, nell'accompagnamento coattivo alla frontiera o, se ciò è impossibile, nella permanenza nei centri di assistenza disponibili a riceverlo ove il trattenuto rimane, in condizioni di privazione della propria libertà di movimento per trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta.

La misura del trattenimento pur trattandosi di misura incisiva sullo *status libertatis* (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105) riceve, solamente nel successivo giudizio di convalida, un controllo giurisdizionale munito delle garanzie difensive.

Infatti, nell'ottica di un più ampio riconoscimento delle garanzie a favore dello straniero, sia pur irregolare, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 222 del 2004), sono state recepite dal legislatore che ha introdotto la disposizione secondo la quale il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera «è sospeso fino alla decisione sulla convalida». Solo in questa ultima sede, e dunque tardivamente, viene prevista la partecipazione necessaria di un difensore (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.).

Nulla è previsto in ordine alla presenza difensiva nel momento iniziale dell'intera procedura rappresentato dall'emissione del decreto di espulsione redatto dall'autorità prefettizia. Sotto questo profilo, non si ritiene sufficiente l'indicazione contenuta nel relativo modulo prestampato il quale reca la formula contenente la menzione di un generico diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia. Né vale richiamare il disposto dell'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo, giacché tale previsione si ricollega ad una futura ed eventuale possibilità di tutela, e cioè quella di proporre gravame avverso il decreto del prefetto.

Non si può ragionevolmente pretendere che l'effettività del diritto alla difesa resti confinato nel successivo giudizio di convalida dal momento che in questa sede si ritiene già verificata e perfezionata la lesione denunciata.

A parere del rimettente la mancata previsione dell'indicazione di un difensore nel decreto di espulsione non solo resta avulsa dalle logiche costituzionali ma svilisce in modo apprezzabile le garanzie proprie dello Stato di diritto.

La normativa che occupa impone, per la molteplicità e la conflittualità dei diritti e degli interessi coinvolti, un'opera interpretativa atta ad ancorare a solide garanzie la procedura coattiva in esame, affinché l'esercizio del diritto di difesa assurga ad effettiva realtà anche nella dinamica espulsiva.

Vero è che la lesione del diritto alla difesa si manifesta allorché il prefetto emette il provvedimento di espulsione, dal momento che, nello stesso, manca il nome del difensore al quale l'atto deve essere notificato, e ciò in considerazione degli effetti immediatamente lesivi prodotti nella sfera di libertà dello straniero. In quest'ottica le garanzie difensive previste in sede di convalida dei provvedimenti esecutivi dell'espulsione non si reputano appaganti sia la ristrettezza del tempo concesso all'avvocato per improntare un'ideale difesa, anche per la mancanza di possibilità di entrare nel possesso di idonea documentazione, sia perché il controllo giurisdizionale si colloca in un momento successivo rispetto alla limitazione della possibilità di movimento avvenuta di fatto già al momento di emissione del provvedimento prefettizio.

È sotto questo aspetto che emerge in tutta la sua evidenza la violazione del dettato costituzionale, come sopra meglio evidenziato, perpetrata dalla c.d. «Bossi-Fini».

Da ultimo appare utile evidenziare che la mancata previsione della nomina di un difensore per il cittadino extracomunitario colpito dal decreto di espulsione entra in contrasto anche con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Vi è un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali.

Secondo questo rimettente, il decreto di espulsione pur avente natura di atto amministrativo, in virtù degli effetti che produce - quali l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato; il divieto di farvi rientro; la limitazione della libertà di movimento, ecc. — deve essere equiparato agli atti aventi natura penale (si riporta l'esempio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex l'art. 415-bis c.p.p. con il quale vengono richiamati gli artt. 97, 369 e 369-bis c.p.p.) e, per questo motivo, per la sua emissione devono essere previste, in favore del destinatario, robuste garanzie, tra le quali la nomina di un difensore.

È illogico ed irragionevole fornire l'autorità amministrativa di un potere, quale quello di emettere il decreto di espulsione, riconducendo l'emanando provvedimento tra gli atti amministrativi quando gli effetti che questo andrà a produrre vanno ad incidere su diritti garantiti a livello costituzionale senza che la legge preveda il rispetto di una garanzia fondamentale quale il diritto alla difesa.

P. Q. M.

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto il decreto di espulsione è atto necessario e prodromo al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera;

Ritenuta la fondatezza e la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma (Ufficio stranieri), dott. Maurizio Giovanforte, con l'assistenza della dott.ssa Simona Daniele;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci nel merito.

Ordina la sospensione del procedimento in corso.

Manda alla cancelleria perché l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti private non presenti all'udienza di convalida, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 2005

Il giudice di pace: GIOVANFORTE

N. 197

*Ordinanza del 22 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006)
emessa dal Giudice di pace di Roma sul procedimento di convalida relativo a Corie Liana*

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul procedimento di convalida n. 1629/05 R.G., parte signor Corie Liana.

Il dott. Maurizio Giovanforte, addetto all'Ufficio stranieri del giudice di pace di Roma, rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non contempla che al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione sia prevista la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali;

Solleva censura sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i seguenti motivi.

L'art. 13, comma 7, della «Bossi-Fini» si pone in contrasto con principi cardine del nostro ordinamento ed in particolare con le previsioni dettate dagli artt. 3, 13 e 24, secondo comma Cost.

L'argomento sottoposto all'attenzione di codesta illustrissima Corte si pone su un piano di tutela sostanziale dei diritti degli stranieri extracomunitari.

Viene in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo di legittimità delle norme che incidono su valori, come la libertà personale, che la Costituzione garantisce come diritti inviolabili dell'uomo, sia esso cittadino o straniero, deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (sent. Corte cost. n. 58 del 1995).

Le censure mosse riguardano, infatti, le garanzie che circondano l'adozione del provvedimento di espulsione, le quali possono produrre conseguenze rilevanti su diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

L'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271, stabilisce, al comma 2, lett. b), che l'espulsione dello straniero è disposta dal prefetto qualora la persona si sia trattenuta «nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»; mentre, al comma 3, che «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato». L'espulsione viene eseguita dal questore, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, decreto legislativo cit.)

Il questore è tenuto a comunicare immediatamente e, comunque, entro le quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.). Il decreto rimane sospeso fino alla decisione sulla convalida. Soltanto all'udienza all'uopo disposta è prevista la partecipazione necessaria di un difensore; tuttavia, nelle more del procedimento finalizzato alla convalida, «lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14» (artt. 13, comma 5-*bis* e 14 del decreto legislativo cit.).

Nell'ambito del predetto quadro normativo, a parere di questo giudice, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, decreto legislativo cit., viola, in primo luogo, il diritto alla difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) laddove non prevede, tra gli elementi di garanzia, l'indicazione nominativa di un difensore, non essendo sufficiente a tal fine la mera informativa del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia.

È ben vero che la normativa introdotta nel 1998, nell'ambito delle attività preordinate all'emissione del decreto di espulsione, prevede a carico dell'amministrazione una serie di obblighi la cui inosservanza viene sanzionata con la nullità del provvedimento medesimo, ma nulla dice in ordine alla nomina di un difensore determinato.

La lacuna normativa impone l'intervento della eccellentissima Corte, non essendo dubitabile che il grado di civiltà del nostro ordinamento giuridico si misura proprio in relazione alle garanzie difensive poste, a salvaguardia dei diritti di rilevanza costituzionale riconosciuti a chiunque, cittadino o straniero, risulti destinatario di un provvedimento limitativo o comunque restrittivo della libertà personale (art. 13 Cost.).

La lesione del diritto alla difesa del cittadino straniero si accentua considerando in modo particolare gli effetti del provvedimento di espulsione e di quelli connessi. Secondo la giurisprudenza costituzionale più recente, i provvedimenti di allontanamento producono limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dello straniero nonché restrizioni della libertà personale particolarmente incisivi. Compressioni che si sostanziano nell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, nel divieto di farvi rientro per un determinato numero di anni ovvero, nelle ipotesi più frequenti, nell'accompagnamento coattivo alla frontiera o, se ciò è impossibile, nella permanenza nei centri di assistenza disponibili a riceverlo ove il trattenuto rimane, in condizioni di privazione della propria libertà di movimento per trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta.

La misura del trattenimento pur trattandosi di misura incisiva sullo *status libertatis* (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105) riceve, solamente nel successivo giudizio di convalida, un controllo giurisdizionale munito delle garanzie difensive.

Infatti, nell'ottica di un più ampio riconoscimento delle garanzie a favore dello straniero, sia pur irregolare, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 222 del 2004), sono state recepite dal legislatore che ha introdotto la disposizione secondo la quale il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera «è sospeso fino alla decisione sulla convalida». Solo in questa ultima sede, e dunque tardivamente, viene prevista la partecipazione necessaria di un difensore (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.).

Nulla è previsto in ordine alla presenza difensiva nel momento iniziale dell'intera procedura rappresentato dall'emissione del decreto di espulsione redatto dall'autorità prefettizia. Sotto questo profilo, non si ritiene sufficiente l'indicazione contenuta nel relativo modulo prestampato il quale reca la formula contenente la menzione di un generico diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia. Né vale richiamare il disposto dell'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo, giacché tale previsione si ricollega ad una futura ed eventuale possibilità di tutela, e cioè quella di proporre gravame avverso il decreto del prefetto.

Non si può ragionevolmente pretendere che l'effettività del diritto alla difesa resti confinato nel successivo giudizio di convalida dal momento che in questa sede si ritiene già verificata e perfezionata la lesione denunciata.

A parere del rimettente la mancata previsione dell'indicazione di un difensore nel decreto di espulsione non solo resta avulsa dalle logiche costituzionali ma svilisce in modo apprezzabile le garanzie proprie dello Stato di diritto.

La normativa che occupa impone, per la molteplicità e la conflittualità dei diritti e degli interessi coinvolti, un'opera interpretativa atta ad ancorare a solide garanzie la procedura coattiva in esame, affinché l'esercizio del diritto di difesa assurga ad effettiva realtà anche nella dinamica espulsiva.

Vero è che la lesione del diritto alla difesa si manifesta allorché il prefetto emette il provvedimento di espulsione, dal momento che, nello stesso, manca il nome del difensore al quale l'atto deve essere notificato, e ciò in considerazione degli effetti immediatamente lesivi prodotti nella sfera di libertà dello straniero. In quest'ottica le garanzie difensive previste in sede di convalida dei provvedimenti esecutivi dell'espulsione non si reputano appaganti sia la ristrettezza del tempo concesso all'avvocato per improntare un'ideale difesa, anche per la mancanza di possibilità di entrare nel possesso di idonea documentazione, sia perché il controllo giurisdizionale si colloca in un momento successivo rispetto alla limitazione della possibilità di movimento avvenuta di fatto già al momento di emissione del provvedimento prefettizio.

È sotto questo aspetto che emerge in tutta la sua evidenza la violazione del dettato costituzionale, come sopra meglio evidenziato, perpetrata dalla c.d. «Bossi-Fini».

Da ultimo appare utile evidenziare che la mancata previsione della nomina di un difensore per il cittadino extracomunitario colpito dal decreto di espulsione entra in contrasto anche con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Vi è un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali.

Secondo questo rimettente, il decreto di espulsione pur avente natura di atto amministrativo, in virtù degli effetti che produce — quali l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato; il divieto di farvi rientro; la limitazione della libertà di movimento, ecc. — deve essere equiparato agli atti aventi natura penale (si riporta l'esempio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* con il quale vengono richiamati gli artt. 97, 369 e 369-*bis c.p.p.*) e, per questo motivo, per la sua emissione devono essere previste, in favore del destinatario, robuste garanzie, tra le quali nomina di un difensore.

È illogico ed irragionevole fornire l'autorità amministrativa di un potere, quale quello di emettere il decreto di espulsione, riconducendo l'emanando provvedimento tra gli atti amministrativi quando gli effetti che questo andrà a produrre vanno ad incidere su diritti garantiti a livello costituzionale senza che la legge preveda il rispetto di una garanzia fondamentale quale il diritto alla difesa.

P. Q. M.

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto il decreto di espulsione è atto necessario e prodromo al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera;

Ritenuta la fondatezza e la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma (Ufficio stranieri), dott. Maurizio Giovanforte, con l'assistenza della dott.ssa Simona Daniele;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci nel merito.

Ordina la sospensione del procedimento in corso.

Manda alla cancelleria perché l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti private non presenti all'udienza di convalida, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 2005

Il giudice di pace: GIOVANFORTE

N. 198

*Ordinanza del 22 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006)
emessa dal Giudice di pace di Roma sul procedimento di convalida relativo a Grigoras Nicolae*

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul procedimento di convalida n. 1628/05 R.G., parte signor Grigoras Nicolae.

Il dott. Maurizio Giovanforte, addetto all'Ufficio stranieri del giudice di pace di Roma, rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non contempla che al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione sia prevista la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali;

Solleva censura sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i seguenti motivi.

L'art. 13, comma 7, della «Bossi-Fini» si pone in contrasto con principi cardine del nostro ordinamento ed in particolare con le previsioni dettate dagli artt. 3, 13 e 24, secondo comma Cost.

L'argomento sottoposto all'attenzione di codesta illustrissima Corte si pone su un piano di tutela sostanziale dei diritti degli stranieri extracomunitari.

Viene in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo di legittimità delle norme che incidono su valori, come la libertà personale, che la Costituzione garantisce come diritti inviolabili dell'uomo, sia esso cittadino o straniero, deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (sent. Corte cost. n. 58 del 1995).

Le censure mosse riguardano, infatti, le garanzie che circondano l'adozione del provvedimento di espulsione, le quali possono produrre conseguenze rilevanti su diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

L'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271, stabilisce, al comma 2, lett. b), che l'espulsione dello straniero è disposta dal prefetto qualora la persona si sia trattenuta «nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»; mentre, al comma 3, che «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato». L'espulsione viene eseguita dal questore, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, decreto legislativo cit.)

Il questore è tenuto a comunicare immediatamente e, comunque, entro le quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.). Il decreto rimane sospeso fino alla decisione sulla convalida. Soltanto all'udienza all'uopo disposta è prevista la partecipazione necessaria di un difensore; tuttavia, nelle more del procedimento finalizzato alla convalida, «lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14» (artt. 13, comma 5-*bis* e 14 del decreto legislativo cit.).

Nell'ambito del predetto quadro normativo, a parere di questo giudice, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, decreto legislativo cit., viola, in primo luogo, il diritto alla difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) laddove non prevede, tra gli elementi di garanzia, l'indicazione nominativa di un difensore, non essendo sufficiente a tal fine la mera informativa del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia.

È ben vero che la normativa introdotta nel 1998, nell'ambito delle attività preordinate all'emissione del decreto di espulsione, prevede a carico dell'amministrazione una serie di obblighi la cui inosservanza viene sanzionata con la nullità del provvedimento medesimo, ma nulla dice in ordine alla nomina di un difensore determinato.

La lacuna normativa impone l'intervento della eccellentissima Corte, non essendo dubitabile che il grado di civiltà del nostro ordinamento giuridico si misura proprio in relazione alle garanzie difensive poste a salvaguardia dei diritti di rilevanza costituzionale riconosciuti a chiunque, cittadino o straniero, risulti destinatario di un provvedimento limitativo o comunque restrittivo della libertà personale (art. 13 Cost.).

La lesione del diritto alla difesa del cittadino straniero si accentua considerando in modo particolare gli effetti del provvedimento di espulsione e di quelli connessi. Secondo la giurisprudenza costituzionale più recente, i provvedimenti di allontanamento producono limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dello straniero nonché restrizioni della libertà personale particolarmente incisivi. Compressioni che si sostanziano nell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, nel divieto di farvi rientro per un determinato numero di anni ovvero, nelle ipotesi più frequenti, nell'accompagnamento coattivo alla frontiera o, se ciò è impossibile, nella permanenza nei centri di assistenza disponibili a riceverlo ove il trattenuto rimane, in condizioni di privazione della propria libertà di movimento per trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta.

La misura del trattenimento pur trattandosi di misura incisiva sullo *status libertatis* (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105) riceve, solamente nel successivo giudizio di convalida, un controllo giurisdizionale munito delle garanzie difensive.

Infatti, nell'ottica di un più ampio riconoscimento delle garanzie a favore dello straniero, sia pur irregolare, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 222 del 2004), sono state recepite dal legislatore che ha introdotto la disposizione secondo la quale il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera «è sospeso fino alla decisione sulla convalida». Solo in questa ultima sede, e dunque tardivamente, viene prevista la partecipazione necessaria di un difensore (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.).

Nulla è previsto in ordine alla presenza difensiva nel momento iniziale dell'intera procedura rappresentato dall'emissione del decreto di espulsione redatto dall'autorità prefettizia. Sotto questo profilo, non si ritiene sufficiente l'indicazione contenuta nel relativo modulo prestampato il quale reca la formula contenente la menzione di un generico diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia. Né vale richiamare il disposto dell'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo, giacché tale previsione si ricollega ad una futura ed eventuale possibilità di tutela, e cioè quella di proporre gravame avverso il decreto del prefetto.

Non si può ragionevolmente pretendere che l'effettività del diritto alla difesa resti confinato nel successivo giudizio di convalida dal momento che in questa sede si ritiene già verificata e perfezionata la lesione denunciata.

A parere del rimettente la mancata previsione dell'indicazione di un difensore nel decreto di espulsione non solo resta avulsa dalle logiche costituzionali ma svilisce in modo apprezzabile le garanzie proprie dello Stato di diritto.

La normativa che occupa impone, per la molteplicità e la conflittualità dei diritti e degli interessi coinvolti, un'opera interpretativa atta ad ancorare a solide garanzie la procedura coattiva in esame, affinché l'esercizio del diritto di difesa assurga ad effettiva realtà anche nella dinamica espulsiva.

Vero è che la lesione del diritto alla difesa si manifesta allorché il prefetto emette il provvedimento di espulsione, dal momento che, nello stesso, manca il nome del difensore al quale l'atto deve essere notificato, e ciò in considerazione degli effetti immediatamente lesivi prodotti nella sfera di libertà dello straniero. In quest'ottica le garanzie difensive previste in sede di convalida dei provvedimenti esecutivi dell'espulsione non si reputano appaganti sia la ristrettezza del tempo concesso all'avvocato per improntare un'ideale difesa, anche per la mancanza di possibilità di entrare nel possesso di idonea documentazione, sia perché il controllo giurisdizionale si colloca in un momento successivo rispetto alla limitazione della possibilità di movimento avvenuta di fatto già al momento di emissione del provvedimento prefettizio.

È sotto questo aspetto che emerge in tutta la sua evidenza la violazione del dettato costituzionale, come sopra meglio evidenziato, perpetrata dalla c.d. «Bossi-Fini».

Da ultimo appare utile evidenziare che la mancata previsione della nomina di un difensore per il cittadino extracomunitario colpito dal decreto di espulsione entra in contrasto anche con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Vi è un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali.

Secondo questo rimettente, il decreto di espulsione pur avente natura di atto amministrativo, in virtù degli effetti che produce — quali l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato; il divieto di farvi rientro; la limitazione della libertà di movimento, ecc. — deve essere equiparato agli atti aventi natura penale (si riporta l'esempio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* con il quale vengono richiamati gli artt. 97, 369 e 369-bis c.p.p.) e, per questo motivo, per la sua emissione devono essere previste, in favore del destinatario, robuste garanzie, tra le quali nomina di un difensore.

È illogico ed irragionevole fornire l'autorità amministrativa di un potere, quale quello di emettere il decreto di espulsione, riconducendo l'emanando provvedimento tra gli atti amministrativi quando gli effetti che questo andrà a produrre vanno ad incidere su diritti garantiti a livello costituzionale senza che la legge preveda il rispetto di una garanzia fondamentale quale il diritto alla difesa.

P. Q. M.

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto il decreto di espulsione è atto necessario e prodromo al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera;

Ritenuta la fondatezza e la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma (Ufficio stranieri), dott. Maurizio Giovanforte, con l'assistenza della dott.ssa Simona Daniele;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci nel merito.

Ordina la sospensione del procedimento in corso.

Manda alla cancelleria perché l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti private non presenti all'udienza di convalida, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 2005

Il giudice di pace: GIOVANFORTE

N. 199

*Ordinanza del 22 giugno 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 2006)
emessa dal Giudice di pace di Roma sul procedimento di convalida relativo a Iordan Nita*

Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza sul procedimento di convalida n. 1627/05 R.G., parte signor Iordan Nita.

Il dott. Maurizio Giovanforte, addetto all'Ufficio stranieri del giudice di pace di Roma, rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non contempla che al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione sia prevista la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali;

Solleva censura sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i seguenti motivi.

L'art. 13, comma 7, della «Bossi Fini» si pone in contrasto con principi cardine del nostro ordinamento ed in particolare con le previsioni dettate dagli artt. 3, 13 e 24, secondo comma Cost.

L'argomento sottoposto all'attenzione di codesta illustrissima Corte si pone su un piano di tutela sostanziale dei diritti degli stranieri extracomunitari.

Viene in considerazione il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo di legittimità delle norme che incidono su valori, come la libertà personale, che la Costituzione garantisce come diritti inviolabili dell'uomo, sia esso cittadino o straniero, deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (sent. Corte cost. n. 58 del 1995).

Le censure mosse riguardano, infatti, le garanzie che circondano l'adozione del provvedimento di espulsione, le quali possono produrre conseguenze rilevanti su diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

L'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271, stabilisce, al comma 2, lett. b), che l'espulsione dello straniero è disposta dal Prefetto qualora la persona si sia trattenuta «nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggioré, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo»; mentre, al comma 3, che «l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato». L'espulsione viene eseguita dal, questore, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4, decreto legislativo cit.)

Il questore è tenuto a comunicare immediatamente e, comunque, entro le quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.). Il decreto rimane sospeso fino alla decisione sulla convalida. Soltanto all'udienza all'uopo disposta è prevista la partecipazione necessaria di un difensore; tuttavia, nelle more del procedimento finalizzato alla convalida, «lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14» (artt. 13, comma 5-*bis* e 14 del decreto legislativo cit.).

Nell'ambito del predetto quadro normativo, a parere di questo giudice, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 7, decreto legislativo cit., viola, in primo luogo, il diritto alla difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) laddove non prevede, tra gli elementi di garanzia, l'indicazione nominativa di un difensore, non essendo sufficiente a tal fine la mera informativa del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia.

È ben vero che la normativa introdotta nel 1998, nell'ambito delle attività preordinate all'emissione del decreto di espulsione, prevede a carico dell'amministrazione una serie di obblighi la cui inosservanza viene sanzionata con la nullità del provvedimento medesimo, ma nulla dice in ordine alla nomina di un difensore determinato.

La lacuna normativa impone l'intervento della eccellentissima Corte, non essendo dubitabile che il grado di civiltà del nostro ordinamento giuridico si misura proprio in relazione alle garanzie difensive poste a salvaguardia dei diritti di rilevanza costituzionale riconosciuti a chiunque, cittadino o straniero, risulti destinatario di un provvedimento limitativo o comunque restrittivo della libertà personale (art. 13 Cost.).

La lesione del diritto alla difesa del cittadino straniero si accentua considerando in modo particolare gli effetti del provvedimento di espulsione e di quelli connessi. Secondo la giurisprudenza costituzionale più recente, i provvedimenti di allontanamento producono limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dello straniero nonché restrizioni della libertà personale particolarmente incisivi. Compressioni che si sostanziano nell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, nel divieto di farvi rientro per un determinato numero di anni ovvero, nelle ipotesi più frequenti, nell'accompagnamento coattivo alla frontiera o, se ciò è impossibile, nella permanenza nei centri di assistenza disponibili a riceverlo ove il trattenuto rimane, in condizioni di privazione della propria libertà di movimento per trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta.

La misura del trattenimento pur trattandosi di misura incisiva sullo *status libertatis* (Corte cost., 10 aprile 2001, n. 105) riceve, solamente nel successivo giudizio di convalida, un controllo giurisdizionale munito delle garanzie difensive.

Infatti, nell'ottica di un più ampio riconoscimento delle garanzie a favore dello straniero, sia pur irregolare, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 222 del 2004), sono state recepite dal legislatore che ha introdotto la disposizione secondo la quale il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera «è sospeso fino alla decisione sulla convalida». Solo in questa ultima sede, e dunque tardivamente, viene prevista la partecipazione necessaria di un difensore (art. 13, comma 5-*bis*, decreto legislativo cit.).

Nulla è previsto in ordine alla presenza difensiva nel momento iniziale dell'intera procedura rappresentato dall'emissione del decreto di espulsione redatto dall'autorità prefettizia. Sotto questo profilo, non si ritiene sufficiente l'indicazione contenuta nel relativo modulo prestampato il quale reca la formula contenente la menzione di un generico diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia. Né vale richiamare il disposto dell'art. 13, comma 8, del citato decreto legislativo, giacché tale previsione si ricollega ad una futura ed eventuale possibilità di tutela, e cioè quella di proporre gravame avverso il decreto del prefetto.

Non si può ragionevolmente pretendere che l'effettività del diritto alla difesa resti confinato nel successivo giudizio di convalida dal momento che in questa sede si ritiene già verificata e perfezionata la lesione denunciata.

A parere del rimettente la mancata previsione dell'indicazione di un difensore nel decreto di espulsione non solo resta avulsa dalle logiche costituzionali ma svilisce in modo apprezzabile le garanzie proprie dello Stato di diritto.

La normativa che occupa impone, per la molteplicità e la conflittualità dei diritti e degli interessi coinvolti, un'opera interpretativa atta ad ancorare a solide garanzie la procedura coattiva in esame, affinché l'esercizio del diritto di difesa assurga ad effettiva realtà anche nella dinamica espulsiva.

Vero è che la lesione del diritto alla difesa si manifesta allorché il prefetto emette il provvedimento di espulsione, dal momento che, nello stesso, manca il nome del difensore al quale l'atto deve essere notificato, e ciò in considerazione degli effetti immediatamente lesivi prodotti nella sfera di libertà dello straniero. In quest'ottica le garanzie difensive previste in sede di convalida dei provvedimenti esecutivi dell'espulsione non si reputano appaganti sia la ristrettezza del tempo concesso all'avvocato per improntare un'ideale difesa, anche per la mancanza di possibilità di entrare nel possesso di idonea documentazione, sia perché il controllo giurisdizionale si colloca in un momento successivo rispetto alla limitazione della possibilità di movimento avvenuta di fatto già al momento di emissione del provvedimento prefettizio.

È sotto questo aspetto che emerge in tutta la sua evidenza la violazione del dettato costituzionale, come sopra meglio evidenziato, perpetrata dalla c.d. «Bossi-Fini».

Da ultimo appare utile evidenziare che la mancata previsione della nomina di un difensore per il cittadino extracomunitario colpito dal decreto di espulsione entri in contrasto anche con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Vi è un trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali.

Secondo questo rimettente, il decreto di espulsione pur avente natura di atto amministrativo, in virtù degli effetti che produce — quali l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato; il divieto di farvi rientro; la limitazione della libertà di movimento, ecc. — deve essere equiparato agli atti aventi natura penale (si riporta l'esempio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex l'art. 415-bis c.p.p. con il quale vengono richiamati gli artt. 97, 369 e 369-bis c.p.p.) e, per questo motivo, per la sua emissione devono essere previste, in favore del destinatario, robuste garanzie, tra le quali nomina di un difensore.

È illogico ed irragionevole fornire l'autorità amministrativa di un potere, quale quello di emettere il decreto di espulsione, riconducendo l'emanando provvedimento tra gli atti amministrativi quando gli effetti che questo andrà a produrre vanno ad incidere su diritti garantiti a livello costituzionale senza che la legge preveda il rispetto di una garanzia fondamentale quale il diritto alla difesa.

P. Q. M.

Rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in quanto il decreto di espulsione è atto necessario e prodromo al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera;

Ritenuta la fondatezza e la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma (Ufficio stranieri), dott. Maurizio Giovanforte, con l'assistenza della dott.ssa Simona Daniele;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci nel merito.

Ordina la sospensione del procedimento in corso.

Manda alla cancelleria perché l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti private non presenti all'udienza di convalida, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 2005

Il giudice di pace: GIOVANFORTE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Si comunica che il titolo relativo all'Ordinanza n. 186 Registro Ordinanze 2006, già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 25 del 21 giugno u.s., è da intendersi così correttamente redatto:

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità - Regione Siciliana - Consiglieri comunali - Prevista incompatibilità alla carica in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale del Comune di appartenenza - Ingiustificata deroga alla legislazione statale che limita l'incompatibilità al solo caso della sentenza penale passata in giudicato - Violazione del diritto all'elettorato passivo - Incidenza sul principio di presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva.

- Legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 10, comma 1, n. 4.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 51.

06C0543

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-026) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo | (di cui spese di spedizione € 120,00) | € 320,00 |
| Abbonamento semestrale | (di cui spese di spedizione € 60,00) | € 185,00 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € 180,00 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 6 2 8 *

€ **6,00**